



*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**Riesame del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 9 novembre 2010, n. DVA-DEC-2010-807, come successivamente aggiornato, di autorizzazione integrata ambientale (AIA), per l'esercizio dell'installazione della Società Basell Poliolefine Italia S.r.l. situata nel Comune di Brindisi (ID 122/9698 e ID 122/10050).**

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il titolo III-bis;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e, in particolare, l'articolo 10;

**VISTO** il decreto 25 settembre 2007, n. 153 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (*Integrated pollution prevention and control*, in sigla IPPC) di seguito denominata Commissione istruttoria AIA-IPPC;

**VISTO** il decreto 6 marzo 2017, n. 58 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006;

**VISTA** la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

**VISTO** il decreto 17 febbraio 2012, n. 33 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con cui è stata modificata la composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della medesima;

**VISTO** il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, recante attuazione della direttiva 2010/75/UE;

**VISTA** la decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2016/902 del 30 maggio 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica;

**VISTO** il decreto 12 dicembre 2017, n. 335 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che disciplina l'articolazione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

**VISTO** il decreto n. DVA-DEC-2010-807 del 9 novembre 2010 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di autorizzazione integrata ambientale (nel seguito, AIA) per l'esercizio dell'installazione della Basell Poliolefine Italia S.r.l. (nel seguito indicata come il Gestore) sita nel Comune di Brindisi;

**VISTA** la nota del 15/10/2018, acquisita il 16 ottobre 2018 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/23183, con la quale il Gestore ha chiesto una modifica dell'AIA per la rimodulazione dei valori per le emissioni in atmosfera e per la dismissione della torcia elevata BT601;

**VISTA** la nota del 25 ottobre 2018, protocollo n. DVA/24002, con la quale la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali (ora Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, di seguito denominata Direzione Generale) ha avviato il procedimento di modifica, identificandolo con codice ID 122/9698;

**VISTA** la nota del 6 novembre 2018, protocollo n. CIPPC/1283, acquisita il 7 novembre 2018 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/25031, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC comunica di ritenere che le modifiche proposte dal Gestore si inquadrino come riesame dell'AIA.

**VISTA** la nota del 12 novembre 2018, protocollo n. DVA/25346, con la quale la Direzione Generale comunica al Gestore che, in considerazione delle valutazioni espresse dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC, le modifiche proposte saranno ricondotte nell'ambito di un procedimento di riesame dell'AIA;

**VISTA** la nota del 4 aprile 2019, acquisita il 4 aprile 2019 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/8674, con la quale il Gestore ha chiesto una modifica dell'autorizzazione integrata ambientale per interventi di miglioramento nella gestione degli scarichi idrici;

**VISTA** la nota del 24 maggio 2019, protocollo n. DVA/13212, con la quale la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali (ora Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, di seguito denominata Direzione Generale) ha avviato il procedimento di riesame, identificandolo con codice ID 122/10050 e chiedendo contestualmente al Gestore di integrare l'istanza con le informazioni relative all'applicazione delle migliori tecniche disponibili discendenti dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione europea sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica;

**VISTA** la nota del 15 luglio 2019, acquisita il 15 luglio 2019 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/18343, con la quale il Gestore ha trasmesso le integrazioni richieste;

**VISTA** la nota del 30 ottobre 2019, acquisita il 30 ottobre 2019 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/28614, con la quale il Gestore ha trasmesso documentazione integrativa nell'ambito del procedimento di riesame;

**VISTA** la nota del 28 gennaio 2020, protocollo n. CIPPC/109, acquisita il 4 febbraio 2020 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n.

MATTM/7004, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso i pareri istruttori relativi ai riesami dell'AIA per l'esercizio dell'installazione della Società Basell Poliolefine Italia S.r.l. sita nel Comune di Brindisi identificati con codici ID 122/9698 e ID 122/10050;

**VISTA** la nota del 10 febbraio 2020, protocollo n. 6216, acquisita il 10 febbraio 2020 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/8639, con la quale l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (nel seguito, ISPRA) ha trasmesso la proposta di Piano di monitoraggio e controllo (nel seguito, PMC) relativo al riesame dell'AIA per l'esercizio dell'installazione della Basell Poliolefine Italia S.r.l.;

**VISTA** la nota del 20 febbraio 2020, protocollo n. MATTM/12131, con la quale la Direzione generale ha trasmesso al Gestore per eventuali osservazioni i pareri istruttori resi dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC il 28 gennaio 2020 e il PMC di ISPRA del 10 febbraio 2020;

**VISTA** la nota del 2 marzo 2020, acquisita il 4 marzo 2020 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/16296, con la quale il Gestore ha trasmesso le osservazioni ai pareri istruttori e al PMC;

**VISTA** la nota del 29 aprile 2020, protocollo n. CIPPC/372, acquisita il 4 maggio 2020 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/31322, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo relativo al riesame dell'AIA per l'esercizio dell'installazione della Basell Poliolefine Italia S.r.l., aggiornato alla luce delle osservazioni trasmesse dal Gestore per il procedimento ID 122/10050;

**VISTA** la nota del 29 aprile 2020, protocollo n. CIPPC/373, acquisita il 4 maggio 2020 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/31324, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo relativo al riesame dell'AIA, aggiornato alla luce delle osservazioni trasmesse dal Gestore per il procedimento ID 122/9698;

**VISTA** la nota dell'1 settembre 2020, protocollo n. 39448, acquisita il 2 settembre 2020 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/67728 con la quale l'ISPRA ha trasmesso la proposta di PMC, aggiornato alla luce delle osservazioni trasmesse dal Gestore;

**VISTA** la nota del 22 settembre 2020, protocollo n. MATTM/73829, con la quale la Direzione Generale ha convocato la Conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14-ter, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai fini del riesame dell'AIA per l'esercizio dell'installazione della Basell Poliolefine Italia S.r.l., sita nel Comune di Brindisi;

**VISTA** la nota del 6 ottobre 2020, protocollo n. 21860, acquisita il 6 ottobre 2020 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/78648, con la quale il Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali ha trasmesso il parere di competenza nell'ambito dei lavori della Conferenza dei servizi;

**VISTO** il verbale, trasmesso con nota del 9 ottobre 2020, protocollo n. MATTM/80013, della seduta del 7 ottobre 2020, durante la quale la Conferenza dei servizi ha deliberato di esprimersi favorevolmente in merito al riesame dell'AIA per l'esercizio dell'installazione della Basell Poliolefine Italia S.r.l., alle condizioni di cui ai pareri istruttori conclusivi resi dalla

Commissione istruttoria AIA-IPPC con le citate note del 29 aprile 2020 e al PMC reso da ISPRA con nota dell'1 settembre 2020, protocollo n. 39448, da rettificare come concordato in seduta, nonché alle condizioni, raccomandazioni e prescrizioni riportate nel parere reso dal Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali;

**VISTA** la nota del 27 ottobre 2020, protocollo n. 49106, acquisita il 27 ottobre 2020 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/86757, con la quale l'ISPRA ha trasmesso il PMC, rettificato come concordato in sede di Conferenza;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge n. 241 del 1990, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza dei servizi, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

**CONSIDERATO** che le amministrazioni invitate a partecipare ai lavori della Conferenza dei servizi, dopo il rilascio dell'AIA hanno in ogni caso facoltà di comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nuovi elementi istruttori proponendo l'avvio di un riesame dell'AIA, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

**VERIFICATO** che la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio dell'AIA è stata garantita presso la Direzione generale e che i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili su sul sito ufficiale internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**RILEVATO** che non sono pervenute, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e degli articoli 9 e 10 della legge n. 241 del 1990, osservazioni del pubblico relative all'autorizzazione all'esercizio dell'installazione;

**CONSIDERATO** che resta ferma l'applicabilità dal decreto legislativo n. 152 del 2006, Parte Terza e Parte Quinta, in caso di superamento dei valori limite di emissione puntuali in aria e in acqua indicati negli allegati al suddetto decreto, ove le disposizioni del presente provvedimento non riportino espressamente valori limite di emissione per talune sostanze o per taluni punti di emissione;

**FATTI SALVI** gli obblighi ricollegabili alla ubicazione dell'impianto all'interno del SIN "Brindisi" nonché di quelli connessi ai provvedimenti emessi nell'ambito del procedimento di bonifica e risanamento ambientale attivato per il sito in questione, e, in particolare, quelli per cui gli interventi e le opere che possono interferire con le matrici suolo/sottosuolo insaturo e acque di falda sono realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con il completamento e l'esecuzione della bonifica, che non determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area e che non siano causa di incremento della contaminazione accertata;

**VISTA** la nota della Divisione IV "Qualità dello sviluppo" della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del 3 novembre 2020, protocollo interno n. MATTM.int./89164, con la quale il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge n. 241 del 1990, ha trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

## DECRETA

### *Art. 1*

#### *(Autorizzazione Integrata Ambientale)*

1. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 9 novembre 2010, n. DVA-DEC-2010-807, come successivamente modificato e aggiornato, per l'esercizio dell'installazione della Basell Poliolefine Italia S.r.l., identificata dal codice fiscale 11531310156, con sede legale in Via Pontaccio, 10 - 20121 Milano, è aggiornato con le modifiche ai relativi allegati di cui ai pareri istruttori conclusivi resi dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota del 29 aprile 2020, protocollo n. CIPPC/372 e protocollo n. CIPPC/373 e al relativo piano di monitoraggio e controllo, reso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale con nota del 27 ottobre 2020, protocollo n. 49106, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. Rimangono valide tutte le altre prescrizioni del citato decreto di autorizzazione integrata ambientale n. DVA-DEC-2010-807 del 9 novembre 2010.

### *Art. 2*

#### *(Disposizioni finali)*

1. Il presente provvedimento è trasmesso in copia alla Basell Poliolefine Italia S.r.l. nonché notificato al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'interno, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla Regione Puglia, alla Provincia di Brindisi, al Comune di Brindisi e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
2. Il presente decreto è altresì notificato al Ministero della Salute, che potrà chiedere il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale nell'esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla tutela della salute.
3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44, Roma e attraverso internet sul sito ufficiale del Ministero. Dell'avvenuto deposito del provvedimento è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta ufficiale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni ovvero, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico sulla Gazzetta ufficiale di cui all'art. 2, comma 3.

Roma,

Sergio Costa



COSTA SERGIO  
MINISTERO  
DELL'AMBIENTE  
MINISTRO  
09.12.2020  
19:39:33 UTC



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE  
INTEGRATA AMBIENTALE - IPPC

---

IL PRESIDENTE

Al Ministero dell' Ambiente e della Tutela del  
Territorio e del Mare - DG CreSS  
[cress@pec.minambiente.it](mailto:cress@pec.minambiente.it)

E, p.c. All'ISPRA  
[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

**Oggetto:** Aggiornamento del Parere Istruttorio Conclusivo relativo al procedimento di riesame dell'AIA rilasciata alla BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.r.l. di Brindisi, ID 122/10050.

Si fa seguito a quanto richiesto con nota MATTM - 16748 del 5/03/2020, per trasmettere l'allegato Parere Istruttorio Conclusivo aggiornato alla luce delle osservazioni presentate dal Gestore in data 2 marzo u.s.

**Il Presidente f.f.**

Prof. Armando Brath

All. PIC



**Commissione Istruttoria IPPC  
Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi**

**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**

**Procedimento di riesame del decreto autorizzativo D.M. prot. DVA-DEC-  
2010-807 del 09/11/2010 e ss.mm.ii.  
della società Basell Poliolefine Italia S.r.l. per lo stabilimento di Brindisi**

*(id. MATTM-DVA 122/10050)*

Gestore	Basell Poliolefine Italia S.r.l.
Località	Brindisi
Gruppo Istruttore	Antonio Fardelli (Referente)
	Mauro Rotatori
	Marco Mazzoni
	Paolo Garofoli - Regione Puglia
	Pasquale Epifani - Provincia di Brindisi
	Francesco Corvace - Comune di Brindisi
Data emissione	23 marzo 2020



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC  
Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi**

**INDICE**

1.	Definizioni .....	3
2.	Introduzione .....	7
2.1	Atti presupposti .....	7
2.2	Atti normativi .....	8
2.3	Atti e attività istruttorie .....	12
3.	Oggetto dell'autorizzazione .....	13
4.	Descrizione sintetica dello Stabilimento .....	13
5.	Descrizione delle modifiche richieste dal Gestore .....	14
5.1	Stato attuale degli scarichi idrici .....	14
5.2	Stato proposto degli scarichi idrici .....	16
5.3	Conformità/coerenza del progetto di modifica dell'assetto degli scarichi idrici con le disposizioni del regolamento della Regione Puglia n. 26/2013 e ss.mm.ii. ....	20
6.	Valutazione di conformità alle BAT .....	28
7.	Conclusioni .....	55
8.	Piano di monitoraggio e controllo .....	57
9.	Tariffa istruttoria .....	57



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC**  
**Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi**

## 1. Definizioni

<b>Autorità competente (AC)</b>	Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Valutazioni ambientali.
<b>Autorità di controllo</b>	L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'art. 29- <i>decies</i> del decreto legislativo n. 152 del 2006 e ss.mm.ii., dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Puglia.
<b>Autorizzazione integrata ambientale (AIA)</b>	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al titolo III- <i>bis</i> del decreto legislativo n. 152 del 2006 e ss.mm.ii.. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte seconda del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'art. 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, delle attività produttive e della salute, sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
<b>Commissione IPPC</b>	La Commissione istruttoria di cui all'art. 8- <i>bis</i> del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii..
<b>Gestore</b>	Basell Poliolefine Italia S.r.l. – stabilimento di Brindisi, installazione IPPC sita nel comune di Brindisi, indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. r- <i>bis</i> , del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii..
<b>Gruppo Istruttore (GI)</b>	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.
<b>Installazione</b>	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (art. 5, comma 1, lett. i- <i>quater</i> ) del D.Lgs 152/06 come modificato dal D.Lgs 46/2014).



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC**  
**Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi**

<b>Inquinamento</b>	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi (art. 5, comma 1, lett. <i>i-ter</i> , del D.Lgs 152/06 come modificato dal D.Lgs. 46/14).
<b>Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto</b>	La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, comma 1, lett- <i>l-bis</i> , del D.Lgs 152/06 come modificato dal D.Lgs 46/14).
<b>Migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT)</b>	La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte seconda del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. Si intende per: 1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto; 2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli; 3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; (art. 5, comma 1, lett. <i>l-ter</i> , del D.Lgs 152/06 come modificato dal D.Lgs 46/14).
<b>Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)</b>	Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, comma 1, lett. <i>l-ter.1</i> , del D.Lgs 152/06 come modificato dal D.Lgs 46/14).



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC  
Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi**

<b>Conclusioni sulle BAT</b>	Un documento adottato secondo quanto specificato all'art. 3, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, comma 1, lett. 1-ter.2, del D.Lgs 152/06 come modificato dal D.Lgs 46/14).
<b>Relazione di riferimento</b>	Informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano tali requisiti possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si tiene conto delle linee guida emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, comma 1, lett. v-bis, del D.Lgs 152/06 come modificato dal D.Lgs 46/14).



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC**  
**Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi**

<b>Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)</b>	<p>I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'art. 29-bis, comma 1, del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito "Piano di Monitoraggio e Controllo".</p> <p>Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'art. 29-<i>quater</i>, c. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale.</p> <p>Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-<i>bis</i>, comma 1, del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. e del decreto di cui all'art. 33, comma 1, del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'art. 29-<i>decies</i>, comma 3, del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.</p>
<b>Uffici presso i quali sono depositati i documenti</b>	<p>I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso la Direzione valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono pubblicati sul sito <a href="https://va.minambiente.it/it-IT">https://va.minambiente.it/it-IT</a>, al fine della consultazione del pubblico.</p>
<b>Valori Limite di Emissione (VLE)</b>	<p>La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nel allegato X alla parte seconda del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte terza del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. (art. 5, comma 1, lett. i-<i>octies</i>, D.Lgs 152/06 come modificato dal D.Lgs 46/14).</p>



## Commissione Istruttoria AIA-IPPC Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi

### 2. Introduzione

In data 09/11/2010 è stata rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. 807 l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico sito nel comune di Brindisi della società Basell Poliolefine Italia S.r.l..

Con nota del 04/04/2019, acquisita dal MATTM al prot. 8674/DVA del 04/04/2019, il Gestore ha presentato istanza di modifica sostanziale dell'AIA per alcuni interventi di miglioramento nella gestione degli scarichi idrici.

Con nota prot. 13212/DVA del 24/05/2019 il MATTM ha avviato il procedimento di riesame dell'AIA (**ID 122/10050**) per detti interventi nonché per l'adeguamento dell'impianto alle BAT di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione europea del 30/05/2016 "che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica".

Con nota del 15/07/2019, acquisita dal MATTM al prot. 18343/DVA del 15/07/2019, il Gestore ha integrato l'istanza del 04/04/2019 con la documentazione relativa all'applicazione delle citate conclusioni sulle migliori tecniche disponibili.

#### 2.1 Atti presupposti

Vista	l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata dal MATTM alla società Basell Poliolefine Italia S.r.l. – impianto chimico di Brindisi con decreto prot. 807 del 09/11/2010;
visto	il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/2012, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC;
vista	la lettera del Presidente della Commissione IPPC prot. 1044/ CIPPC del 31/05/2019, che assegna l'istruttoria per l'AIA dell'impianto chimico di Brindisi al Gruppo istruttore così costituito: <ul style="list-style-type: none"><li>– dott. Antonio Fardelli – Referente Gruppo istruttore;</li><li>– dott. Mauro Rotatori;</li><li>– dott. Marco Mazzoni.</li></ul>



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC  
Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi**

preso atto	<p>che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stati nominati, ai fini dell'art. 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 14/05/2007, i seguenti esperti regionali, provinciali e comunali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– ing. Paolo Garofoli – Regione Puglia;</li><li>– dott. Pasquale Epifani – Provincia di Brindisi;</li><li>– ing. Francesco Corvace – Comune di Brindisi.</li></ul>
preso atto	<p>che ai lavori del Gruppo istruttore della Commissione IPPC sono stati designati, nell'ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti collaboratori e tecnologi dell'ISPRA:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Ing. Raffaella Manuzzi</li><li>– Ing. Roberto Borghesi - coordinatore, responsabile della Sezione Analisi integrata delle tecnologie e dei cicli produttivi industriali</li></ul>

## **2.2 Atti normativi**

Visto	il D.Lgs 152/2006 “ <i>Norme in materia ambientale</i> ” (pubblicato nella G.U. n. 88 del 14/04/2006, S.O);
visto	il D.Lgs 46/2014 di recepimento della direttiva comunitaria 2010/75/UE (IED) (pubblicato nella G.U. n. 72 del 27/03/2014 – Serie Generale);
visto	<p>l'art. 6, comma 16, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. che prevede che l'autorità competente nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;</li><li>• non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;</li><li>• è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente,</li><li>• l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;</li><li>• devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;</li><li>• deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato</li></ul>



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC**  
**Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi**

	conformemente a quanto previsto all'art. 29-sexies, comma 9-quinquies;
visto	<i>l'art. 29- sexies, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., a norma del quale “i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l’installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti”;</i>
visto	<i>l'art. 29- sexies, comma 3-bis, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., a norma del quale “L’autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall’impianto e per la riduzione dell’impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell’installazione”;</i>
visto	<i>l'art. 29-sexies, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., ai sensi del quale “fatto salvo l’articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all’applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l’obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell’impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell’ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l’inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso”;</i>
visto	<i>l'art. 29-sexies, comma 4-bis, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., ai sensi del quale “l’autorità’ competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all’articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:</i> <i>a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;</i> <i>b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l’autorità’ competente stesa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili”;</i>



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC**  
**Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi**

visto	<p>l'art. 29-<i>sexies</i>, comma 4-<i>ter</i>, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. ai sensi del quale “l’<i>autorità</i>’ competente può fissare valori limite di emissione più rigorosi di quelli di cui al comma 4-<i>bis</i>, se pertinenti, nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) quando previsto dall’articolo 29-<i>septies</i>;</li><li>b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui e’ ubicata l’installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all’installazione non sostituiti dall’<i>autorizzazione integrata ambientale</i>”;</li></ul>
visto	<p>l’art. 29- <i>sexies</i>, comma 4-<i>quater</i>, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., a norma del quale “I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall’installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell’eventuale presenza di fondo della sostanza nell’ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell’acqua, l’effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell’installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell’ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell’ambiente.”;</p>
visto	<p>l’art. 29-<i>sexies</i>, comma 9-<i>quinquies</i>, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. ai sensi del quale “Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza ed al Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006, l’<i>autorità</i>’ competente stabilisce condizioni di <i>autorizzazione</i> volte a garantire che il gestore:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) quando l’attività’ comporta l’utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell’installazione, elabori e trasmetta per validazione all’<i>autorità</i>’ competente la relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v-<i>bis</i>), prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell’aggiornamento dell’<i>autorizzazione</i> rilasciata per l’installazione esistente;</li><li>b) al momento della cessazione definitiva delle attività, valuti lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall’installazione;</li><li>c) qualora dalla valutazione di cui alla lettera b) risulti che l’installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di cui alla lettera a), adotti le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della fattibilità tecnica di dette misure;</li><li>d) fatta salva la lettera c), se, tenendo conto dello stato del sito indicato nell’istanza,</li></ul>



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC  
Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi**

	<p><i>al momento della cessazione definitiva delle attività la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente in conseguenza delle attività autorizzate svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento dell'autorizzazione per l'installazione esistente, esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato, cessi di comportare detto rischio;</i></p> <p><i>e) se non è tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui alla lettera a), al momento della cessazione definitiva delle attività esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.”;</i></p>
vista	<p><i>la Comunicazione (2014/C 136/01) della Commissione europea recante “Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali”;</i></p>
visto	<p><i>l’art. 29-septies del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., ai sensi del quale “nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale, quali ad esempio il piano di tutela delle acque, o la pianificazione in materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte, riconosca la necessità di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l’amministrazione ambientale competente, per installazioni di competenza statale, o la stessa autorità competente, per le altre installazioni, lo rappresenta in sede di conferenza di servizi di cui all’articolo 29-quater, comma 5” con conseguente obbligo per l’autorità competente di prescrivere “... nelle autorizzazioni integrate ambientali degli impianti nell’area interessata, tutte le misure supplementari particolari più rigorose di cui al comma 1 fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale”;</i></p>
visto	<p><i>la circolare ministeriale prot. DVA 2011-0031592 del 19/12/2011 “Contenuti minimi alle istanze di modifica non sostanziale alle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate – chiarimenti”;</i></p>



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC  
Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi**

**2.3 Atti e attività istruttorie**

Vista	l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata allo stabilimento Basell Poliolefine Italia Srl di Brindisi con decreto del MATTM prot. DVA-DEC-2010-0000807 del 09/11/2010 e ss.mm.ii.;
esaminata	l'istanza di modifica sostanziale trasmessa dal Gestore e acquisita dal MATTM al prot. 8674/DVA del 04/04/2019 e al prot. 18343/DVA del 15/07/2019;
esaminata	la comunicazione di avvio del procedimento di riesame prot. 13212/DVA del 24/05/2019 (ID 122/10050) con la quale il MATTM ha chiesto di integrare l'istanza con le informazioni di cui alla decisione UE 2016/902 del 30/05/2016 avente ad argomento i sistemi di trattamento e gestione delle acque reflue e dei gas di scarico;
esaminata	la documentazione integrativa trasmessa dal Gestore e acquisita dal MATTM al prot. 18343/DVA del 15/07/2019;
esaminata	la documentazione integrativa trasmessa dal Gestore e acquisita dal MATTM al prot. 28614/DVA del 30/10/2019;
esaminate	le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente parere istruttorio conclusivo e le condizioni e prescrizioni ivi contenute, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.
visti	gli esiti della riunione del GI del 22-23 gennaio 2020
vista	la nota prot. del 2/03/2020, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con prot. MATTM/16296 del 4/03/2020, con cui il Gestore ha presentato osservazioni al parere istruttorio conclusivo trasmesso con nota prot. 109 del 28/01/2020;
vista	l'e-mail di trasmissione del Parere Istruttorio inviata per approvazione in data 12/03/2020 dalla segreteria della Commissione AIA-IPPC al Gruppo Istruttore, ivi compresi i relativi allegati in merito all'approvazione.



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC  
Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi**

### 3. Oggetto dell'autorizzazione

Denominazione impianto	Basell Poliolefine Italia S.r.l. – impianto chimico di Brindisi
Indirizzo	Via E. Fermi, 50 – 72100 Brindisi
Sede legale	Via Pontaccio, 10 – 20121 Milano
Tipo impianto	Impianto esistente
Codice attività IPPC	Codice IPPC 4.1 (h): impianti chimici per la produzione di prodotti chimici di base Codice NACE: 24 – lavorazione di prodotti chimici Codice NOSE-P: 105.09 – Fabbricazione di prodotti chimici organici
Gestore impianto	Gianpiero Manca via E. Fermi, 50 – 72100 - Brindisi Recapito telefonico: 0831-541222 E-mail: gianpiero.manca@lyondellbasell.com
Referente IPPC	Rodolfo Nacci via E. Fermi, 50 – 72100 – Brindisi Recapito telefonico: 0831-541217 E-mail: rodolfo.nacci@lyondellbasell.com
Impianto a rischio di incidente rilevante	Sì
Sistema di gestione ambientale	Sì, certificato ISO 14001 con scadenza 26/06/2021

### 4. Descrizione sintetica dello Stabilimento

Lo stabilimento della società Basell Poliolefine Italia Srl di Brindisi produce polimeri a base di polipropilene con processi ad alta resa, negli impianti P9T e PP2.

In particolare l'impianto P9T produce:

- omopolimeri che si ottengono polimerizzando il solo propilene;
- copolimeri random che si ottengono polimerizzando propilene e modificandolo opportunamente con aggiunta di etilene. I copolimeri random hanno buone proprietà ottiche;
- terpolimeri che si ottengono polimerizzando propilene e modificandolo opportunamente con aggiunta di etilene più esene/butene;
- copolimeri high-impact che si ottengono dapprima polimerizzando il polipropilene, poi polimerizzando etilene e propilene. I copolimeri high impact hanno una buona resilienza.

All'interno delle suddette famiglie di prodotti, essi possono diversificarsi a seconda del melt index (indice di fluidità) e delle formule di stabilizzazione.



## Commissione Istruttoria AIA-IPPC Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi

L'impianto PP2 produce:

- omopolimeri che si ottengono polimerizzando il solo propilene;
- copolimeri random che si ottengono polimerizzando propilene e modificandolo opportunamente con aggiunta di etilene nello stesso reattore in fase liquida. I copolimeri random hanno buone proprietà ottiche.

In estrema sintesi entrambi gli impianti sono costituiti da:

- sezione di reazione (una per ciascuno dei due impianti), in cui avviene la sintesi dei polimeri,
- sezione di essiccazione (una per ciascuno dei due impianti), in cui il polimero viene essiccato mediante corrente di azoto caldo,
- sezione di additivazione ed estrusione (separata per i due impianti, seppur ubicata nello stesso fabbricato), in cui il polimero viene additivato con specifici prodotti per migliorarne le caratteristiche finali ed è quindi granulato.

### 5. Descrizione delle modifiche richieste dal Gestore

Con nota del 04/04/2019, acquisita dal MATTM al prot. 8674/DVA del 04/04/2019, il Gestore ha presentato istanza di modifica sostanziale dell'AIA per alcuni interventi di miglioramento della gestione degli scarichi idrici.

#### 5.1 *Stato attuale degli scarichi idrici*

Attualmente le acque reflue dello Stabilimento sono convogliate in tre distinte reti di raccolta (fig. 1):

- rete acque reflue di processo
- rete acque bianche
- rete acque domestiche

La rete delle acque reflue di processo raccoglie tutte le acque di processo, le acque meteoriche potenzialmente contaminate provenienti dalle aree produttive e le eventuali acque antincendio e di lavaggio.

Le acque raccolte sono convogliate a due vasche di separazione solido/liquido poste in serie, denominate D108A e D108, e poi inviate all'impianto di trattamento biologico gestito dalla società Versalis. Da qui le acque sono scaricate in mare attraverso il punto di scarico denominato "Scarico N°2 – Policentrica Est". Il materiale separato nelle vasche D108A e D108 è rimosso periodicamente e gestito come rifiuto.

La rete acque bianche raccoglie l'acqua di raffreddamento (acqua di mare) e le acque meteoriche non contaminate. Quest'ultime, prima di essere unite con le acque di raffreddamento e di essere scaricate



## Commissione Istruttoria AIA-IPPC Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi

a mare, attraversano una serie di pozzetti e/o trappole, differentemente dimensionati in funzione della superficie di raccolta interessata, per trattenere eventuali sostanze sospese.

Il punto di scarico a mare di tali acque è denominato “Scarico N°1 - Policentrica Ovest” e vede il contestuale scarico delle acque di raffreddamento e delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dagli impianti delle società Versalis e Chemgas.

La rete acque domestiche raccoglie le acque reflue sanitarie. Le acque sono, in particolare, raccolte in una apposita vasca quindi trasferite a mezzo pompe all’impianto di trattamento biologico gestito dalla società Versalis.




Fig. 1 – Schema attuale scarichi idrici

I pozzetti fiscali degli scarichi parziali sono i seguenti:

- pozzetti P9T/3, P9T/4 per le acque di raffreddamento (acqua di mare) dell’impianto P9T;
- pozzetti PP2/A per le acque di raffreddamento (acqua di mare) dell’impianto PP2;
- pozzetto PP2/P9T per le acque di processo.

Per quanto riguarda i valori limite da rispettare, il decreto AIA stabilisce che:

- le acque reflue industriali, prima del loro invio all’impianto di trattamento biologico di stabilimento di proprietà e gestione della Versalis, devono rispettare i valori limite di emissione previsti dalla tab. 3 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 relativamente ai parametri individuati nella tab. 5 dell’allegato 5 del citato decreto con



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC**  
**Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi**

riferimento alle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo (p.to 11, par. 8.4 del PIC allegato all'AIA);

- le acque di raffreddamento devono rispettare i valori limite di emissione previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 (p.to 12, par. 8.4 del PIC allegato all'AIA).

Nella tabella seguente sono riportati i parametri monitorati di ciascuno scarico e la relativa frequenza.

<b>Punto di controllo</b>	<b>Parametro</b>	<b>Frequenza</b>
Pozzetto fiscale PP2-P9T	Portata	Continuo
	pH	Continuo
	Temperatura	Continuo
	COD	Mensile
	Solidi sospesi totali	Mensile
	Idrocarburi totali	Mensile
	Tensioattivi	Mensile
Scarico acque di raffreddamento P9T/3, P9T/4, PP2/A	Portata	Mensile
	pH	Mensile
	Temperatura	Mensile
	Solidi sospesi totali	Mensile
	Idrocarburi totali	Semestrale
	Tensioattivi	Mensile
	Cloro libero residuo	Mensile
	BOD5	Semestrale e in occasione di eventi di pioggia
	COD	Semestrale e in occasione di eventi di pioggia

## **5.2 Stato proposto degli scarichi idrici**

Gli interventi di miglioramento della gestione degli scarichi idrici previsti nell'ambito del procedimento consistono, in particolare, in:

- ridefinizione della logica di gestione degli scarichi idrici;
- nuovo punto di scarico parziale MI1 delle acque meteoriche potenzialmente contaminate;
- nuova numerazione del punto di scarico parziale delle acque reflue di processo (da PP2-P9T a AI1);
- realizzazione di quattro vasche trappola per le acque meteoriche non contaminate;
- ridefinizione dei valori limite degli scarichi.

In fig. 2 è riportato lo schema degli scarichi idrici in progetto.



## Commissione Istruttoria AIA-IPPC Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi




Fig. 2 – Schema scarichi idrici futuro

Le acque reflue di processo raccolte saranno convogliate all'esistente vasca di separazione solido/liquido, denominata D108A, dove avverrà la separazione del materiale, con l'affioramento dei materiali leggeri e la sedimentazione di quelli pesanti, e quindi inviate tramite un sistema di pompe all'impianto di trattamento biologico gestito dalla società Versalis. In situazioni di emergenza (es. malfunzionamento pompe) sarà presente uno "sfioro di emergenza" che collega la vasca D108A alla vasca D108. La vasca D108A sarà pulita periodicamente ed il materiale rimosso verrà gestito come rifiuto.

Il progetto prevede l'installazione di n. 2 pompe (una alternativa all'altra), per gestire costantemente la quantità dell'acqua reflua di processo con una portata massima di 15 m³/h.

In uscita dalla vasca D108A, sulla linea di mandata delle pompe di invio all'impianto di trattamento biologico, verrà rilocato il punto di campionamento A11 (ex PP2-P9T).

Il progetto prevede la separazione dei flussi delle acque reflue di processo dalle acque meteoriche potenzialmente contaminate, quali:

- le acque meteoriche potenzialmente contaminate provenienti dagli impianti produttivi (P9T, PP2 e PPS) e dal deposito temporaneo dei rifiuti (Area 11);
- le acque utilizzate per l'antincendio delle medesime aree produttive



## Commissione Istruttoria AIA-IPPC Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi

- le acque utilizzate per il lavaggio delle medesime aree produttive.

Le acque meteoriche potenzialmente contaminate, a mezzo di un collettamento interno, saranno inviate all'esistente vasca D108, all'interno della quale avverrà una separazione solido/liquido. La vasca D108 sarà pulita periodicamente e il materiale rimosso verrà gestito come rifiuto.

La Società ha stimato che il volume utile della vasca D108 (pari a 634 m<sup>3</sup>), è in grado di accumulare tutto il volume di acqua di prima pioggia (pari a 286 m<sup>3</sup>) derivante dalle aree potenzialmente contaminate con un certo margine (circa il 220 % in più), non considerando il continuo trasferimento tramite pompe dalla vasca D108 verso l'impianto biologico della società Versalis.

Il progetto prevede l'installazione di n. 2 nuove pompe (una in alternativa all'altra), dimensionate in modo da garantire che la vasca sia completamente disponibile entro le 48 ore successive al termine dell'evento meteorico.

Qualora, per le forti precipitazioni, il volume utile della vasca sia utilizzato interamente, il progetto prevede l'installazione di uno stramazzo per le acque di seconda pioggia che permette il loro scarico nella rete acque bianche gestita dalla società Versalis. Dette acque, prima di essere scaricate a mare (tramite lo Scarico N°1 - Policentrica Ovest) sono trattate da Versalis in una vasca di separazione solido/liquido.

Sulla mandata pompe verso il trattamento biologico verrà installato un nuovo punto di campionamento M11.

Come detto, le acque meteoriche non contaminate, prima di essere unite con le acque di raffreddamento (rete acque bianche), attraversano una serie di pozzetti e/o trappole, differenziate dimensionati in funzione della superficie di raccolta interessata, per trattenere eventuali sostanze sospese. Il progetto, prevede la realizzazione di quattro nuove vasche trappola presso le seguenti aree:

- sileria impianti;
- zone di ispezione autosilos;
- area di sosta;
- area magazzini.

La Società chiede, inoltre, la ridefinizione dei valori limite degli scarichi, stabiliti ai punti 11 e 12, par. 8.4 del PIC allegato all'AIA nel seguente modo:

- *p.to 11) Le acque reflue di processo e le acque meteoriche di prima pioggia, prima del loro invio all'impianto di trattamento biologico di proprietà e gestione di Versalis, trattandosi di scarichi parziali (come definiti dal comma 4 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06):*
  - *devono rispettare i valori limite previsti dal documento "Gestione della rete fognaria dell'insediamento petrolchimico multisocietario di Brindisi – Regolamento" della società Versalis;*
  - *per i parametri non previsti dal documento "Gestione della rete fognaria dell'insediamento petrolchimico multisocietario di Brindisi – Regolamento" della società Versalis, devono*



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC**  
**Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi**

*rispettare i valori limite di emissione previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06, relativamente allo scarico in rete fognaria.*

- p.to 12) *Le acque di raffreddamento devono rispettare i valori limite di emissione previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06, relativamente allo scarico in acque superficiali”.*

Nella seguente tabella si riportano le concentrazioni di inquinanti previste dal Gestore alla capacità produttiva nel nuovo assetto impiantistico successivo alla modifica proposta.

Scarico parziale	Scarico finale di recapito	Inquinanti	Sostanza pericolosa ai sensi della Parte III del D.Lgs. 152/06				Conc. Autoriz. (mg/l)	Limite attuale (mg/l)		Flusso di massa g/h
			NO	Tab 3/A all.5	Tab. 5 all.5	Tab 1/A all. 1 - A.2.6.		Continuo (m/g/o)	Discontinuo (frequenza)	
AI1 (***)	S2 (**)	Portata	X	--	--	--	--	Ora	--	--
		pH	X	--	--	--	5,5 – 9,5	Ora	--	--
		Temp.	X	--	--	--	--	Ora	--	--
		COD	X	--	--	--	650	--	Mensile	9.750
		Solidi Sospesi	X	--	--	--	100	--	Mensile	1.500
		Idrocarburi totali	X	--	--	--	200	--	Mensile	3.000
		Tensioattivi	X	--	--	--	2	--	Mensile	30
MI1	S2 (**)	Portata	X	--	--	--	--	Ora	--	--
		pH	X	--	--	--	5,5 – 9,5	--	Mensile	--
		Temp.	X	--	--	--	--	--	Mensile	--
		COD	X	--	--	--	650	--	Mensile	--
		Solidi Sospesi	X	--	--	--	100	--	Mensile	--
		Idrocarburi totali	X	--	--	--	200	--	Mensile	--
		Tensioattivi	X	--	--	--	2	--	Mensile	--
P9T/3	S1 (*)	Portata	X	--	--	--	--	Ora	--	--
		pH	X	--	--	--	5,5 – 9,5	--	Mensile	--
		Temp.	X	--	--	--	35	--	Mensile	--
		COD	X	--	--	--	160	--	Semestrale e in occasione di eventi di pioggia	--
		Solidi Sospesi	X	--	--	--	80	--	Mensile	--
		Idrocarburi totali	X	--	--	--	5	--	Semestrale	--
		Tensioattivi	X	--	--	--	2,0	--	Mensile	--
		Cloro libero	X	--	--	--	0,2	--	Mensile	--
		BOD5	X	--	--	--	40	--	Semestrale e in occasione di eventi di pioggia	--
P9T/4	S1 (*)	Portata	X	--	--	--	--	Ora	--	--
		pH	X	--	--	--	5,5 – 9,5	--	Mensile	--
		Temp.	X	--	--	--	35	--	Mensile	--
		COD	X	--	--	--	160	--	Semestrale e in occasione di eventi di pioggia	--
		Solidi Sospesi	X	--	--	--	80	--	Mensile	--
		Idrocarburi totali	X	--	--	--	5	--	Semestrale	--
		Tensioattivi	X	--	--	--	2,0	--	Mensile	--
		Cloro libero	X	--	--	--	0,2	--	Mensile	--
		BOD5	X	--	--	--	40	--	Semestrale e in occasione di eventi di pioggia	--



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC  
Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi**

Scarico parziale	Scarico finale di recapito	Inquinanti	Sostanza pericolosa ai sensi della Parte III del D.Lgs. 152/06				Conc. Autoriz. (mg/l)	Limite attuale (mg/l)		Flusso di massa g/h
			NO	Tab 3/A all.5	Tab. 5 all.5	Tab 1/A all. 1 - A.2.6.		Continuo (m/g/o)	Discontinuo (frequenza)	
PP2/A	S1 (*)	Portata	X	--	--	--	--	Ora	--	--
		pH	X	--	--	--	5,5 - 9,5	--	Mensile	--
		Temp.	X	--	--	--	35	--	Mensile	--
		COD	X	--	--	--	160	--	Semestrale e in occasione di eventi di pioggia	--
		Solidi Sospesi	X	--	--	--	80	--	Mensile	--
		Idrocarburi totali	X	--	--	--	5	--	Semestrale	--
		Tensioattivi	X	--	--	--	2,0	--	Mensile	--
		Cloro libero	X	--	--	--	0,2	--	Mensile	--
		BOD5	X	--	--	--	40	--	Semestrale e in occasione di eventi di pioggia	--

(\*) Il titolare dello scarico Scarico S1 - Policentrica Ovest è la società Versalis S.p.A.

(\*\*) Il titolare dello scarico Scarico S2 - Policentrica Est è la società Versalis S.p.A.

(\*\*\*) Lo scarico parziale AI1 è il vecchio PP2-P9T.

### **5.3 Conformità/coerenza del progetto di modifica dell'assetto degli scarichi idrici con le disposizioni del regolamento della Regione Puglia n. 26/2013 e ss.mm.ii.**

Con nota del 30/10/2019, acquisita dal MATTM al prot. 28614/DVA del 30/10/2019, il Gestore ha integrato l'istanza del 04/04/2019 con un'analisi della coerenza della modifica proposta all'assetto degli scarichi idrici descritta al par. 4.2 con le disposizioni del regolamento della Regione Puglia 09/12/2013, n. 26, recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia".

Nella tabella seguente si riporta l'analisi svolta dal Gestore.



## Commissione Istruttoria IPPC Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi

### Comma 2 e 3, art. 2 del R.R. 26/2013

*2. In coerenza con le finalità della L.R. n. 13/2008, è obbligatorio il riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento finalizzato alle necessità irrigue, domestiche, industriali ed altri usi consentiti dalla legge, tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, trattamento, ed erogazione, previa valutazione delle caratteristiche chimico - fisiche e biologiche per gli usi previsti. Ai fini del riutilizzo le acque meteoriche di dilavamento, tranne i casi delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne per le fattispecie di cui al Capo II della presente disciplina, non sono soggette al rispetto dei limiti di cui al DM 185/03 e riportati nella Tab. 1 dell'all. 1 del R.R. n. 8/2012.*

*3. L'obbligo di riutilizzo vige per nuovi edifici ed installazioni, e comunque per coloro che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, siano sprovvisti di autorizzazione ovvero non abbiano presentato comunicazione ai sensi del successivo art. 15. La disciplina di cui al presente comma si applica altresì alle istanze di rinnovo delle autorizzazioni in essere.*

### Comma 1, art. 3 del R.R. 26/2013

*Acque di prima pioggia: le prime acque meteoriche di dilavamento relative ad ogni evento meteorico preceduto da almeno 48 (quarantotto) ore di tempo asciutto, per una altezza di precipitazione uniformemente distribuita:*

*I. di 5 (cinque) mm per superfici scolanti aventi estensione, valutata al netto delle aree a verde e delle coperture non carrabili che non corrivano sulle superfici scolanti stesse, inferiore o uguale a 10.000 (diecimila) mq;*

*II. compresa tra 5 (cinque) e 2,5 (due virgola cinque) mm per le superfici scolanti di estensione rientranti tra 10.000 (diecimila) mq e 50.000 (cinquantamila) mq, valutate al netto delle aree a verde e delle coperture non carrabili che non corrivano sulle superfici scolanti stesse, in funzione dell'estensione dello stesso bacino correlata ai tempi di corrivazione alla vasca di prima pioggia;*

*III. di 2,5 (due virgola cinque) mm per superfici scolanti aventi estensione, valutata al netto delle aree a verde e delle coperture non*

Ad oggi questa prescrizione non si applica, in quanto Basell al momento dell'entrata in vigore del R.R. non è titolare di un'autorizzazione allo scarico delle acque.

Il titolare dello scarico finale è la società Versalis.

Basell è autorizzata in AIA per gli scarichi parziali destinati alle reti fognarie gestite dalla società Versalis.

Tutte le acque necessarie alle attività Basell sono fornite dalla società Versalis (potabile, irrigua, industriale e antincendio). Le acque meteoriche di dilavamento non hanno le caratteristiche per essere utilizzate tal quali dalla Basell, ma necessiterebbero di trattamenti. Tutti gli impianti di trattamento delle acque sono gestiti dalla società Versalis.

Infine, il Petrolchimico di Brindisi essendo un sito integrato utilizza servizi comuni al suo interno, tra i quali ricadono i servizi di gestione delle acque.

Alla luce di quanto sopra riportato, in considerazione della disponibilità discontinua delle acque meteoriche e del fatto che la Basell si trova all'interno di un polo Petrolchimico integrato dove si dispone già di infrastrutture esistenti, ulteriori investimenti in sistemi di trattamento e riutilizzo delle acque non trovano ragionevole giustificazione.

Acque meteoriche potenzialmente contaminate

Il progetto prevede la separazione dei flussi delle acque reflue di processo dalle acque meteoriche potenzialmente contaminate, quali:

- le acque meteoriche potenzialmente contaminate provenienti dagli impianti produttivi (P9T, PP2 e PPS) e dal deposito temporaneo dei rifiuti (Area 11);
- le acque utilizzate per l'antincendio delle medesime aree produttive
- le acque utilizzate per il lavaggio delle medesime aree produttive.

Le acque meteoriche potenzialmente contaminate, a mezzo di un collettamento interno, saranno inviate alla vasca D108, all'interno della quale avverrà una separazione solido-liquido.

La Vasca D108 ha un Volume utile  $\approx 634$  m<sup>3</sup>.

La superficie scolante è pari a 46.678 m<sup>2</sup> quindi il volume di acqua ricadente nella definizione di acque di prima pioggia è compreso tra 143,0 – 286,0 m<sup>3</sup>.

La vasca D108 (pari a 634 m<sup>3</sup>), è in grado di accumulare tutto il volume di acqua di prima pioggia (pari a 286 m<sup>3</sup>) derivante dalle aree potenzialmente contaminate con un certo margine (circa il 220% in più), non considerando il continuo trasferimento



## Commissione Istruttoria AIA-IPPC Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi

*carrabili che non corrivano sulle superfici scolanti stesse, superiori a 50.000 (cinquantamila) mq;*  
*IV. unicamente nel caso di fognature urbane separate, di cui all'art. 4 del presente regolamento, con superfici scolanti aventi estensioni superiori a 50.000 (cinquantamila) mq, in alternativa al calcolo attraverso l'altezza di cui al precedente punto III., le acque di prima pioggia possono essere considerate quelle, relative ad ogni evento meteorico preceduto da almeno 48 (quarantotto) ore di tempo asciutto, che pervengono alla sezione di chiusura del bacino (vasca di prima pioggia) nei primi 15 minuti dall'inizio delle precipitazioni. La portata delle acque di prima pioggia deve essere calcolata con un adeguato studio idrologico, idraulico e pluviometrico e riferita ad eventi con tempi di ritorno non inferiori a 5 (cinque) anni.*

(tramite pompe) dalla vasca D108 verso l'impianto di trattamento biologico della società Versalis, da cui, dopo trattamento, vengono scaricate in mare attraverso il punto di scarico denominato Scarico N°2 – Policentrica Est.

Qualora, per le forti precipitazioni, il volume utile della vasca sia utilizzato interamente (anche utilizzando la parte eccedente), il progetto prevede l'installazione di uno "stramazzo" per le acque di seconda pioggia che prevede il loro scarico nella rete acque bianche gestita dalla società Versalis. Dette acque, prima di essere scaricate a mare (tramite lo Scarico N° 1 - Policentrica Ovest) sono trattate da Versalis in una vasca di separazione solido – liquido.

Acque meteoriche non contaminate

La rete acque bianche raccoglie le acque di raffreddamento (acqua di mare) e le acque meteoriche non contaminate. Le acque meteoriche non contaminate, provenienti da piazzali e silerie, prima di essere immesse nella rete acque bianche, gestita dalla società Versalis, attraversano vasche trappola (separazione solido – liquido).

Tutte le acque meteoriche non contaminate, sono inviate alla rete acque bianche gestita dalla società Versalis, che opera un trattamento, prima dell'immissione al corpo ricettore tramite lo Scarico N°1 - Policentrica Ovest.

In aggiunta, il progetto prevede la realizzazione di quattro nuove vasche trappola (separazione solido – liquido) presso le seguenti aree:

- sileria impianti;
- zone di ispezione autosilos;
- area di sosta;
- area magazzini.



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC**  
**Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi**

**Art. 8 del R.R. 26/2013**

*1. Le operazioni di convogliamento, separazione, raccolta, trattamento e scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio sono soggette alle disposizioni del presente Capo II qualora provengano da superfici in cui vi sia il rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di altre sostanze che possano pregiudicare il conseguimento e/o mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi recettori.*

*2. Ai fini del presente regolamento si identificano, a titolo indicativo, i seguenti settori produttivi e/o attività specifiche per le quali c'è il rischio di dilavamento di sostanze pericolose:*

*(...)*

*b. Industrie ed impianti chimici;*

*s. Attività di cui all'All. VIII alla Parte II del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii.*

Basell è un impianto chimico che rientra nel campo di applicazione dell'AIA.

Le acque meteoriche potenzialmente contaminate, a mezzo di un collettamento interno, saranno inviate alla vasca D108 e da questa verso l'impianto di trattamento biologico della società Versalis, da cui, dopo trattamento, vengono scaricate al corpo ricettore (mare) attraverso il punto di scarico denominato Scarico N°2 – Policentrica Est.

Le acque meteoriche non contaminate, sono inviate alla rete acque bianche gestita dalla società Versalis, che opera un trattamento, prima dell'immissione al corpo ricettore tramite lo Scarico N°1 - Policentrica Ovest.

**Art. 9 del R.R. 26/2013**

*1. Tutte le superfici scolanti delle attività di cui all'art. 8 della presente disciplina devono essere impermeabilizzate e dotate di una apposita rete di raccolta e convogliamento, dimensionata sulla base di volumi di acqua relativi alla portata di piena calcolata, sulla base delle caratteristiche pluviometriche dell'area scolante, con un tempo di ritorno non inferiore ai 5 (cinque) anni e dotata di un sistema di deviazione idraulica, attivo o passivo, che consenta di separare le acque di prima pioggia dalle acque di dilavamento successive.*

*2. Le acque di prima pioggia e di lavaggio devono essere avviate ad apposite vasche di raccolta a perfetta tenuta stagna.*

Il principale obiettivo del progetto è volto ad una migliore separazione delle acque di scarico, per le seguenti tipologie di acque reflue:

- Acque reflue di processo;
- Acque meteoriche potenzialmente contaminate.
- Acque di raffreddamento;
- Acque meteoriche non contaminate;
- Acque reflue domestiche.

Dette tipologie di acque reflue sono convogliate in tre distinte reti di raccolta:

- Rete acque reflue di processo: in questa rete sono convogliate le acque reflue di processo e le acque meteoriche provenienti dalle aree di impianto potenzialmente contaminate, incluse le eventuali acque antincendio e di lavaggio delle medesime aree.  
Le acque di processo, prima di essere immesse nella rete fognaria della società Versalis, subiranno un pre-trattamento nella vasca di separazione solido-liquido, denominata D108A, dove avverrà la separazione del materiale, con l'affioramento dei materiali leggeri e la sedimentazione di quelli pesanti. Da questa vasca le acque di processo sono inviate all'impianto di trattamento biologico della società



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC  
Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi**

	<p>Versalis, da cui, dopo trattamento, vengono scaricate al corpo ricettore (mare) attraverso il punto di scarico denominato <i>Scarico N°2 – Policentrica Est.</i></p> <p>Le acque meteoriche potenzialmente contaminate, prima di essere immesse nella rete fognaria della società Versalis, subiranno un pre-trattamento nella vasca D108, all'interno della quale avverrà una separazione solido-liquido. Da questa vasca le acque di processo sono inviate all'impianto di trattamento biologico della società Versalis, da cui, dopo trattamento, vengono scaricate al corpo ricettore (mare) attraverso il punto di scarico denominato <i>Scarico N°2 – Policentrica Est.</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Rete acque bianche: in questa rete sono convogliate le acque di raffreddamento e le acque meteoriche non contaminate provenienti da piazzali, magazzini e silerie. La rete acqua bianche cui confluiscono le acque meteoriche non contaminate, è gestita dalla società Versalis, che opera un trattamento, prima dell'immissione al corpo ricettore tramite lo <i>Scarico N°1 - Policentrica Ovest.</i></li><li>– Rete acque domestiche: in questa rete sono convogliate le acque sanitarie che sono inviate all'impianto di trattamento biologico della società Versalis, da cui, dopo trattamento, vengono scaricate al corpo ricettore (mare) attraverso il punto di scarico denominato <i>Scarico N°2 – Policentrica Est.</i></li></ul>
<p><b>Comma 1, Art. 10 del R.R. 26/2013</b></p> <p><i>1. Le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, provenienti dalle superfici e pertinenze di edifici, installazioni e/o attività di cui all'art. 8 della presente disciplina, sono sottoposte, entro 48 ore dal termine dell'evento meteorico, ad un trattamento depurativo appropriato in loco tale da conseguire:</i></p> <p><i>a. Il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla Tabella 3, di cui all'allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii., per le immissioni in fogna nera e gli scarichi nelle acque superficiali, compresi i corpi idrici artificiali;</i></p> <p><i>b. Il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla Tabella 4, di cui all'allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii., nel caso di scarico nei corsi d'acqua episodici, naturali ed artificiali, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo.</i></p>	<p>Le acque meteoriche potenzialmente contaminate, raccolte nella vasca D108, sono inviate, tramite la rete fognaria delle acque di processo, all'impianto di trattamento biologico della società Versalis, da cui, dopo trattamento, vengono scaricate al corpo ricettore (mare) attraverso il punto di scarico denominato <i>Scarico N°2 – Policentrica Est.</i></p> <p>Le acque meteoriche NON contaminate sono inviate alla rete delle bianche cui gestita dalla società Versalis, che opera un trattamento, prima dell'immissione al corpo ricettore tramite lo <i>Scarico N°1 - Policentrica Ovest.</i></p> <p>Basell, in merito ai Valori Limite, nell'ambito della domanda di modifica ha richiesto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Le acque reflue di processo e le acque meteoriche di prima pioggia, prima del loro invio all'impianto di trattamento biologico di proprietà e gestione di Versalis, trattandosi di scarichi parziali (come definiti dal comma 4 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06):</li><li>– devono rispettare i valori limite previsti dal documento “Gestione della rete fognaria dell'insediamento petrolchimico multisocietario di Brindisi – Regolamento” della società Versalis;</li></ul>



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC  
Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi**

	<p>– per i parametri non previsti dal documento “Gestione della rete fognaria dell’insediamento petrolchimico multisocietario di Brindisi – Regolamento” della società Versalis, devono rispettare i valori limite di emissione previsti dalla Tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06, relativamente allo scarico in rete fognaria.</p>
<p><b>Comma 3, Art. 10 del R.R. 26/2013</b> <i>3. L'immissione delle acque trattate in fognatura nera, come previsto al comma 1 lett. a) del presente articolo, è consentito purché sia verificata l'idoneità del sistema fognario/depurativo a ricevere tali acque sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo.</i></p>	<p>Le acque provenienti dalle attività domestiche (servizi igienici) sono convogliate alla rete acque domestiche ed inviate all’impianto di trattamento biologico della società Versalis, da cui, dopo trattamento, vengono scaricate al corpo ricettore (mare) attraverso il punto di scarico denominato Scarico N°2 – Policentrica Est.</p>
<p><b>Comma 4, Art. 10 del R.R. 26/2013</b> <i>Le acque di dilavamento successive a quelle di prima pioggia, che provengono dalle superfici e pertinenze di edifici, installazioni e/o attività di cui all'art. 8 della presente disciplina e che non recapitano in fognatura separata, sono sottoposte, prima del loro versamento, ad un trattamento di grigliatura, dissabbiatura e disoleazione. Se recapitano in fognatura separata sono soggette alle prescrizioni del Soggetto Gestore della fognatura. Comunque lo scarico e l'immissione di dette acque deve essere autorizzato e non deve pregiudicare il raggiungimento/mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale.</i></p>	<p>Come previsto in AIA, le meteoriche non contaminate e le acque di seconda pioggia sono inviate dalla Basell nella rete fognaria acque bianche, mentre le acque meteoriche potenzialmente contaminate (acque di prima pioggia) sono inviate nella rete fognaria acque di processo. Pertanto nel Polo Petrolchimico sono presenti reti fognarie separate gestite dalla società Versalis. Le acque meteoriche potenzialmente contaminate (acque di prima pioggia), prima di essere immesse nella rete fognaria acque di processo gestita dalla società Versalis, subiranno un pre-trattamento nella vasca D108, all’interno della quale avverrà una separazione solido-liquido. Qualora, per le forti precipitazioni, il volume utile della vasca sia utilizzato interamente, il progetto prevede l’installazione di uno stramazzo per le acque di seconda pioggia che prevede il loro scarico nella rete acque bianche gestita dalla società Versalis. Dette acque, prima di essere scaricate al recapito finale (tramite lo Scarico N°1 - Policentrica Ovest) sono trattate da Versalis. Le acque meteoriche non contaminate, provenienti da piazzali e silerie, prima di essere immesse nella rete acque bianche, gestita dalla società Versalis, attraversano vasche trappola (separazione solido – liquido). Dette acque, prima di essere scaricate al recapito finale (tramite lo Scarico N°1 - Policentrica Ovest) sono trattate da Versalis. Basell oltre che le prescrizioni previste dall’AIA, rispetta anche le prescrizioni previste dal regolamento fognario interno “Gestione della rete fognaria dell’insediamento petrolchimico multisocietario di Brindisi – Regolamento” della società Versalis.</p>



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC  
Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi**

**Comma 5, Art. 10 del R.R. 26/2013**

*5. Qualora il dilavamento di sostanze pericolose dalle superfici scoperte di edifici, installazioni e/o attività di cui all'art. 8 della presente disciplina, in relazione alle attività che in esse si svolgono o agli usi previsti, non si esaurisce con le acque di prima pioggia, bensì si protrae nell'arco di tempo dell'evento meteorico, anche le acque di seconda pioggia sono sottoposte alla stessa disciplina delle acque di prima pioggia. Al fine di contenere il quantitativo di acque da sottoporre a trattamento, nonché limitare il carico inquinante, è consentito il frazionamento delle reti di raccolta e l'adozione di misure atte a prevenire il dilavamento.*

Le acque meteoriche potenzialmente contaminate, a mezzo di un collettamento interno, saranno inviate alla vasca D108, all'interno della quale avverrà una separazione solido-liquido.

La Vasca D108 ha un Volume utile  $\approx 634$  m<sup>3</sup>.

La superficie scolante è pari a 46.678 m<sup>2</sup> quindi il volume di acqua ricadente nella definizione di acque di prima pioggia è compreso tra 143,0 – 286,0 m<sup>3</sup>.

Dalle informazioni di cui sopra, si evince come il volume utile della vasca D108 (pari a 634 m<sup>3</sup>), sia in grado di accumulare tutto il volume di acqua di prima pioggia (pari a 286 m<sup>3</sup>) derivante dalle aree potenzialmente contaminate con un certo margine (circa il 220% in più), non considerando il continuo trasferimento (tramite pompe) dalla vasca D108 verso l'impianto biologico della società Versalis, da cui, dopo trattamento, vengono scaricate in mare attraverso il punto di scarico denominato Scarico N°2 – Policentrica Est.

Qualora, per le forti precipitazioni, il volume utile della vasca sia utilizzato interamente, il progetto prevede l'installazione di uno stramazzo per le acque di seconda pioggia che prevede il loro scarico nella rete acque bianche, che costituisce una delle reti fognarie separate gestite dalla società Versalis, che opera un trattamento, prima dell'immissione al corpo ricettore tramite lo Scarico N°1 - Policentrica Ovest.

Mentre, tutte le acque meteoriche non contaminate, provenienti da piazzali e silerie, prima di essere immesse nella rete acque bianche, che costituisce una delle reti fognarie separate gestite dalla società Versalis, attraversano vasche trappola (separazione solido – liquido). Versalis opera un trattamento, prima dell'immissione al corpo ricettore tramite lo Scarico N°1 - Policentrica Ovest.

**Comma 10, Art. 10 del R.R. 26/2013**

*10. Durante le precipitazioni atmosferiche non possono essere scaricate le acque di prima pioggia trattate in qualsiasi recapito finale.*

Come descritto nelle sezioni precedenti:

- le acque meteoriche di prima pioggia, potenzialmente contaminate, saranno inviate alla vasca D108, all'interno della quale avverrà una separazione solido-liquido e quindi, mediante pompe, sono inviate ad un impianto di trattamento biologico gestito dalla società Versalis.

- le acque meteoriche non contaminate, prima di essere immesse nella rete acque bianche, che costituisce una delle reti fognarie separate gestite dalla società Versalis, attraversano vasche trappola (separazione solido – liquido).



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC  
Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi**

**Art. 11 del R.R. 26/2013**

*1. Fermo restando l'obbligo, ove tecnicamente possibile, di riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento finalizzato alle necessità irrigue, domestiche, industriali ed altri usi consentiti dalla legge, le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, opportunamente trattate secondo quanto stabilito dall'art. 10 del presente Regolamento, nei casi in cui ci sia eccedenza delle stesse acque recuperate per gli usi consentiti, ovvero l'impossibilità di riutilizzo, sono recapitate secondo il seguente ordine preferenziale:*

- a) rete fognaria nera, nel rispetto delle prescrizioni regolamentari del Soggetto Gestore per scarichi di tipo industriale e previa valutazione della compatibilità qualitativa e quantitativa del sistema fognario/depurativo;*
- b) acque superficiali compresi i corpi idrici artificiali;*
- c) corsi d'acqua episodici, naturali ed artificiali, suolo e strati superficiali del sottosuolo, qualora l'Autorità competente accerti l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, di utilizzare i recapiti precedentemente elencati.*

In considerazione della disponibilità discontinua delle acque meteoriche e del fatto che la Basell si trova all'interno di un polo Petrolchimico integrato dove si dispone già di infrastrutture esistenti (rete fognaria acque di processo e rete fognaria acque bianche) gestite dalla società Versalis, ulteriori investimenti in sistemi di trattamento e riutilizzo delle acque non trovano ragionevole giustificazione.

**Art. 12 del R.R. 26/2013**

- 1. Le superfici scolanti delle attività di cui all'art. 8 della presente disciplina devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio.*
- 2. Nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti.*
- 3. I materiali derivanti dalle operazioni (...) devono essere smaltiti come rifiuti (...).*

La Basell effettua controlli giornalieri visivi delle aree di impianto ed effettua pulizie giornaliere nelle aree dei piazzali e sileria. Inoltre, in caso di sversamento, la buona pratica operativa prevede una immediata raccolta del materiale sversato e la pulizia mediante idoneo materiale assorbente inerte. Tutti i materiali derivanti dalle pulizie sono gestiti come rifiuti, ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/2006.



## Commissione Istruttoria IPPC Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi

### **6. Valutazione di conformità alle BAT**

Il MATTM, con nota prot. 13212/DVA del 24/05/2019, nel comunicare la procedibilità dell'istanza di modifica sostanziale dell'AIA per gli interventi progettati dal Gestore sull'assetto degli scarichi idrici, ha nel contempo avviato il procedimento di riesame dell'AIA per l'adeguamento dell'impianto alle BAT di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione europea del 30/05/2016 "che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica".

In esito a detta nota, il Gestore ha inviato il 15/07/2019 la documentazione contenente il confronto tra quanto previsto dalla citata decisione di esecuzione 2016/902 del 30/05/2016 e quanto applicato nello stabilimento di Brindisi. Si riporta di seguito la tabella con tale confronto fornita dal Gestore.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized capital letter 'A' with a horizontal line extending to the right.



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi**

	<b>Migliore tecnica disponibile</b>	<b>Applicabile</b>	<b>Applicato</b>	<b>Descrizione</b>
BAT 1	<p>Per migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nell'istituire e attuare un sistema di gestione ambientale avente tutte le seguenti caratteristiche:</p> <p>i) impegno della direzione, compresi i dirigenti di alto grado;</p> <p>ii) definizione da parte della direzione di una politica ambientale che prevede miglioramenti continui dell'installazione;</p> <p>iii) pianificazione e attuazione delle procedure, degli obiettivi e dei traguardi necessari, congiuntamente alla pianificazione finanziaria e agli investimenti;</p> <p>iv) attuazione delle procedure, prestando particolare attenzione a:</p> <p>a) struttura e responsabilità;</p> <p>b) assunzione, formazione, sensibilizzazione e competenza;</p> <p>c) comunicazione;</p> <p>d) coinvolgimento del personale;</p> <p>e) documentazione;</p> <p>f) controllo efficace dei processi;</p> <p>g) programmi di manutenzione;</p> <p>h) preparazione e risposta alle situazioni di emergenza;</p> <p>i) assicurazione del rispetto della legislazione ambientale;</p> <p>v) controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive, prestando particolare attenzione a:</p>	Applicabile	Applicata	<p>BPI ha implementato un Sistema di gestione Ambientale, secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015. Il Sistema di Gestione è certificato dall'organismo di certificazione DNV-GL: n. certificato 253474-2018-AE-GERDAkKS del 31 luglio 2018 (valido fino al 26 giugno 2021).</p> <p>Il SGA implementato risponde a tutte le caratteristiche richieste.</p> <p>BPI ha identificato sia i flussi di acque reflue che degli effluenti gassosi provenienti dai propri impianti.</p> <p>Presso BPI sono implementati i seguenti documenti del SGA:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Politica HSEQ</li><li>- HSEQ-000 Manuale del sistema integrato HSEQ;</li><li>- HSEQ-001 Procedura della funzione HSEQ</li><li>- HSEQ-002 Permessi di lavoro</li><li>- HSEQ-003 Gestione modifiche e/o cambiamenti</li><li>- HSEQ-004 Gestione delle verifiche ispettive interne integrate</li><li>- HSEQ-005 Gestione rifiuti</li><li>- HSEQ-010 Redazione e gestione registro dati ambientali</li><li>- HSEQ-014 Compiti e responsabilità della gestione ed utilizzo della rete idrica e sistemi antincendio</li><li>- HSEQ-018 Classificazione, comunicazione e indagine degli incidenti</li><li>- HSEQ-024 Gestione delle informazioni relative alle sostanze e/o prodotti utilizzati nello stabilimento (SdS)</li><li>- HSEQ-029 Azioni correttive</li><li>- HSEQ-031 Preparazione ed identificazione procedure, istruzioni operative</li><li>- HSEQ-035 Gestione comunicazioni relative all'AIA</li><li>- HSEQ-036 Ispezione organi vigilanza e controllo enti esterni</li><li>- HSEQ-038 Gestione del piano di monitoraggio e controllo AIA</li></ul>



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC  
Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi**

<b>Migliore tecnica disponibile</b>	<b>Applicabile</b>	<b>Applicato</b>	<b>Descrizione</b>
<p>a) monitoraggio e misurazione (cfr. anche la relazione di riferimento sul monitoraggio delle emissioni in aria e in acqua da impianti IED — ROM); b) misure preventive e correttive; c) tenuta di registri; d) audit indipendente (ove praticabile) interno o esterno, al fine di determinare se il sistema di gestione ambientale sia conforme a quanto previsto e se sia stato attuato e aggiornato correttamente; vi) riesame del sistema di gestione ambientale da parte dei dirigenti di alto grado al fine di accertarsi che continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace; vii) attenzione allo sviluppo di tecnologie più pulite; viii) considerazione degli impatti ambientali dovuti ad un eventuale dismissione dell'impianto, sin dalla fase di progettazione di un nuovo impianto e durante il suo intero ciclo di vita; ix) svolgimento di analisi comparative settoriali su base regolare; x) piano di gestione dei rifiuti (cfr. BAT 13). In particolare per le attività del settore chimico, la BAT consiste nell'includere gli elementi seguenti nel sistema di gestione ambientale:</p>			<ul style="list-style-type: none"><li>– HSEQ-042 Apertura linea di torcia in esercizio</li><li>– HSEQ-043 Formazione, informazione, addestramento e verifica apprendimento</li><li>– HSEQ-044 Analisi e gestione dei rischi</li><li>– HSEQ-045 Iter procedurale sviluppo modifiche D.Lgs. 105/15</li><li>– HSEQ-046 Gestione piano di monitoraggio CO2</li><li>– HSEQ-047 Gestione comunicazione interna</li><li>– HSEQ-048 Definizione degli obiettivi e traguardi di miglioramento, riesame e miglioramento continuo del sistema di gestione integrato (sicurezza, ambiente, salute e qualità) e del sistema di gestione OE (operational excellence) HSEQ-052 Gestione emissione VOC e piano LDAR</li><li>– HSEQ-061 Gestione del sistema torce</li></ul>



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC  
Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi**

	<b>Migliore tecnica disponibile</b>	<b>Applicabile</b>	<b>Applicato</b>	<b>Descrizione</b>
	<p>xi) per gli impianti/siti con più operatori, adozione di una convenzione che stabilisce i ruoli, le responsabilità e il coordinamento delle procedure operative di ciascun operatore di impianto al fine di rafforzare la cooperazione tra i diversi operatori;</p> <p>xii) istituzione di inventari dei flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi (cfr. BAT 2). In alcuni casi, il sistema di gestione ambientale prevede anche:</p> <p>xiii) un piano di gestione degli odori (cfr. BAT 20);</p> <p>xiv) un piano di gestione del rumore (cfr. BAT 22).</p>			
BAT 2	<p>Al fine di favorire la riduzione delle emissioni in acqua e in aria e del consumo di risorse idriche, la BAT consiste nell'istituire e mantenere, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un inventario dei flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi, con tutte le seguenti caratteristiche</p>	Applicabile	Applicato	BPI ha identificato i flussi di acque reflue e emissioni in atmosfera provenienti dai propri impianti/attività
	<p>i) informazioni sui processi chimici di produzione, compresi:</p> <p>a) equazioni di reazioni chimiche, che indichino anche i sottoprodotti;</p> <p>b) schemi semplificati di flusso di processo che indichino l'origine delle emissioni;</p>	Applicabile	Applicato	<p>Presso il sito sono presenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- P&amp;I del processo produttivo</li><li>- Manuali operativi di impianto</li></ul> <p>Tutti i punti di emissione e gli scarichi idrici attualmente presenti nel sito sono autorizzati con l'AIA rilasciata dal MATTM con DVA-DEC-2010-807 del 10/11/2010 ss.mm.ii..</p>



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC  
Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi**

<b>Migliore tecnica disponibile</b>	<b>Applicabile</b>	<b>Applicato</b>	<b>Descrizione</b>
c) descrizioni delle tecniche integrate con il processo e del trattamento delle acque reflue/degli scarichi gassosi alla sorgente, con indicazione delle loro prestazioni.			Tutti i monitoraggi effettuati sulle acque reflue e sulle emissioni in atmosfera sono riportati in appositi registri, al fine di valutarne sia il rispetto ai valori limite sia le prestazioni ambientali. Con la modifica presentata (ID122/10050), presso il sito saranno presenti i seguenti punti di scarico: <ul style="list-style-type: none"><li>- AII: Acque di processo;</li><li>- MII: acque meteoriche potenzialmente contaminate e acque di pozzo, chiarificate e demi;</li><li>- P9T/3, P9T/4, PP2/A: acque di raffreddamento;</li><li>- Acque meteoriche non contaminate;</li><li>- Acque assimilabili alle domestiche (servizi igienici).</li></ul> Presso il sito sono presenti 35 punti di emissione provenienti dagli impianti PP2, P9T e PPS. Tutti i punti di emissione sono autorizzati con l'AIA.
ii) informazioni, quanto più possibile complete, riguardo alle caratteristiche dei flussi delle acque reflue, tra cui: <ul style="list-style-type: none"><li>a) valori medi e variabilità della portata, del pH, della temperatura e della conducibilità;</li><li>b) valori medi di concentrazione e di carico degli inquinanti/parametri pertinenti (ad es. COD/TOC, composti azotati, fosforo, metalli, sali, determinati composti organici) e loro variabilità;</li><li>c) dati sulla bioeliminabilità [ad esempio BOD, rapporto BOD/COD, test Zahn-Wellens, potenziale di inibizione biologica (ad es. nitrificazione)];</li></ul>	Applicabile	Applicato	In merito alle acque reflue, BPI monitora: <ul style="list-style-type: none"><li>- Scarico AII (già presente presso il sito e rilocato/rinominato con la modifica presentata - ID122/10050):<ul style="list-style-type: none"><li>- monitoraggio in continuo di portata, pH e temperatura;</li><li>- monitoraggio mensile di COD, Solidi Sospesi Totali, Idrocarburi totali e Tensioattivi.</li></ul></li><li>- Scarico MII (introdotto con la modifica presentata - ID122/10050):<ul style="list-style-type: none"><li>- monitoraggio in continuo di portata;</li><li>- monitoraggio mensile di COD, Solidi Sospesi Totali, Idrocarburi totali e Tensioattivi.</li></ul></li><li>- Scarichi P9T/3, P9T/4, PP2/A (già presenti presso il sito e non modificati):<ul style="list-style-type: none"><li>- monitoraggio in continuo di portata;</li></ul></li></ul>



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC  
Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi**

Migliore tecnica disponibile	Applicabile	Applicato	Descrizione
iii) informazioni, quanto più possibile complete, riguardo alle caratteristiche dei flussi degli scarichi gassosi, tra cui: a. valori medi e variabilità della portata e della temperatura; b. valori medi di concentrazione e di carico degli inquinanti/parametri pertinenti (ad es. COV, CO, NOX, SOX, cloro, acido cloridrico) e loro variabilità; c. infiammabilità, limiti di esplosività inferiori e superiori, reattività; d. presenza di altre sostanze che possono incidere sul sistema di trattamento degli scarichi gassosi o sulla sicurezza dell'impianto (es. ossigeno, azoto, vapore acqueo, polveri).	Applicabile	Applicato	- monitoraggio mensile di Temperatura, pH, COD, BOD5, Solidi Sospesi Totali, Idrocarburi totali, Tensioattivi e Cloro libero residuo  In merito alle emissioni in atmosfera: – 1/P9T, 2/P9T, 3/P9T, 6/P9T, 13/P9T, 14/PPS, 15/PPS, 16/PPS, 17/PP2, 18/PP2, 19/PP2, 23/PP2, 24/P9T, 25/P9T, 26/P9T, 27/PP2, 28/P9T, 40/P9T, 41/PP2, 42/P9T sono Sotto soglia di rilevanza; – 7/P9T, 9/P9T, 10/P9T, 11/P9T, 12/P9T, 20/PP2, 21/PP2, 22/PP2, 29/P9T, 30/PP2, 31/P9T, 34/P9T, 37A/PP2, 43A/P9T, 43B/P9T sono monitorati: a) semestralmente le polveri totali, temperatura-e portata; b) annualmente le COV  I risultati dei monitoraggi sono riportati in un registro informatico.



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC  
Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi**

	<b>Migliore tecnica disponibile</b>	<b>Applicabile</b>	<b>Applicato</b>	<b>Descrizione</b>
BAT 3	Per le emissioni in acqua di cui all'inventario dei flussi di acque reflue (cfr. BAT 2), la BAT consiste nel monitorare i principali parametri di processo (compreso il monitoraggio continuo della portata, del pH e della temperatura delle acque reflue) in punti chiave (ad esempio, ai punti di ingresso del pretrattamento e del trattamento finale).	Applicabile	Applicato	<p>In merito alle acque reflue, BPI monitora:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Scarico AII (già presente presso il sito e rilocato/rinominato con la modifica presentata - ID122/10050):<ul style="list-style-type: none"><li>- monitoraggio in continuo di portata, pH e temperatura;</li><li>- monitoraggio mensile di COD, Solidi Sospesi Totali, Idrocarburi totali e Tensioattivi.</li></ul></li><li>- Scarico MII (introdotto con la modifica presentata - ID122/10050):<ul style="list-style-type: none"><li>- monitoraggio in continuo di portata;</li><li>- monitoraggio mensile di COD, Solidi Sospesi Totali, Idrocarburi totali e Tensioattivi.</li></ul></li><li>- Scarichi P9T/3, P9T/4, PP2/A (già presenti presso il sito e non modificati):<ul style="list-style-type: none"><li>- monitoraggio in continuo di portata;</li><li>- monitoraggio mensile di Temperatura, pH, COD, BOD5, Solidi Sospesi Totali, Idrocarburi totali, Tensioattivi e Cloro libero residuo.</li></ul></li></ul> <p>I punti di campionamento P9T/3, P9T/4, PP2/A sono ubicati a monte dell'immissione nella rete fognaria (gestita dalla società Versalis). I nuovi punti di campionamento AII ed MII sono ubicati a valle dell'impianto di pretrattamento interno ed a monte della rete fognaria (gestita dalla società Versalis S.p.A..</p>
BAT 4	La BAT consiste nel monitorare le emissioni in acqua conformemente alle norme EN, quanto meno alla frequenza minima indicata qui di seguito. Qualora non siano disponibili norme EN, le BAT consistono nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.	Applicabile	Applicato	<p>La BAT stabilisce frequenza minima di monitoraggio e metodi per la misura di parametri di processo. Gli unici parametri pertinenti nel caso in esame sono COD e SST per i quali la BAT indica una <u>frequenza</u> giornaliera con possibilità di adeguamento qualora la serie di dati indichi chiaramente una sufficiente stabilità.</p>



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC  
Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi**

Migliore tecnica disponibile		Applicabile	Applicato	Descrizione	
<b>Parametro</b>	<b>Standard</b>	<b>Frequenza</b>		<p>In tutti i punti di scarico viene monitorato il COD e i solidi sospesi totali con frequenza mensile. La frequenza mensile, stabilita dal PMC Le metodiche sono quelle previste dal PMC, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- COD: ISO15705:2002 equivalente al metodo APAT-IRSA 5130;</li> <li>- Solidi Sospesi Totali: APAT-IRSA 2090B.</li> </ul> <p>Il monitoraggio del TOC costituisce un'alternativa al monitoraggio del COD.</p>	
TOC	EN 1484	Giornaliera	No		No
COD	-		Si		Si
Sol. Sosp. tot	EN 872		Si		Si
Azoto tot	EN 12260		No		No
Azoto inor. tot	Varie norme		No		No
Fosforo tot	Varie norme		No		No
Alogeni organici assorbibili (AOX)	EN ISO 9562		No		No
<b>Metalli</b>					
Cr	Varie norme	Mensile	No	No	
Cu	Varie norme				
Ni	Varie norme				
Zn	Varie norme				
Pb	Varie norme				
Altri metalli, se rilevanti	Varie norme				



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC  
Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi**

Migliore tecnica disponibile			Applicabile	Applicato	Descrizione
<b>Tossicità</b>					
Uova di pesce (Danio rerio)	EN ISO 15088	Da decidere in base a una valutazione del rischio, dopo una caratterizzazione iniziale	No	No	
Daphnia (Daphnia magna Straus)	EN ISO 6341				
Batteri luminescenti (Vibrio fischeri)	EN ISO - 11348-1 - 11348-2 - 11348-3				
Lemna (Lemna minor)	EN ISO 20079				
Alghe	EN ISO - 8692 - 10253 - 10710				



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC  
Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi**

	<b>Migliore tecnica disponibile</b>	<b>Applicabile</b>	<b>Applicato</b>	<b>Descrizione</b>
BAT 5	<p>La BAT consiste nel monitorare periodicamente le emissioni diffuse di COV in aria provenienti da sorgenti pertinenti attraverso un'adeguata combinazione delle tecniche da I a III o, se sono presenti grandi quantità di COV, tutte le tecniche da I a III:</p> <p>I. metodi di «sniffing» (ad es. con strumenti portatili conformemente alla norma EN 15446) associati a curve di correlazione per le principali apparecchiature;</p> <p>II. tecniche di imaging ottico per la rilevazione di gas;</p> <p>III. calcolo delle emissioni in base a fattori di emissione convalidati periodicamente (ad esempio, una volta ogni due anni) da misurazioni.</p> <p>Quando sono presenti quantità significative di COV, lo screening e la quantificazione delle emissioni dall'installazione mediante campagne periodiche con tecniche ottiche basate sull'assorbimento, come la tecnica DIAL (radar ottico ad assorbimento differenziale) o la tecnica SOF (assorbimento infrarossi dei flussi termici e solari) costituiscono un'utile tecnica complementare alle tecniche da I a III.</p>	Applicabile	Applicato	<p>Le emissioni diffuse e fuggitive di COV sono monitorate tramite un programma LDAR (EPA 453/95).</p> <p>Il programma implementato, come previsto dal PIC e dal PMC prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Censimento emittori (valvole, flange, pompe, compressori, etc...)</li><li>– Monitoraggio delle perdite, effettuato annualmente;</li><li>– Interventi effettuati per la riduzione delle perdite;</li><li>– Report annuale.</li></ul> <p>Il monitoraggio è eseguito secondo quanto previsto dallo standard EPA Method 21.</p> <p>BPI ha implementato, nell'ambito del SGA, la procedura HSEQ-052 Gestione emissione VOC e piano LDAR.</p>



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC  
Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi**

	<b>Migliore tecnica disponibile</b>	<b>Applicabile</b>	<b>Applicato</b>	<b>Descrizione</b>
BAT 6	La BAT consiste nel monitorare periodicamente le emissioni di odori provenienti dalle sorgenti pertinenti, conformemente alle norme EN.	Non applicabile		Come già evidenziata in fase istruttoria per l'AIA rilasciata dal MATTM con DVA-DEC-2010-807 del 10/11/2010 ss.mm.ii., i processi produttivi della BPI non presentano operazioni unitarie e/o fenomeni associati a questo aspetto ambientale. Pertanto ad oggi sia il PIC che il PMC non prevedono il monitoraggio periodico delle emissioni di odori. Ad oggi non si segnalano particolari criticità in materia di emissioni odorigene. BPI ha implementato, nell'ambito del SGA, la procedura HSEQ-052 Gestione emissione VOC e piano LDAR. BPI ha implementato un programma LDAR in accordo al PIC e PMC.
BAT 7	Per ridurre il consumo di acqua e la produzione di acque reflue, la BAT consiste nel ridurre il volume e/o il carico inquinante dei flussi di acque reflue, incentivare il riutilizzo di acque reflue nel processo di produzione e recuperare e riutilizzare le materie prime.	Non applicabile		La maggior parte delle acque utilizzate nel processo produttivo sono destinate al raffreddamento degli impianti. BPI utilizza acqua di mare a ciclo aperto per raffreddare l'acqua demineralizzata, che opera a ciclo chiuso, in sezioni dedicate degli impianti di produzione e delle sezioni di estrusione. Lo scambio termico avviene mediante scambiatori di calore del tipo a piastre. Non è possibile il riuso delle acque reflue nel processo di produzione.



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC  
Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi**

	<b>Migliore tecnica disponibile</b>	<b>Applicabile</b>	<b>Applicato</b>	<b>Descrizione</b>
BAT 8	Al fine di impedire la contaminazione dell'acqua non inquinata e ridurre le emissioni nell'acqua, la BAT consiste nel separare i flussi delle acque reflue non contaminate dai flussi delle acque reflue che necessitano di trattamento.	Applicabile	Applicato	<p>Tutte le acque reflue prodotte nel sito BPI sono inviate alle reti gestite dalla società Versalis S.p.A., quali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Rete acque reflue di processo: in questa rete sono convogliate le acque reflue di processo e le acque meteoriche provenienti dalle aree di impianto potenzialmente contaminate, incluse le eventuali acque antincendio e di lavaggio delle medesime aree.</li><li>– Rete acque bianche: in questa rete sono convogliate le acque di raffreddamento e le acque meteoriche non contaminate provenienti da piazzali, magazzini e silerie;</li><li>– Rete acque domestiche: in questa rete sono convogliate le acque sanitarie.</li></ul> <p>La modifica relativa agli interventi di miglioramento degli scarichi idrici, è stata proposta secondo la filosofia di ridurre la quantità di acqua destinata alla rete acque di processo. Infatti il progetto prevede la separazione dei flussi delle acque di processo con le acque meteoriche, acque di pozzo e chiarificate.</p>
BAT 9	Per evitare emissioni incontrollate nell'acqua, la BAT consiste nel garantire un'adeguata capacità di stoccaggio di riserva per le acque reflue prodotte in condizioni operative diverse da quelle normali, sulla base di una valutazione dei rischi (tenendo conto, ad esempio, della natura dell'inquinante, degli effetti su ulteriori trattamenti e dell'ambiente ricevente), e nell'adottare ulteriori misure appropriate (ad esempio, controllo, trattamento, riutilizzo).	Applicabile	Applicato	<ul style="list-style-type: none"><li>– Acque di raffreddamento e acque meteoriche non contaminate: dette acque sono destinate alla rete fognaria acque bianche (gestita dalla società Versalis). Queste sono trattate dal gestore (Versalis), prima di essere scaricate in mare, tramite un sistema di separazione solido – liquido.</li><li>– Acque di processo: con la modifica relativa agli interventi di miglioramento degli scarichi idrici, queste saranno convogliate ad una vasca di separazione solido/liquido denominata D108A, dove avverrà la separazione del materiale, con l'affioramento dei materiali leggeri e la sedimentazione di quelli pesanti. Vengono poi inviate, tramite un sistema di pompe, all'impianto di trattamento biologico gestito dalla società Versalis.</li></ul>



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC  
Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi**

	<b>Migliore tecnica disponibile</b>	<b>Applicabile</b>	<b>Applicato</b>	<b>Descrizione</b>
				<ul style="list-style-type: none"><li>- Acque meteoriche potenzialmente contaminate: con la modifica relativa agli interventi di miglioramento degli scarichi idrici si prevede la separazione del flusso delle acque di processo da quello delle acque meteoriche potenzialmente contaminate, quali:<ul style="list-style-type: none"><li>- le acque meteoriche potenzialmente contaminate provenienti dagli impianti produttivi (P9T, PP2 e PPS) e dal deposito temporaneo dei rifiuti (Area 11);</li><li>- le acque utilizzate per l'antincendio delle medesime aree produttive</li><li>- le acque utilizzate per il lavaggio delle medesime aree produttive.</li></ul>Le acque meteoriche potenzialmente contaminate, tramite collettamento interno, saranno inviate alla vasca D108, all'interno della quale avverrà una separazione solido-liquido, e da qui inviate, tramite pompe, all'impianto di trattamento biologico gestito dalla società Versalis. Il volume utile della vasca D108 (pari a 634 m3), è in grado di accumulare tutto il volume di acqua di prima pioggia (pari a 286 m3) derivante dalle aree potenzialmente contaminate con un ampio margine (circa il 220% in più), non considerando il continuo trasferimento (tramite pompe) dalla vasca D108 verso l'impianto biologico della società Versalis.</li><li>- Acque sanitarie sono raccolte in una apposita vasca, quindi trasferite, a mezzo pompe, all'impianto di trattamento biologico gestito dalla società Versalis.</li></ul>
BAT 10	Al fine di ridurre le emissioni nell'acqua, la BAT consiste nell'utilizzare una strategia integrata di gestione e trattamento delle acque reflue che comprenda un'adeguata combinazione delle tecniche riportate qui di seguito, nell'ordine indicato	Applicabile	Applicato	



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC  
Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi**

<b>Migliore tecnica disponibile</b>	<b>Applicabile</b>	<b>Applicato</b>	<b>Descrizione</b>
a) Tecniche processo integrate: tecniche che riducono la formazione di inquinanti dell'acqua	Sì	Sì	BPI prevede controlli periodici degli impianti e attività manutentive al fine di evitare lo scarico di sostanze inquinanti nelle acque di processo.
b) Recupero di inquinanti alla fonte: tecniche di recupero degli inquinanti prima dello scarico nel sistema di raccolta delle acque reflue	No	No	
c) Pretrattamento delle acque di scarico: tecniche per abbattere gli inquinanti prima del trattamento finale delle acque di scarico; i pretrattamenti possono essere realizzati fuori dalla sorgente o in flussi combinati.	Sì	Sì	<ul style="list-style-type: none"><li>– Le acque meteoriche non contaminate, prima di essere immesse nella rete fognaria delle acque bianche (gestita dalla società Versalis) attraversano delle vasche trappola.</li><li>– Le acque di processo, prima di essere immesse nella rete di raccolta (gestita dalla società Versalis) sono convogliate alla vasca D108A, dove avviene la separazione con l'affioramento dei materiali leggeri e la sedimentazione di quelli pesanti.</li><li>– Le acque meteoriche potenzialmente contaminate, le acque di pozzo e, chiarificate, prima di essere immesse nella rete di raccolta (gestita da Versalis) sono convogliate alla vasca D108, dove avviene la separazione con l'affioramento dei materiali leggeri e la sedimentazione di quelli pesanti</li></ul>
d) Trattamento finale delle acque di scarico: trattamento finale delle acque di scarico tramite, per esempio, trattamento preliminare e primario, trattamento biologico, rimozione dell'azoto, del fosforo e tecniche di rimozione finale di solidi, prima dello scarico a un corpo idrico recettore.	Non applicabile		<ul style="list-style-type: none"><li>– Le acque reflue di processo, una volta coltate, sono inviate, tramite un sistema di pompe, all'impianto di trattamento biologico gestito dalla società Versalis.</li><li>– Le acque meteoriche potenzialmente contaminate (acque di prima pioggia) sono gestite come le acque reflue di processo.</li><li>– Le acque meteoriche non contaminate (acque di seconda pioggia) sono destinate alla rete fognaria acque bianche, gestita dalla società Versalis.</li></ul>



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC  
Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi**

	<b>Migliore tecnica disponibile</b>	<b>Applicabile</b>	<b>Applicato</b>	<b>Descrizione</b>
				– Le acque reflue sanitarie sono inviate all'impianto di trattamento biologico gestito dalla società Versalis.
BAT 11	Al fine di ridurre le emissioni nell'acqua, la BAT consiste nel pretrattare, mediante tecniche appropriate, le acque reflue che contengono sostanze inquinanti che non possono essere trattate adeguatamente durante il trattamento finale.	Applicabile	Applicato	Al fine di ridurre alcuni inquinanti nelle acque reflue, quali solidi, oli e/o idrocarburi, sono presenti pretrattamenti prima dell'immissione delle acque nelle reti gestite dalla società Versalis. Nello specifico: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Le acque meteoriche non contaminate, prima di essere immesse nella rete fognaria delle acque bianche (gestita dalla società Versalis) attraversano delle vasche trappola.</li> <li>– Le acque di processo, prima di essere immesse nella rete di raccolta (gestita dalla società Versalis) sono convogliate alla vasca D108A, dove avviene la Separazione con l'affioramento dei materiali leggeri e la sedimentazione di quelli pesanti.</li> <li>– Le acque meteoriche potenzialmente contaminate, le acque di pozzo e chiarificate, prima di essere immesse nella rete di raccolta (gestita da Versalis) sono convogliate alla vasca D108, dove avviene la Separazione con l'affioramento dei materiali leggeri e la sedimentazione di quelli pesanti.</li> </ul>
BAT 12	Al fine di ridurre le emissioni nell'acqua, la BAT consiste nell'utilizzare un'adeguata combinazione delle tecniche di trattamento finale delle acque reflue.	Non applicabile		BPI immette le proprie acque reflue nelle reti fognarie gestite dalla società Versalis. Detta società provvede al trattamento finale delle acque reflue, prima dell'immissione nel corpo idrico superficiale.
	<b>Trattamento preliminare e primario</b>			
	Equalizzazione (tutti gli inquinanti)			
	Neutralizzazione (acidi, alcali)			
	Separazione fisica: barriere, setacci, dissabbiatori, separatori di grassi, cisterne per la sedimentazione primaria (solidi sospesi, oli e grassi).			



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC  
Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi**

Migliore tecnica disponibile	Applicabile	Applicato	Descrizione
<b>Trattamento biologico</b>			
Processi ai fanghi attivi (Composti organici biodegradabili)			
Bioreattore a membrane (Composti organici biodegradabili)			
<b>Rimozione dell'azoto</b>			
Nitrificazione / denitrificazione biologiche Idrogeno totale, ammoniaca			
<b>Rimozione del fosforo</b>			
Precipitazione chimica Fosforo			
<b>Eliminazione dei solidi</b>			
Coagulazione e flocculazione (Solidi sospesi)			
Sedimentazione (Solidi sospesi)			
Filtrazione (es. filtrazione della sabbia, microfiltrazione, ultrafiltrazione) (Solidi sospesi)			
Flottazione (Solidi sospesi)			
<b>Livelli di emissione associati alla BAT per le emissioni nell'acqua</b>			
livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per le emissioni nell'acqua di cui alla, tabella 1, tabella 2 e tabella 3 si applicano alle emissioni dirette in un corpo idrico ricettore, dovute a: I. le attività di cui dell'allegato I, sezione 4, della direttiva 2010/75/CE; II. gli impianti di trattamento a gestione indipendente di acque reflue di cui al punto	Non applicabile		Essendo i limiti di emissioni applicabile alle emissioni dirette in un corpo idrico ricettore, queste non sono applicabili a BPI, in quanto le acque reflue prodotte sono destinate alla reti fognarie e non, gestite dalla società Versalis, che provvede poi, dopo opportuno trattamento, allo scarico delle acque nel corpo idrico ricettore.



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC  
Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi**

	<b>Migliore tecnica disponibile</b>	<b>Applicabile</b>	<b>Applicato</b>	<b>Descrizione</b>
	<p>6.11 dell'allegato I della direttiva 2010/75/UE, a condizione che il principale carico inquinante provenga dalle attività di cui all'allegato I, sezione 4, della direttiva in questione;</p> <p>III. il trattamento combinato di acque reflue di diverse provenienze, a condizione che il principale carico inquinante provenga dalle attività di cui all'allegato I, sezione 4, della direttiva 2010/75/UE.</p>			
BAT 13	<p>Per prevenire o, qualora ciò non sia possibile, ridurre la quantità di rifiuti inviati allo smaltimento, la BAT consiste nell'adottare e attuare, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione dei rifiuti, che garantisca, in ordine di priorità, la prevenzione dei rifiuti, la loro preparazione in vista del riutilizzo, il loro riciclaggio o comunque il loro recupero.</p>	Applicabile	Applicato	<p>BPI, nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale, ha implementato la procedura HSEQ-005 Gestione dei rifiuti, che ha lo scopo della gestione dei rifiuti, prodotti all'interno del sito, secondo le prescrizioni dell'AIA e della Parte IV del D.Lgs. 152/2006.</p> <p>BPI ha come priorità:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– la prevenzione dei rifiuti.</li><li>– La destinazione dei rifiuti, ove possibile, alle attività di recupero.</li></ul> <p>Inoltre, BPI ha presentato una richiesta di modifica per la qualificazione di alcuni scarti polimerici di produzione non più come rifiuti, ma come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184- bis del D.Lgs. 152/2006.</p>
BAT 14	<p>Per ridurre il volume dei fanghi delle acque reflue che richiedono trattamenti ulteriori o sono destinati allo smaltimento, e diminuire l'impatto ambientale potenziale, la BAT consiste nell'utilizzare una tecnica o una combinazione di tecniche tra quelle indicate di seguito.</p>	Non applicabile		<p>BPI non produce fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue. Periodicamente provvede alla pulizia delle vasche trappola e delle vasche D108 e D108A.</p> <p>I rifiuti derivanti dalla pulizia delle vasche sono gestiti secondo quanto previsto dal PIC dell'AIA e dalla Parte IV del D.Lgs. 152/2006.</p>



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC  
Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi**

<b>Migliore tecnica disponibile</b>	<b>Applicabile</b>	<b>Applicato</b>	<b>Descrizione</b>
a) Condizionamento: condizionamento chimico (es. aggiunta di coagulanti e/o flocculanti) o condizionamento termico (es. riscaldamento) per migliorare le condizioni durante l'ispessimento e disidratazione dei fanghi. Non applicabile per fanghi organici. La necessità di condizionare dipende dalle proprietà dei fanghi o dall'attrezzatura di ispessimento/essiccazione utilizzata.			
b) Ispessimento/disidratazione: l'ispessimento può essere realizzato per sedimentazione, centrifugazione, flottazione, nastro gravitazionale o tamburi rotanti. La disidratazione può essere ottenuta con filtropressa a nastro o a piatti.			
c) Stabilizzazione: la stabilizzazione dei fanghi comprende il trattamento chimico, il trattamento termico, la digestione aerobica o la digestione anaerobica. Non applicabile in caso di fanghi inorganici. Non applicabile per manipolazioni a breve termine prima del trattamento finale.			
d) Essiccazione: il fango è essiccato tramite contatto diretto o indiretto con una fonte di calore. Non applicabile in casi in cui il			



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC  
Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi**

	<b>Migliore tecnica disponibile</b>	<b>Applicabile</b>	<b>Applicato</b>	<b>Descrizione</b>
	calore di scarto non è disponibile o non può essere utilizzato			
BAT 15	Al fine di agevolare il recupero dei composti e la riduzione delle emissioni in aria, la BAT consiste nel confinare le sorgenti di emissione e nel trattare le emissioni, ove possibile.	Applicabile	Applicato	Tutte le emissioni, ove tecnicamente possibile, sono convogliate in punti di emissione. Ove necessario sono presenti sistemi di abbattimento (es. filtri a calze).
BAT 16	Al fine di ridurre le emissioni in aria, la BAT consiste nell'utilizzare una strategia integrata di gestione e trattamento degli scarichi gassosi che comprende tecniche integrate con il processo e tecniche di trattamento degli scarichi gassosi.	Applicabile	Applicato	Ad esclusione delle emissioni sotto soglia di rilevanza, tutti gli altri punti di emissioni sono dotati di filtri a calze per l'abbattimento di polveri.
BAT 17	Al fine di prevenire le emissioni nell'aria provenienti dalla combustione in torcia, la BAT consiste nel ricorrere alla combustione in torcia esclusivamente per ragioni di sicurezza o in condizioni di esercizio diverse da quelle normali (per esempio, operazioni di avvio, arresto ecc.) utilizzando una o entrambe le tecniche riportate di seguito.	Applicabile	Applicato (1)	L'utilizzo della torcia avviene come strumento di emergenza e sicurezza (lo stabilimento rientra tra quelli di soglia inferiore, ai sensi del D.Lgs. 105/15) tenendo conto delle condizioni di rischio ambientale e i possibili incidenti. Come prescritto in AIA, in torcia sono destinati n. 5 stream, quali: – Stream 1: fiamma pilota – Stream 2: stream non riconducibile a stato di emergenza, sicurezza, anomalie e guasti – Stream 3: stream riconducibile a preemergenza e sicurezza – Stream 4: stream derivante da emergenza e sicurezza – Stream 5: stream derivante da anomalie e guasti Le tecnologie che la BPI utilizza per produrre il polipropilene non richiedono invio di gas in continuo verso il sistema di torcia che, quindi, durante il normale esercizio è attivo solo con i bruciatori piloti (stream 1).



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC  
Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi**

	<b>Migliore tecnica disponibile</b>	<b>Applicabile</b>	<b>Applicato</b>	<b>Descrizione</b>
				<p>Le altre condizioni di funzionamento sono quelle indicate negli stream dal 2 al 5.</p> <p>Inoltre, BPI, nelle normali condizioni di esercizio, invia l'off-gas generato dai suoi processi produttivi, alla società Versalis, ad eccezione di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– fermate dell'impianto cracker programmate ogni 5 anni con durata di circa 2 mesi (stream 2 della tabella 2.2.2 del PMC AIA);</li><li>– fermate impreviste dell'impianto cracker (stream 3 della tabella 2.2.2 del PMC AIA);</li></ul> <p>per entrambe queste condizioni di esercizio la BPI è stata autorizzata ad inviare il flusso di off-gas nel proprio sistema di torcia</p>
	a) Corretta progettazione degli impianti: Occorre prevedere un sistema di recupero dei gas di adeguata capacità e utilizzare valvole di sicurezza ad alta integrità.	Si	Si	<p>Gli off-gas prodotti da BPI sono inviati alla società Versalis.</p> <p>Inoltre, in caso di fermata dell'impianto Versalis, per manutenzione programmata (ogni 5 anni), BPI sta implementando un sistema di ricircolo degli off-gas nel processo produttivo.</p>
	b) Gestione degli impianti: Si tratta di garantire il bilanciamento del sistema combustibile/gas e di utilizzare dispositivi avanzati di controllo dei processi	Si	Si	<p>Presso gli impianti BPI sono installati sistemi avanzati di controllo del processo, al fine di gestire, quanto più possibile, situazioni di emergenza.</p>
BAT 18	Per ridurre le emissioni nell'aria provenienti dalla combustione in torcia quando si deve necessariamente ricorrere a questa tecnica, la BAT consiste nell'applicare una delle due tecniche riportate di seguito o entrambe.	Applicabile	Applicato (1)	
	a) Progettazione corretta dei dispositivi di combustione in torcia: Ottimizzazione dell'altezza, della pressione, dell'assistenza (mediante vapore, aria o gas), del tipo di beccucci dei bruciatori (chiusi o protetti), ecc. al fine di garantire	Si	Si	<p>Presso BPI è installata una torcia di tipo Ground Flare (PK600). Questa torcia, adotta una tecnologia per la combustione del gas che rappresenta, ad oggi, la Migliore Tecnica Disponibile nel settore (BAT), basandosi su criteri di progettazione tali da garantirne un affidabile funzionamento ed efficienza di combustione</p>



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC  
Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi**

	<b>Migliore tecnica disponibile</b>	<b>Applicabile</b>	<b>Applicato</b>	<b>Descrizione</b>
	un funzionamento affidabile e senza fumo e l'efficiente combustione del gas in eccesso.			
	b) Monitoraggio e registrazione dei dati nell'ambito della gestione della combustione in torcia: Monitoraggio continuo dei gas destinati alla combustione in torcia, misurazioni della portata dei gas e stime di altri parametri [ad esempio composizione, entalpia, tasso di assistenza, velocità, tasso di portata del gas di spurgo, emissioni di inquinanti (ad esempio NOx, CO, idrocarburi, rumore)]. La registrazione dei dati relativi alle operazioni di combustione in torcia di solito include la composizione stimata/misurata del gas di torcia, la quantità misurata/stimata del gas di torcia e la durata dell'operazione. La registrazione consente di quantificare le emissioni e, potenzialmente, di prevenire future operazioni di combustione in torcia.	Sì	Sì	BPI, come prescritto dal PMC, effettua un monitoraggio dei dati relativi al funzionamento del sistema torcia. I dati monitorati e registrati sono: <ul style="list-style-type: none"><li>– data e ora inizio evento (o intervento);</li><li>– data e ora fine evento (o intervento);</li><li>– descrizione della causa;</li><li>– massa totale di gas scaricata in torcia per ogni intervento (o evento);</li><li>– portata di picco massimo (espressa in kg/h) raggiunta durante l'intervento (o l'evento);</li><li>– tempo di durata dell'intervento (o dell'evento) espresso in minuti;</li><li>– composizione media ponderale del gas nell'arco temporale dell'intervento (o dell'evento).</li><li>– PCI (kJ/mol).</li></ul> Tutti i dati sono conservati presso il sito BPI e comunicati, in forma raggruppata, all'interno della relazione annuale AIA.
BAT 19	Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni diffuse di COV nell'atmosfera, la BAT consiste nell'applicare una delle seguenti tecniche o una loro combinazione.	Applicabile	Applicato	
<b>Tecniche relative alla progettazione degli impianti</b>				



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC  
Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi**

<b>Migliore tecnica disponibile</b>	<b>Applicabile</b>	<b>Applicato</b>	<b>Descrizione</b>
a) Limitare il numero di potenziali sorgenti di emissioni	Sì	Sì	BPI utilizza componentistica di linea (valvole, flange, guarnizioni, raccordi etc.) ed apparecchiature che riducono al minimo le emissioni diffuse
b) Massimizzare gli elementi di confinamento inerenti al processo	No		
c) Scegliere apparecchiature ad alta integrità (cfr. descrizione alla sezione 6.2)	Sì	Sì	BPI sceglie ed acquista apparecchiature che riducono al minimo le emissioni diffuse
d) Agevolare le attività di manutenzione garantendo l'accesso ad apparecchiature che potrebbe avere problemi di perdite	Sì	Sì	BPI realizza i suoi impianti con un layout tale da consentire l'accesso a tutte le apparecchiature per le corrette operazioni di manutenzione
<b>Tecniche concernenti la costruzione, l'assemblaggio e la messa in servizio di impianti/apparecchiature</b>			
e) Prevedere procedure esaustive e ben definite per la costruzione e l'assemblaggio dell'impianto/apparecchiatura. Si tratta in particolare di applicare alle guarnizioni il carico previsto per l'assemblaggio dei giunti a flangia (cfr. la descrizione alla sezione 6.2)	Sì	Sì	BPI realizza i suoi impianti nel rispetto delle buone tecniche di costruzione che comprendono l'applicazione di ideone guarnizioni e coppie di serraggio secondo quanto richiesto da fornitori o da standard costruttivi
f) Garantire valide procedure di messa in servizio e consegna dell'impianto/apparecchiature nel rispetto dei requisiti di progettazione	No		
<b>Tecniche relative al funzionamento dell'impianto</b>			
g) Garantire una corretta manutenzione e la sostituzione tempestiva delle apparecchiature	Sì	Sì	BPI applica una manutenzione predittiva e preventiva sugli impianti. Inoltre, quando possibile, provvede alla sostituzione tempestiva delle apparecchiature obsolete



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC  
Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi**

	<b>Migliore tecnica disponibile</b>	<b>Applicabile</b>	<b>Applicato</b>	<b>Descrizione</b>
	h) Utilizzare un programma di rilevamento e riparazione delle perdite (LDAR) basato sui rischi (cfr. la descrizione alla sezione 6.2)	Sì	Sì	BPI ha implementato, nell'ambito del SGA, la procedura HSEQ-052 Gestione emissione VOC e piano LDAR. BPI ha implementato un programma LDAR in accordo al PIC e PMC.
	i) Nella misura in cui ciò sia ragionevole, prevenire le emissioni diffuse di COV, coltellarle alla sorgente e trattarle	No		
BAT 20	I. Al fine di prevenire o, dove non è possibile, ridurre l'emissione di odori, stabilire, implementare e rivedere regolarmente un piano di gestione degli odori, come parte del sistema di gestione ambientale, che includa i seguenti elementi	Non applicabile		Come già evidenziata in fase istruttoria per l'AIA rilasciata dal MATTM con DVA-DEC-2010-807 del 10/11/2010 ss.mm.ii., i processi produttivi della BPI non presentano operazioni unitarie e/o fenomeni associati a questo aspetto ambientale. Pertanto ad oggi sia il PIC che il PMC non prevedono il monitoraggio periodico delle emissioni di odori. Ad oggi non si segnalano particolari criticità in materia di emissioni odorogene. BPI ha implementato, nell'ambito del SGA, la procedura HSEQ-052 Gestione emissione VOC e piano LDAR. BPI ha implementato un programma LDAR in accordo al PIC e PMC.
	II. Un protocollo contenente misure adeguate e una programmazione			
	III. Un protocollo per condurre un monitoraggio degli odori			
	IV. Un protocollo per rispondere a incidenti con odori identificati			
	V. Un programma di eliminazione degli odori per individuare la/e fonte/i, per misurare l'emissione di odore, per misurare / stimare l'esposizione agli odori, per caratterizzare il contributo delle fonti e realizzare misure di eliminazione e/o riduzione			



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC  
Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi**

	<b>Migliore tecnica disponibile</b>	<b>Applicabile</b>	<b>Applicato</b>	<b>Descrizione</b>
	VI. Una revisione degli incidenti odorigeni storici, dei rimedi e una disanima delle conoscenze sugli incidenti odorigeni			
BAT 21	Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di odori derivanti dalla raccolta e dal trattamento delle acque reflue e dal trattamento dei fanghi, la BAT consiste nell'applicare una delle seguenti tecniche o una loro combinazione.	Non applicabile		I trattamenti eseguiti presso BPI sono solo di separazione solido – liquido, che non provano emissioni odorigene
	a) Ridurre al minimo i tempi di permanenza			
	b) Trattamento chimico			
	c) Ottimizzare il trattamento aerobico			
	d) Confinamento			
	e) Trattamento al termine del processo			
BAT 22	Per prevenire o, se ciò non è possibile, ridurre le emissioni sonore, la BAT consiste nel predisporre e attuare, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore che comprenda tutti gli elementi riportati di seguito: i. un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo cronoprogramma; ii. un protocollo per il monitoraggio del rumore; iii. un protocollo delle misure da adottare in caso di eventi identificati;	Applicabile	Applicato	BPI, secondo quanto previsto dal PIC e PMC, esegue periodici monitoraggi del rumore, al fine di verificare il rispetto dei valori limiti. Detti monitoraggi sono eseguiti da un tecnico competente in acustica. Inoltre, in accordo al PIC e PMC, BPI esegue, ove necessario, valutazione previsionale di impatto acustico, nel caso di nuovi impianti. La riduzione del rumore emesso dalle apparecchiature avviene con un'attenta e programmata attività di manutenzione periodica.



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC  
Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi**

	<b>Migliore tecnica disponibile</b>	<b>Applicabile</b>	<b>Applicato</b>	<b>Descrizione</b>
	iv. un programma di prevenzione e riduzione del rumore inteso a identificarne la o le sorgenti, misurare/valutare l'esposizione al rumore, caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione			
BAT 23	Al fine di prevenire o, dove non possibile, ridurre le emissioni di rumore utilizzare una o una combinazione delle misure descritte nel seguito:	Applicabile	Applicato	
	Localizzazione adeguata delle apparecchiature e degli edifici	Sì	Sì	BPI è ubicata all'interno del petrolchimico di Brindisi
	Misure operative	Sì	Sì	Ove possibile, i portoni di accesso ai reparti, sono tenuti chiusi durante il funzionamento delle apparecchiature
	Apparecchiature a bassa rumorosità	Sì	Sì	In fase di acquisto di nuove apparecchiature l'orientamento, ove possibile, è verso quelle a basso consumo energetico e bassa emissione di rumore.
	Apparecchiature per il controllo del rumore			
	Abbattimento del rumore	Sì	Sì	Ove necessario, in fase di progettazione di un nuovo impianto, BPI prevede l'insonorizzazione delle apparecchiature eventualmente rumorose. Ove necessario, BPI ricerca ed applica le soluzioni possibili per l'insonorizzazione delle apparecchiature che superano i livelli di rumorosità previsti dalle normative vigenti

(1) Con nota acquisita dal MATTM al prot. 28614/DVA del 30/10/2019 il Gestore ha fornito le informazioni seguenti in merito al sistema torce di Stabilimento:



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC  
Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi**

*Il sistema di torcia della Basell è costituito da una torcia a terra "Ground Flare" denominata PK600. La torcia PK600 adotta una tecnologia per la combustione del gas che rappresenta, ad oggi, la Migliore Tecnica Disponibile nel settore (BAT), basandosi su criteri di progettazione tali da garantirne un affidabile funzionamento e l'efficienza di combustione.*

*Rimane ancora presente, presso il sito della Basell, ma non più utilizzabile ed in fase di autorizzazione per la sua dismissione, la vecchia torcia "Stack Flare" denominata BT601.*

*I flussi di gas inviati in torcia sono costituiti essenzialmente da idrocarburi (propilene, propano, etilene, idrogeno ed occasionalmente da esene e/o butene) provenienti dagli impianti P9T e PP2. I suddetti gas si possono suddividere in due differenti categorie:*

- gas proveniente da apparecchiature, quali ad esempio colonne, serbatoi, filtri etc. che vengono depressurizzati e bonificati per: anomalie/emergenze, interventi di manutenzione, fermate programmate per piani di produzione e/o mancanza monomero e/o verifiche di legge;*
- gas provenienti ad esempio dagli scarichi di emergenza dei reattori degli impianti P9T e PP2 che, accompagnati da polimero allo stato solido (sferette del diametro medio di 3-4 mm), sono convogliati ai sistemi di blow down per la separazione del polimero dal gas.*


*I suddetti gas sono poi convogliati in un collettore comune del diametro di 800 mm (DN800) che si immette in un serbatoio D6001 (Knock Out Drum) per abbattere eventuali particelle di liquido trascinate dal gas. Il gas in uscita dal D6001 viene inviato alla torcia PK600.*

*Il sistema di combustione, degli idrocarburi leggeri (monomeri), nella torcia PK600 permette emissione in atmosfera dei gas combusti in condizioni di sicurezza. L'alimentazione del gas ai piloti della torcia PK600 è fornita da una frazione dell'off gas proveniente dall'impianto PP2 e, come backup, dal fuel gas fornito dalla società Versalis.*

*Di seguito è riportato lo schema semplificato del sistema torce.*



Commissione Istruttoria AIA-IPPC  
Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi





## Commissione Istruttoria IPPC Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi

### 7. Conclusioni

Si premette che l'istanza di modifica sostanziale dell'AIA per alcuni interventi di miglioramento nella gestione degli scarichi idrici presentata dal Gestore nonché la descrizione impiantistica e le dichiarazioni di rispetto delle BAT di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione europea del 30/05/2016, assumono valore autoprescrittivo e, di conseguenza, costituiscono la base informativa su cui sono state avviate e concluse le attività istruttorie e su cui state predisposte le prescrizioni che seguono.

#### IL GRUPPO ISTRUTTORE

- Ritiene che la modifica proposta relativa ad alcuni interventi di miglioramento nella gestione degli scarichi idrici, sia stata sufficientemente argomentata e tecnicamente motivata e, pertanto, risulta accoglibile con le seguenti prescrizioni:

1) La prescrizione 11), del par. 8.4 "Acqua", del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al decreto AIA prot. 807 del 09/11/2010 è sostituita dalla seguente:

Le acque reflue di processo e le acque meteoriche di prima pioggia, prima del loro invio all'impianto di trattamento biologico di proprietà e gestione Versalis, rispettivamente ai pozzetti denominati AI1 e MI1, trattandosi di scarichi parziali (come definiti dal comma 4 dell'art. 101 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.), devono rispettare i valori limite di emissione previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., relativamente allo scarico in rete fognaria con frequenza di monitoraggio annuale. Per i parametri indicati in tabella si prescrive il rispetto di diversi valori limite con le frequenze di monitoraggio di seguito riportate.

Scarichi AI1 e MI1		
Parametro	Valore limite AIA mg/l	Frequenza di monitoraggio
Portata		Continua
pH	5,5 – 9,5	Continua
Temperatura		Continua
COD	300	Mensile
Solidi sospesi totali	150	Mensile
Idrocarburi totali	10	Mensile
Tensioattivi	2	Mensile



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC  
Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi**

- 2) La prescrizione 12), del par. 8.4 “Acqua”, del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al decreto AIA prot. 807 del 09/11/2010 è sostituita dalla seguente:

Le acque di raffreddamento devono rispettare i valori limite di emissione previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativamente allo scarico in acque superficiali” e le frequenze di monitoraggio come riportate nella tabella seguente.

Scarichi P9T/3, P9T/4 e PP2/A		
Parametro	Valore limite mg/l D.Lgs.152/06	Frequenza di monitoraggio
Portata		Continua
pH	5,5 – 9,5	Mensile
Temperatura	[1]	Mensile
COD	160	Mensile
Solidi sospesi totali	80	Mensile
Idrocarburi totali	5	Mensile
Tensioattivi	2	Mensile
Cloro attivo libero	0,2	Mensile
BOD <sub>5</sub>	40	Mensile

[1] Per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 3 °C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1 °C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 35 °C, la condizione suddetta è subordinata all'assenso del soggetto che gestisce il canale. Per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 35 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.

- 3) Si prescrive il completamento degli interventi di miglioramento nella gestione degli scarichi idrici entro il 31/12/2021.
- 4) Si prescrive al Gestore di riportare nell'ambito del report annuale la registrazione del numero annuo degli eventi di attivazione dello stramazzo delle acque di seconda pioggia scaricate nella rete acque bianche della società Versalis e la relativa durata e stima della portata.



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC  
Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi**

- 5) Il Gestore entro 12 mesi dal rilascio della presente AIA in attuazione alla BAT 6 dovrà eseguire un monitoraggio della concentrazione di odori dalle emissioni provenienti dalle sorgenti potenzialmente pertinenti conformemente alle norme EN.
- Ritiene che il Gestore sia tenuto a garantire il mantenimento di quanto previsto dalle BAT di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione europea del 30/05/2016 sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica”.

Restano fermi per il Gestore gli obblighi previsti dall'AIA rilasciata con decreto prot. 807 del 09/11/2010 e ss.mm.ii. nonché gli obblighi di cui al D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..

## **8. Piano di monitoraggio e controllo**

Il PMC dovrà essere aggiornato sulla base del presente parere.

## **9. Tariffa istruttoria**

Il Gestore ha versato la tariffa istruttoria, ai sensi del D.M. n. 58 del 6/03/2017, che si ritiene congrua.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' shape with a horizontal line extending to the right.



Ministero dell'Ambiente e della Tutela  
del Territorio e del Mare  
Direzione Generale per la Crescita  
sostenibile e la Qualità dello Sviluppo  
**Ing. Paolo Cagnoli**  
Via C. Colombo, 44  
00147 Roma

**PEC: CRESS@PEC.minambiente.it**

**PEC: CIPPC@pec.minambiente.it**

**OGGETTO: Trasmissione Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC\_Rev2 post CdS del 07/10/2020) della domanda di AIA presentata da Basell Poliolefine Italia S.r.l stabilimento di Brindisi ID 10050 e ID 9698**

In riferimento al Parere Istruttorio Conclusivo (CIPPC.Registro Ufficiale.372 del 29/04/2020 e CIPPC.Registro Ufficiale.U.373 del 29/04/2020 nota acquisita da ISPRA con prot. 18184 del 29/04/2020) relativo all'impianto di cui all'oggetto, in allegato alla presente, ai sensi dell'articolo 29 quater, comma 6 del Decreto Legislativo 152/2006, come modificato dall'articolo 7, comma e) del Decreto Legislativo n. 46 del 4 marzo 2014, si trasmette il Piano di Monitoraggio e Controllo.

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'  
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE  
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI  
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE

**Il Responsabile**

**Ing. Fabio Ferranti**

(Documento informatico firmato digitalmente ai  
sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82 / 2005 e ss. mm. ii.)

All.c.s.



## PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

**Decreto legislativo n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.**

**Art. 29-sexies, comma 6**

## PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

<b>GESTORE</b>	Basell Poliolefine Italia s.r.l. – Stabilimento di Brindisi
<b>LOCALITA'</b>	Brindisi (BR)
<b>Referenti ISPRA</b>	Ing. Raffaella Manuzzi
<b>Coordinatore</b>	Ing. Roberto Borghesi
<b>DATA DI EMISSIONE</b>	23/10/2020
<b>NUMERO TOTALE DI PAGINE</b>	79

## INDICE

NOTA ALLE MODIFICHE APPORTATE AL PMC ALLEGATO AL DECRETO AIA.....	5
PREMESSA.....	6
TERMINI E DEFINIZIONI.....	7
CONTENUTO E FINALITÀ DEL PIANO .....	9
STRUTTURA DEL PIANO .....	10
PRESCRIZIONI GENERALI DEL PMC .....	10
<i>SEZIONE 1 – AUTOCONTROLLI</i> .....	14
1. GENERALITÀ DELLO STABILIMENTO E APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE MATERIE PRIME E COMBUSTIBILI .....	14
1.1. Generalità dello Stabilimento.....	14
1.2. Consumo/Utilizzo di materie prime ed ausiliarie .....	14
1.3. Consumo di combustibili .....	16
2. CONSUMI IDRICI ED ENERGETICI.....	16
2.1. Consumi idrici.....	16
2.2. Consumi energetici .....	16
3. EMISSIONI IN ATMOSFERA .....	18
3.1. Emissioni convogliate.....	18
3.1.1. Punti di emissione convogliata.....	18
3.1.2. Emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico .....	19
3.1.3. Controllo delle emissioni convogliate in aria .....	21
3.2. Prescrizioni sui transitori degli impianti di combustione.....	23
3.3. Torce d'emergenza.....	23
3.4. Emissioni non convogliate .....	32
4. EMISSIONI IN ACQUA .....	36
5. RIFIUTI.....	40
6. EMISSIONI ACUSTICHE .....	42
7. EMISSIONI ODORIGENE.....	43
8. IMPIANTI E APPARECCHIATURE CRITICHE .....	44
<i>SEZIONE 2 – METODOLOGIE PER I CONTROLLI</i> .....	47
9. ATTIVITÀ DI QA/QC.....	47
9.1. Sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera (SME) .....	47
9.2. Sistema di monitoraggio in discontinuo delle emissioni in atmosfera e degli scarichi idrici	47
9.3. Strumentazione di processo utilizzata a fini di verifica di conformità .....	48
10. METODI ANALITICI CHIMICI E FISICI .....	48



10.1. Emissioni in atmosfera.....	51
10.2. Scarichi idrici.....	55
10.3. Livelli sonori.....	62
10.4. Emissioni odorogene.....	62
10.5. Rifiuti.....	62
10.6. Misure di laboratorio.....	63
<i>SEZIONE 3 – REPORTING</i> .....	64
11. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL PMC.....	64
11.1. Definizioni.....	64
11.2. Formule di calcolo.....	65
11.3. Criteri di monitoraggio per la conformità a limiti in quantità.....	66
11.4. Indisponibilità dei dati di monitoraggio.....	67
11.5. Violazione delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.....	67
11.6. Comunicazioni in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente.....	68
11.7. Comunicazioni in caso di manutenzione straordinaria e arresto dell'installazione per manutenzione.....	70
11.8. Obbligo di comunicazione annuale.....	70
11.9. Reporting in situazioni di emergenza.....	82
11.10. Conservazione dei dati provenienti dallo SME.....	83
11.11. Gestione e presentazione dei dati.....	84
12. QUADRO SINOTTICO DEI CONTROLLI E PARTECIPAZIONE DELL'AUTORITA' DI CONTROLLO.....	85

## NOTA ALLE MODIFICHE APPORTATE AL PMC ALLEGATO AL DECRETO AIA

In questo paragrafo vengono riportati i riferimenti da cui sono scaturite le modifiche apportate al PMC allegato al decreto AIA Prot. DVA-DEC-2010-0000807 del 09/11/2010 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n.275 del 24/11/2010).

Il presente PMC è stato integralmente riscritto rispetto alla revisione n. 12 del 06/12/2019 sulla base dei seguenti procedimenti:

1. Riesame dell'AIA (ID 122/9698)
2. Riesame dell'AIA (ID 122/10050).

**Tabella 1**

<b>N° aggiornamento</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Data documento</b>	<b>Modifiche apportate</b>
0	122-10050e9698_CHI-P_Basell_Brindisi_BR_MOD_PMC rev0	04/02/2020	<b><u>ID 122/9698 e 122/10050</u></b> Aggiornamento integrale del PMC e adeguamento in coerenza con i PIC di cui ai prot. m_ante.CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.U.0000109.28-01-2020
1	122-10050e9698_CHI-P_Basell_Brindisi_BR_MOD_PMCrev1_07-07-2020	07/07/2020	<b><u>ID 122/9698 e 122/10050</u></b> Aggiornamento del PMC sulla base delle Osservazioni del Gestore e dei PIC di cui al procedimento ID 122/10050 (inviato con prot. m_ante.CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.U.0000372.29-04-2020) e di cui al procedimento ID 122/9698 (inviato con prot. m_ante.CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.U.0000373.29-04-2020)
2	122-10050e9698_CHI-P_Basell_Brindisi_BR_RIE_PMCrev2post CdS_23-10-2020	23/10/2020	<b><u>ID 122/9698 e 122/10050</u></b> Aggiornamento del PMC sulla base degli esiti della Conferenza dei Servizi del 07/10/2020

## PREMESSA

La Direttiva 96/61/CE conosciuta come IPPC, negli anni, ha subito sostanziali modifiche in seguito all'emanazione di altre Direttive; fino a quando è stata sostituita dalla Direttiva IPPC 2008/1/CE, a sua volta ricompresa nella Direttiva IED 2010/75/UE detta "Direttiva emissioni industriali-IED" (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), che riunisce in un unico provvedimento sette Direttive.

Il 20 agosto 2018 è stato pubblicato il "ROM" - JRC Reference Report on Monitoring (ROM) under the Industrial Emissions Directive (IED) quale riferimento a sostegno dei monitoraggi previsti nelle singole BAT Conclusion per settore. Tale documento sostituisce parzialmente il *MON (General Principles of Monitoring (MON REF [3,COM 2003])*, adottato dalla Commissione europea quale riferimento sotto la precedente direttiva (96/61/CE). *Il ROM non ha la finalità di interpretare la IED, ma come previsto dall'art. 16 fornisce i requisiti per dar seguito alle conclusioni sui monitoraggi descritti nelle BAT conclusions, dunque funge quale riferimento applicativo fornendo una guida al monitoraggio.*

La normativa europea ed in particolare la Direttiva 2010/75/UE IED negli ultimi anni ha richiesto agli stati membri di valorizzare i controlli effettuati dai Gestori (autocontrolli), piuttosto che basarsi sui soli controlli effettuati dall'ente responsabile degli accertamenti.

Per valorizzare gli autocontrolli è necessario approfondire alcuni aspetti tecnici come:

- individuare chiaramente i parametri da monitorare e i relativi limiti emissivi, avendo a riferimento le BATc per ogni categoria di attività industriale (<http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/>);
- se necessario, valutare l'equivalenza dei metodi di misura utilizzati rispetto a metodi UNI-EN-ISO;
- costruire dei database di raccolta dei dati per le elaborazioni e per la valutazione delle prestazioni ambientali dell'impianto rispetto a valori di riferimento (es. indicatori di prestazione).

Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) è stato quindi redatto in riferimento alla **Direttiva 96/61/CE IPPC**, dalla Direttiva IPPC 2008/1/CE, recepita nell'ordinamento italiano con il TUA D.lgs 152/06 e smi., dalla **Direttiva 2010/75/UE IED** più recentemente recepita con l'emanazione del Decreto Legislativo n. 46 del 4 marzo 2014, e alla documentazione tecnica sopra citata (riferimento le BATc per ogni categoria di attività, **JRC Reference Report on Monitoring (ROM)**).

Il PMC è la parte attuativa del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) redatto dalla Commissione IPPC del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), che unitamente costituiscono l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

Il Gestore dell'installazione IPPC/IED è tenuto ad attuare il PMC in tutte le sue parti con riferimento ai parametri da controllare, nel rispetto delle frequenze stabilite e con le metodiche per il campionamento, le analisi e le misure ed in coerenza con quanto prescritto nel Parere Istruttorio Conclusivo.

Se durante l'esercizio dell'impianto dovesse emergere l'esigenza di attuare dei miglioramenti e/o modifiche del presente piano, il Gestore potrà fare istanza all'Autorità di Controllo (ISPRA) supportata da idonee valutazioni ed argomentazioni documentate, previa comunicazione all'Autorità Competente.

Ai fini dell'applicazione dei contenuti del presente PMC, il Gestore deve dotarsi di una struttura organizzativa adeguata alle esigenze e delle idonee attrezzature ed impianti, in grado quindi di attuare

pienamente quanto prescritto in termini di verifiche, di controlli, ispezioni, audit, di valutarne i relativi esiti e di adottare le eventuali e necessarie azioni correttive con la verifica dell'efficacia degli interventi posti in essere.

## TERMINI E DEFINIZIONI

**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA):** il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c). Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per una o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio;

**Autorità competente:** la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti (ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, nel caso di impianti); l'Autorità Competente in sede statale è il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM). La Commissione Istruttoria per l'AIA (CIPPC) svolge l'istruttoria tecnica finalizzata all'espressione del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) sulla base del quale viene emanato il provvedimento di AIA;

**Commissione Istruttoria per l'AIA (CIPPC):** la Commissione istruttoria di cui all'Art. 8-bis del D.Lgs. 152/06;

**Conclusioni sulle BAT:** un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito;

**Gestore:** qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione o l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi;

**Gruppo Istruttore (GI):** viene costituito, per ogni domanda presentata dal Gestore, con membri della Commissione IPPC indicati dal Presidente della stessa Commissione e con esperti designati dagli enti locali territorialmente competenti. Per la redazione del PIC il GI, in accordo a quanto definito dall'art. 4 dell'Accordo di Collaborazione tra ISPRA e MATTM in materia di AIA, si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'ISPRA e degli elementi tecnici che ISPRA fornisce con la Relazione Istruttoria;

**Ente responsabile degli accertamenti:** l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, o, negli altri casi, l'autorità competente, avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente;

**Installazione:** unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività

svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore;

**Ispezione ambientale:** tutte le azioni, ivi compresi visite in loco, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'installazione, intraprese dall'autorità competente o per suo conto al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché, se del caso, monitorare l'impatto ambientale di queste ultime;

**Migliori Tecniche Disponibili (Best Available Techniques - BAT):** la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso;

**Parere Istruttorio Conclusivo (PIC):** è un documento predisposto dal Gruppo Istruttore (GI) che riporta le misure necessarie a conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso in accordo a quanto previsto dai commi da 1 a 5ter dell'art. 29-sexies del Dlgs 152/06 (Direttiva per disciplinare la conduzione dei procedimenti AIA).

Il PIC riporta, in accordo a quanto riportato all'art 2 del DM del 16/12/2015 n. 274, il quadro prescrittivo e tiene conto della domanda presentata dal Gestore e delle Osservazioni presentate dal pubblico, nonché dagli esiti emersi dalle riunioni del GI (con o senza il Gestore), dagli eventuali sopralluoghi presso gli impianti e dalla Conferenza dei Servizi.

**Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC):** i requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs. 152/06, la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito Piano di Monitoraggio e Controllo che è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale. Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs 152/06 e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06, le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06. L'art. 29-quater (Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale), comma 6 del del D.Lgs. n. 152/06, stabilisce che: *“Nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché la proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per le installazioni di competenza statale, o il parere delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, per le altre installazioni, per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente.*

**Relazione di riferimento:** informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate

sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata.

**Sito:** tutto il terreno, in una zona geografica precisa, sotto il controllo gestionale di un'organizzazione che comprende attività, prodotti e servizi. Esso include qualsiasi infrastruttura, impianto e materiali.

**Valori limite di emissione (def. Dlgs152/06 smi):** la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nell'Allegato X. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto.

## CONTENUTO E FINALITÀ DEL PIANO

In attuazione dell'art. 29-sexies, comma 6 del D.Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 e s.m.i., (Autorizzazione Integrata Ambientale), il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) contiene:

- i requisiti di controllo delle emissioni basandosi sulle conclusioni delle BAT applicabili,
- la metodologia, la frequenza di misurazione,
- le condizioni per valutare la conformità e la procedura di valutazione
- l'obbligo di comunicare all'autorità competente periodicamente, ed almeno una volta all'anno, i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione.

La principale finalità consiste nella pianificazione degli autocontrolli, la cui responsabilità dell'attuazione resta a cura del Gestore con l'obiettivo di assicurare il monitoraggio degli aspetti ambientali connessi alle proprie attività, che sono principalmente riconducibili alle emissioni nell'ambiente (emissioni in atmosfera convogliate e non, scarichi idrici, produzione e gestione interna dei rifiuti, rumore nell'ambiente, consumo di risorse, sostanze e combustibili).

Il monitoraggio dell'attività IPPC/IED (e le eventuali attività non IPPC tecnicamente connesse con l'esercizio) può essere costituito da tecniche o dalla loro combinazione quali:

- misure in continuo;
- misure discontinue (periodiche ripetute sistematicamente);
- stime basate su calcoli o altri algoritmi utilizzando parametri operativi del processo produttivo
- registrazioni amministrative, verifiche tecniche e gestionali.

Resta, a cura del Gestore, l'obbligo di estendere i controlli, ove non espressamente specificato, a TUTTI gli aspetti ambientali occorsi per effetto delle modifiche impiantistiche (es. programma LDAR, ispezione periodica dei serbatoi, monitoraggio delle emissioni odorigene, controllo delle linee di movimentazione di materie prime, prodotti e combustibili, etc.).”

## STRUTTURA DEL PIANO

Il presente Piano di Monitoraggio e Controllo comprende 3 sezioni principali:

- SEZIONE 1: contiene le informazioni e dati di autocontrollo, a carico del Gestore, con le relative modalità di registrazione,
- SEZIONE 2: contiene le metodologie per gli autocontrolli (elenco dei metodi di riferimento da utilizzare),
- SEZIONE 3: contiene il reporting annuale che descrive attraverso dati, informazioni e indicatori, l'andamento dell'esercizio dell'installazione in riferimento all'anno precedente.

## PRESCRIZIONI GENERALI DEL PMC

1. Il Gestore è tenuto ad eseguire campionamenti, analisi, misure e verifiche, nonché interventi di manutenzione e di calibrazione, come riportato nel seguente Piano di Monitoraggio e Controllo.
2. Preventivamente alle fasi di campionamento delle diverse matrici dovrà essere predisposto un piano di campionamento, redatto ai sensi della norma UNI EN 17025:2018 e, per quanto riguarda il campionamento dei rifiuti, redatto in base alla norma UNI EN 14899:2006.
3. La misura dei parametri stabiliti nel presente piano deve essere effettuata nelle più gravose condizioni di esercizio.
4. Il gestore dovrà predisporre l'accesso ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:
  - punti di campionamento delle emissioni in atmosfera,
  - aree di stoccaggio dei rifiuti nel sito,
  - pozzetti di campionamento fiscali per le acque reflue,
  - pozzi utilizzati nel sito.

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e/o di misura devono pertanto garantire la possibilità della corretta acquisizione dei dati di interesse, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

5. Eventuali ulteriori controlli e verifiche che il Gestore riterrà di espletare ai fini ambientali, potranno essere attuate anche laddove non contemplate dal presente PMC e dovranno essere parte integrante del proprio Sistema di Gestione Ambientale.
6. Resta, a cura del Gestore, l'obbligo di estendere i controlli a tutti i nuovi impianti/apparecchiature occorsi per effetto delle modifiche impiantistiche (es. programma LDAR, ispezione periodica dei serbatoi, monitoraggio delle emissioni odorigene, controllo delle linee di movimentazione di materie prime, prodotti e combustibili, etc.). Eventuali, ulteriori controlli e verifiche che il Gestore riterrà di espletare ai fini ambientali, potranno essere attuate anche laddove non contemplate dal presente PMC e dovranno essere parte integrante del sistema di gestione ambientale.

### **A. DIVIETO DI MISCELAZIONE**

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro è influenzata dalla miscelazione dei flussi, il parametro dovrà essere analizzato prima che tale miscelazione abbia luogo.

## **B. VALUTAZIONE DEGLI ESITI DEGLI AUTOCONTROLLI**

Il Gestore, se non già attuata nell'ambito del proprio Sistema di Gestione Ambientale, dovrà prevedere una procedura di valutazione degli esiti degli autocontrolli e dovrà documentare l'analisi delle eventuali non conformità alle prescrizioni AIA ed anomalie/guasti e delle misure messe in atto al fine di ripristinare le condizioni normali e di impedire che le non conformità ed anomalie/guasti si ripetano, oltre che una verifica dell'efficacia delle misure adottate.

## **C. SCELTA E FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO**

Tutti i sistemi di controllo, monitoraggio e campionamento dovranno essere "operabili" durante l'esercizio dell'impianto; nei periodi di indisponibilità degli stessi, sia per guasto ovvero per necessità di manutenzione e/o calibrazione, l'attività stessa dovrà essere condotta con sistemi di monitoraggio e/o campionamento alternativi per il tempo tecnico strettamente necessario al ripristino della funzionalità del sistema principale.

Per quanto riguarda i sistemi di monitoraggio in continuo:

1. in caso di indisponibilità delle misure in continuo il Gestore, oltre ad informare tempestivamente l'Autorità di Controllo, è tenuto ad eseguire valutazioni alternative, analogamente affidabili, basate su misure discontinue o derivanti da correlazioni con parametri di esercizio. I dati misurati o stimati, opportunamente documentati, concorrono ai fini della verifica del carico inquinante annuale dell'installazione in esercizio;
2. la strumentazione utilizzata per il monitoraggio deve essere idonea allo scopo a cui è destinata ed accompagnata da opportuna documentazione che ne identifica il campo di misura, la linearità, la stabilità, l'incertezza nonché le modalità e le condizioni di utilizzo. Inoltre, l'insieme delle apparecchiature che costituiscono il "sistema di rilevamento" deve essere realizzato in una configurazione idonea al funzionamento in continuo, anche se non presidiato, in tutte le condizioni ambientali e di processo; a tale scopo il Gestore deve stabilire delle "norme di sorveglianza" e le relative procedure documentate che, attraverso controlli funzionali periodici registrati, verifichino la continua idoneità all'utilizzo e quindi l'affidabilità.
3. qualora, per motivi al momento non prevedibili, fosse necessario attuare delle modifiche di processo e/o tecnologiche che cambino la natura della misura e/o la catena di riferibilità del dato ad uno specifico strumento, il Gestore dovrà darne comunicazione preventiva all'Autorità di controllo. La notifica dovrà essere corredata da una relazione che spieghi le ragioni della variazione del processo/tecnologica, le conseguenze sulla misurazione e le proposte di eventuali alternative. Dovrà essere prodotta, anche, la copia del nuovo "*piping and instrumentation diagram*" (P&ID) con l'indicazione delle sigle degli strumenti modificate e/o la nuova posizione sulle linee.

## **D. GESTIONE E PRESENTAZIONE DEI DATI**

1. Il Gestore deve provvedere a conservare su idoneo supporto informatico tutti i risultati delle attività di monitoraggio e controllo per un periodo di almeno 10 (dieci) anni, includendo anche le informazioni relative alla generazione dei dati. I dati che attestano l'esecuzione del Piano di Monitoraggio e Controllo dovranno essere resi disponibili all'Autorità Competente e all'Ente responsabile degli accertamenti ad ogni richiesta e, in particolare, in occasione dei sopralluoghi periodici previsti dall'Autorità di controllo.

2. Tutti i rapporti che dovranno essere trasmessi all'Autorità di Controllo nell'ambito del reporting annuale dovranno essere su **supporto informatico editabile**. Il formato dei rapporti deve essere compatibile con lo standard "Open Office Word Processor" per le parti testo e "Open Office – **Foglio di Calcolo**" (o con esso compatibile) per i fogli di calcolo e i diagrammi riassuntivi.
3. Al fine di gestire sistematicamente il rispetto delle prescrizioni/condizioni dell'AIA, il Gestore dovrà redigere ed aggiornare il Documento di Aggiornamento Periodico denominato (DAP). In tale documento dovranno essere riportate tutte le prescrizioni/condizioni contenute nel PIC e nel PMC con le relative registrazioni al fine di darne l'evidenza oggettiva e documentata del loro rispetto, ivi compresi lo stato di conformità alle prescrizioni AIA, degli autocontrolli, delle prove e/o delle verifiche ed integrata con l'indicazione di azioni correttive adottate e/o proposte. Il DAP dovrà essere conservato e disponibile presso l'installazione su supporto informatico opportunamente datato progressivamente e firmato dal gestore (anche digitalmente) e dovrà essere trasmesso con frequenza quadrimestrale all'Autorità di Controllo nel mese di febbraio, giugno e ottobre di ciascun anno.
4. Al fine di avere un quadro completo degli adempimenti di legge a cui è soggetta l'installazione in riferimento al TUA e smi, il gestore dovrà mantenere aggiornato il Registro degli Adempimenti di Legge in riferimento a quando già previsto e predisposto per i sistemi di gestione ambientale (certificati ISO 14001 e/o EMAS o meno). Tale Registro, analogamente al DAP, dovrà essere trasmesso con frequenza quadrimestrale all'Autorità di Controllo nel mese di febbraio, giugno e ottobre di ciascun anno.

#### **E. DECOMMISSIONING:**

1. PIANO DI MASSIMA: il Gestore deve predisporre un Piano di cessazione/dismissione di massima con annesso crono programma/GANTT di attuazione al fine di individuare:
  - a. le aree del sito oggetto di intervento, con indicazione delle parti di impianto che si intende dismettere e/o smantellare;
  - b. le parti di impianto/attrezzature per le quali è eventualmente previsto il mantenimento in esercizio nelle fasi di cantiere o al termine delle attività di dismissione;
  - c. le misure previste per la pulizia, la protezione passiva e la messa in sicurezza dell'impianto/attrezzature (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 7, del D.Lgs 152/06) al fine di evitare o limitare gli effetti sulle matrici ambientali e garantire le condizioni idonee per l'eventuale dismissione dell'impianto/attrezzature;
  - d. le misure previste per limitare qualsiasi rischio di inquinamento sia durante le fasi di dismissione che al momento della cessazione delle attività;
  - e. le attività di ripristino del sito ai sensi della normativa vigente.
2. Il Piano di massima deve contenere una descrizione delle procedure da mettere in atto e dei sistemi da operare al fine di mitigare gli eventuali impatti ambientali durante le fasi di dismissione, con relativa definizione e quantificazione (anche su base stima) delle interazioni con le varie matrici ambientali.
3. Il Piano di massima deve prevedere inoltre una proposta di pianificazione delle misure di monitoraggio da attuarsi durante le fasi di decommissioning dell'impianto, che riguardino in particolar modo il monitoraggio degli effetti sull'ambiente durante le fasi di smantellamento dell'impianto e dei presidi ambientali eventualmente mantenuti operativi.

4. Come stabilito dal decreto AIA prot. DVA-DEC-2010-0000807 del 09/11/2010 (prescrizione n. 30), tale Piano di massima dovrà essere trasmesso all'Autorità di Controllo un anno prima della scadenza dell'AIA.
5. PIANO DEFINITIVO: Qualora il Gestore decidesse di effettuare la dismissione, il Piano di cessazione/dismissione di massima già presentato, con il relativo crono programma/GANTT di attuazione, dovrà essere opportunamente integrato, con il grado di dettaglio di un Piano Definitivo relativamente a tutti gli aspetti ambientali e in particolare:
  - a. le aree del sito oggetto di intervento, con indicazione dettagliata delle parti di impianto che si intende dismettere e/o smantellare;
  - b. le parti di impianto/attrezzature per le quali è eventualmente previsto il mantenimento in esercizio nelle fasi di cantiere o al termine delle attività di dismissione;
  - c. le misure previste per la pulizia, la protezione passiva e la messa in sicurezza dell'impianto/attrezzature (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 7, del D.Lgs 152/06) al fine di evitare o limitare gli effetti sulle matrici ambientali e garantire le condizioni idonee per l'eventuale dismissione dell'impianto/attrezzature;
  - d. le misure previste per limitare qualsiasi rischio di inquinamento sia durante le fasi di dismissione che al momento della cessazione delle attività.

Il Piano definitivo dovrà contenere anche:

- e. la valutazione di coerenza e confronto con i contenuti della Relazione di Riferimento (qualora vigesse l'obbligo di presentazione ai sensi del Decreto Ministeriale n. 104 del 15/04/2019 e delle Linee guida emanate ai sensi dell'Art. 22, paragrafo 2, della Direttiva 2010/75/UE).
  - f. le attività di ripristino ambientale del sito alle condizioni della Relazione di Riferimento (nel caso di installazioni soggette alla presentazione della Relazione di Riferimento);
  - g. l'eventuale dichiarazione (tecnicamente motivata) di esclusione dell'installazione dagli obblighi di presentazione della Relazione di Riferimento (nel caso di installazioni non soggette alla presentazione della Relazione di Riferimento);
  - h. le attività di rilevazione di un'eventuale grave contaminazione del suolo, al fine dell'eventuale attivazione degli obblighi di bonifica.
6. Il Suddetto piano dovrà essere trasmesso all'Autorità Competente e Autorità di Controllo almeno 1 anno prima dell'avvio previsto per i lavori (o in un tempo ritenuto congruo con l'attuazione del cronoprogramma previsto dal Gestore).
  7. Il Gestore dovrà infine comunicare con anticipo di almeno 30 giorni lavorativi le date di inizio e fine dei lavori.

## **SEZIONE 1 – AUTOCONTROLLI**

### **1. GENERALITÀ DELLO STABILIMENTO E APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE MATERIE PRIME E COMBUSTIBILI**

1. Le forniture di combustibili, di oli lubrificanti e materie prime ed ausiliarie, in sede di prima fornitura per specifica tipologia, devono essere opportunamente caratterizzate.  
La caratterizzazione dei combustibili e materie prime può essere effettuata anche con la disponibilità in sito delle “Schede Informative di Sicurezza”.
2. Le quantità di combustibile, di oli e di tutte le materie prime e ausiliarie utilizzate nei processi operativi devono, ad ogni fornitura, essere registrate su appositi registri in forma elettronica.
3. Il rapporto sugli approvvigionamenti di combustibili e materie prime ed ausiliarie, deve essere compilato e trasmesso all’Autorità Competente e all’Autorità di Controllo con cadenza annuale.

#### ***1.1. Generalità dello Stabilimento***

Lo Stabilimento BASELL di Brindisi presenta le seguenti caratteristiche produttive, come da AIA.

**Tabella 2**

<b>Impianto</b>	<b>Capacità nominale</b>
PP2 – processo Spheripol	260.000 (t/anno)
P9T – processo Spherizone	210.000 (t/anno)
<i>Capacità produttiva totale dello Stabilimento</i>	<i>470.000 (t/anno)</i>

#### ***1.2. Consumo/Utilizzo di materie prime ed ausiliarie***

1. Deve essere registrato il consumo delle principali materie prime, semilavorati, materie ausiliarie e sottoprodotti dichiarate in AIA, come precisato nella seguente tabella.

**Tabella 3 – Principali materie prime, ausiliarie e sottoprodotti**

<b>Principali materie prime e ausiliarie e fase di utilizzo</b>	<b>Oggetto della misura</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Frequenza dell’autocontrollo</b>	<b>Modalità di registrazione</b>	<b>Metodo di rilevazione</b>
Propilene	quantità consumata	t	giornaliera	cartacea e informatizzata	contatore
Etilene	quantità consumata	t	giornaliera	cartacea e informatizzata	contatore
Idrogeno	quantità consumata	Nm <sup>3</sup>	giornaliera	cartacea e informatizzata	contatore

Principali materie prime e ausiliarie e fase di utilizzo	Oggetto della misura	Unità di misura	Frequenza dell'autocontrollo	Modalità di registrazione e	Metodo di rilevazione
Teal	quantità consumata	t	mensile	cartacea e informatizzata	pesata
Catalizzatore ad alta resa	quantità consumata	t	mensile	cartacea e informatizzata	pesata
Co-catalizzatori (Donor C, Donor D)	quantità consumata	t	mensile	cartacea e informatizzata	pesata
Azoto	quantità consumata	Nm <sup>3</sup>	mensile	cartacea e informatizzata	contatore
Aria compressa	quantità consumata	Nm <sup>3</sup>	mensile	cartacea e informatizzata	contatore
Oli e grassi lubrificanti	quantità consumata	t	mensile	cartacea e informatizzata	pesata
Additivi	quantità consumata	t	mensile	cartacea e informatizzata	pesata
Atmer 163	quantità consumata	t	mensile	cartacea e informatizzata	pesata
Perossido DHBP	quantità consumata	t	mensile	cartacea e informatizzata	pesata
Grasso di vasellina	quantità consumata	t	mensile	cartacea e informatizzata	pesata
Olio bianco minerale di processo	quantità consumata	t	mensile	cartacea e informatizzata	pesata
Olio diatermico	quantità consumata	t	mensile	cartacea e informatizzata	pesata
Esene	Quantità consumata	t	mensile	Cartacea e informatizzata	contatore
Butene	Quantità consumata	t	mensile	Cartacea e informatizzata	contatore
PEK	quantità consumata	t	mensile	cartacea e informatizzata	pesata
Sottoprodotti (il gestore deve suddividere le informazioni per tipologia di sottoprodotto generato)	quantità prodotta e quantità ceduta a terzi	t	mensile	Cartacea e informatizzata	pesata

### 1.3. *Consumo di combustibili*

All'interno degli impianti oggetto della presente domanda il Gestore dichiara che non avviene alcun utilizzo diretto di combustibile.

## 2. CONSUMI IDRICI ED ENERGETICI

### 2.1. *Consumi idrici*

1. Deve essere registrato, su apposito registro, il consumo di acqua, come precisato nella tabella di seguito riportata.

**Tabella 4 – Consumi Idrici**

Tipologia fase di utilizzo	Oggetto della misura	Unità di misura	Frequenza dell'autocontrollo	Modalità di registrazione	Metodo di rilevazione
Acqua potabile	quantità consumata	m <sup>3</sup> /mese	mensile	database in formato elettronico e registro di impianto	contatore
Acqua di mare	quantità consumata	m <sup>3</sup> /mese	mensile		contatore
Acqua demineralizzata	quantità consumata	m <sup>3</sup> /mese	mensile		contatore
Acqua chiarificata	quantità consumata	m <sup>3</sup> /mese	mensile		contatore

2. Il Gestore dovrà provvedere alla registrazione su file dei controlli effettuati e dovrà provvedere a fornire, su richiesta, copia della “Registrazione su file” concernente i quantitativi di acqua consumata nonché, annualmente, il relativo consumo annuo.

### 2.2. *Consumi energetici*

1. Deve essere registrato, su apposito registro, i consumi di energia, come precisato nella tabella seguente, per quanto possibile specificato per singola fase o gruppo di fasi.

**Tabella 5 – Produzione e Consumi energetici**

Tipologia	Oggetto della misura	Unità di misura	Frequenza dell'autocontrollo	Modalità di registrazione	Metodo di rilevazione
energia termica	energia consumata	MWh/anno	giornaliera	database in formato elettronico e registro di impianto	contatore
	consumo specifico	kWh/t prodotto	mensile		
energia elettrica	energia consumata	MWh/anno	giornaliera		contatore



Tipologia	Oggetto della misura	Unità di misura	Frequenza dell'autocontrollo	Modalità di registrazione	Metodo di rilevazione
	consumo specifico	kWh/t prodotto	mensile		

2. Il Gestore dovrà provvedere alla registrazione su file dei controlli effettuati e dovrà provvedere a fornire, su richiesta, copia della “Registrazione su file” concernente i quantitativi di energia termica e elettrica prodotti e consumati nonché, annualmente, il relativo consumo annuo.

### 3. EMISSIONI IN ATMOSFERA

#### 3.1. Emissioni convogliate

1. Nel rapporto annuale deve essere trasmessa una planimetria, eventualmente aggiornata a seguito di modifiche dell'AIA, riportante l'elenco aggiornato di tutti punti di emissione convogliata e relativa georeferenziazione.

##### 3.1.1. Punti di emissione convogliata

Nella tabella seguente sono riassunte le informazioni riguardanti tutti i punti di emissione convogliata in atmosfera dello stabilimento.

Tabella 6 – Identificazione dei punti di emissione convogliata

Camino	Altezza dal suolo (m)	Area sez. di uscita (m <sup>2</sup> )	Coord. UTM X	Coord. UTM Y	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	SME
1/P9T	6	0,002	753024	4502930	D402/D428 (Azoto di polmonazione)	no
2/P9T	6	0,002	753032	4502929	D403/430 (Azoto di polmonazione)	no
3/P9T	6	0,003	753034	4502926	D404 (Azoto di polmonazione)	no
6/P9T	10	0,001	753002	4502900	Gas cromatografi	no
7/P9T	31	0,13	753086	4502813	PF 805 (Additivo solido) - Filtro a calze	no
9/P9T	33	0,04	753084	4502820	PF 802 (Additivo solido) - Filtro a calze	no
10/P9T	20	0,04	753235	4502640	PF 901 (Confezionamento) Filtro a calze	no
11/P9T	7	0,05	753022	4503087	PF 831 (Riempimento IBC) - Filtro a calze	no
12/P9T	20	0,04	753084	4502766	PF 830 (talco) Filtro a calze	no
13/P9T	27,5	0,01	753087	4502810	P832 (T.P. PB a W&P)	no
14/PPS	< 1	0,01	752769	4502798	D9104 (Azoto di polmonazione)	no
15/PPS	< 1	0,003	752768	4502805	D9103 (Azoto di polmonazione)	no
16/PPS	< 1	0,005	752763	4502797	D9106 (Azoto di polmonazione)	no
17/PP2	6	0,002	752830	4502724	D103-D112 (Azoto di polmonazione)	no
18/PP2	6	0,01	752837	4502734	D109/ D105/ D104/D111 (Azoto di polmonazione)	no
19/PP2	1	0,002	752826	4502720	Gas cromatografi	no
20/PP2	27	0,02	753075	4502797	F908C (additivo solido) - Filtro a calze	no

Camino	Altezza dal suolo (m)	Area sez. di uscita (m <sup>2</sup> )	Coord. UTM X	Coord. UTM Y	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	SME
21/PP2	27	0,02	753074	4502796	F908D (additivo solido) - Filtro a calze	no
22/PP2	25	0,06	753069	4502800	F909 (additivo solido) - Filtro a calze	no
23/PP2	24	0,01	753072	4502804	C961 (T.P. PB a JSW)	no
24/P9T	3	0,003	753024	4502935	D420/D405/D413 (Azoto di polmonazione)	no
25/P9T	7,3	0,003	753024	4502937	D429/D431 (Azoto di polmonazione)	no
26/P9T	2	0,002	753018	4502822	D607/D832 (Azoto di polmonazione)	no
27/PP2	14	0,003	752893	4502758	D806 (Azoto di polmonazione)	no
28/P9T	10	0,02	753075	4502817	Scarico pompa pneumatica P809	no
29/P9T	19	0,01	753092	4502817	PF811 (Recupero Off Size W&P) - Filtro a calze	no
30/PP2	24	0,02	753073	4502803	F910 (Recupero Off Size JSW) - Filtro a calze	no
31/P9T	16	0,01	753045	4502854	Scarico aria filtro a calze captazione polveri C1541	no
34/P9T	20	0,005	753088	4502824	F921 (additivo solido) - Filtro a calze	no
37A/PP2	27	0,04	753074	4502799	D961A (T.P. additivo F908A) - Filtro a calze	no
40/P9T	22	0,2	753099	4502803	BE 802 (Scarico aria essiccatore)	no
41/PP2	26	0,2	753074	4502786	FB901 (Scarico aria essiccatore)	no
42/PT9	16	0,003	753045	4502854	D1540/41 (Azoto di polmonazione)	no
43A/P9T	20	0,008	753066	4502792	F920A (additivo solido) - Pacco filtrante	no
43B/P9T	20	0,008	753066	4502792	F920B (additivo solido) - Pacco filtrante	no

Al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni dell'AIA, gli autocontrolli sui punti di emissione convogliata autorizzati dovranno essere effettuati per tutti i punti di emissione con la frequenza stabilita nei successivi paragrafi.

### 3.1.2. Emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico

In relazione al funzionamento dei punti di emissione convogliata indicati nella tabella seguente, essi sono autorizzati come punti di emissione "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico".

Tabella 7 – Punti di emissione convogliata ad inquinamento poco significativo

Camino	Altezza dal suolo (m)	Area sez. di uscita (m <sup>2</sup> )	Coord. UTM X	Coord. UTM Y	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	SME
1/P9T	6	0,002	753024	4502930	D402/D428 (Azoto di polmonazione)	no
2/P9T	6	0,002	753032	4502929	D403/430 (Azoto di polmonazione)	no
3/P9T	6	0,003	753034	4502926	D404 (Azoto di polmonazione)	no
6/P9T	10	0,001	753087	4502810	Gas cromatografi	no
13/P9T	27,5	0,01	752769	4502798	P832 (T.P. PB a W&P)	no
14/PPS	< 1	0,01	752768	4502805	D9104 (Azoto di polmonazione)	no
15/PPS	< 1	0,003	753087	4502810	D9103 (Azoto di polmonazione)	no
16/PPS	< 1	0,005	752763	4502797	D9106 (Azoto di polmonazione)	no
17/PP2	6	0,002	752830	4502724	D103-D112 (Azoto di polmonazione)	no
18/PP2	6	0,01	752837	4502734	D109/ D105/ D104/D111 (Azoto di polmonazione)	no
19/PP2	1	0,002	752826	4502720	Gas cromatografi	no
23/PP2	24	0,01	753072	4502804	C961 (T.P. PB a JSW)	no
24/P9T	3	0,003	753024	4502935	D420/D405/D413 (Azoto di polmonazione)	no
25/P9T	7,3	0,003	753024	4502937	D429/D431 (Azoto di polmonazione)	no
26/P9T	2	0,002	753018	4502822	D607/D832 (Azoto di polmonazione)	no
27/PP2	14	0,003	752893	4502758	D806 (Azoto di polmonazione)	no
28/P9T	10	0,02	753075	4502817	Scarico pompa pneumatica P809	no
40/P9T	22	0,2	753099	4502803	BE 802 (Scarico aria essiccatore)	no
41/PP2	26	0,2	753074	4502786	FB901 (Scarico aria essiccatore)	no
42/PT9	16	0,003	753045	4502854	D1540/41 (Azoto di polmonazione)	no

1. Per tutte le emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, il Gestore, entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA, deve fornire una stima dei flussi di massa degli inquinanti a monte del sistema di abbattimento (ove presente), al fine di verificare che tali flussi si mantengano sotto soglia di rilevanza (prescrizione da procedimento ID 122/9698). Tale stima deve essere eseguita mediante campionamenti volti a determinare la concentrazione degli inquinanti e la portata dell'emissione a monte del sistema di abbattimento, secondo le specifiche

norme UNI. Ove ciò non fosse possibile, il Gestore può adottare un metodo di stima alternativo, nel qual caso deve fornire l'algoritmo di calcolo utilizzato. I risultati dell'indagine devono essere comunicati all'Ente di Controllo.

2. Il Gestore dovrà provvedere alla registrazione su file dei controlli effettuati e dovrà provvedere a fornire, su richiesta, copia della "Registrazione su file" concernente i controlli effettuati.

### 3.1.3. Controllo delle emissioni convogliate in aria

1. Il Gestore deve effettuare gli autocontrolli sulle emissioni convogliate in aria secondo le modalità riportate nelle tabelle seguenti.
2. Il Gestore dovrà provvedere alla registrazione su file dei controlli effettuati e dovrà provvedere a fornire, su richiesta, copia della "Registrazione su file" concernente gli autocontrolli effettuati sui punti di emissione in atmosfera.

**Tabella 8 – Emissioni dai camini principali**

Punto di emissione	Parametro	Limite/prescrizione	Frequenza autocontrollo	Rilevazione dati
7/P9T	Temperatura Portata Umidità	Controllo	Semestrale	Misura (Campionamento manuale)
	Polveri	Concentrazione limite come da autorizzazione	Semestrale	Misura (Campionamento manuale ed analisi di laboratorio)
9/P9T	Temperatura Portata Umidità	Controllo	Semestrale	Misura (Campionamento manuale)
	Polveri	Concentrazione limite come da autorizzazione	Semestrale	Misura (Campionamento manuale ed analisi di laboratorio)
10/P9T	Temperatura Portata Umidità	Controllo	Semestrale	Misura (Campionamento manuale)
	Polveri	Concentrazione limite come da autorizzazione	Semestrale	Misura (Campionamento manuale ed analisi di laboratorio)
11/P9T	Temperatura Portata Umidità	Controllo	Semestrale	Misura (Campionamento manuale)
	Polveri	Concentrazione limite come da autorizzazione	Semestrale	Misura (Campionamento manuale ed analisi di laboratorio)
12/P9T	Temperatura Portata Umidità	Controllo	Semestrale	Misura (Campionamento manuale)
	Polveri	Concentrazione limite come da autorizzazione	Semestrale	Misura (Campionamento manuale ed analisi di laboratorio)
20/PP2	Temperatura	Controllo	Semestrale	Misura

Punto di emissione	Parametro	Limite/prescrizione	Frequenza autocontrollo	Rilevazione dati
	Portata Umidità			(Campionamento manuale)
	Polveri	Concentrazione limite come da autorizzazione	Semestrale	Misura (Campionamento manuale ed analisi di laboratorio)
21/PP2	Temperatura Portata Umidità	Controllo	Semestrale	Misura (Campionamento manuale)
	Polveri	Concentrazione limite come da autorizzazione	Semestrale	Misura (Campionamento manuale ed analisi di laboratorio)
22/PP2	Temperatura Portata Umidità	Controllo	Semestrale	Misura (Campionamento manuale)
	Polveri	Concentrazione limite come da autorizzazione	Semestrale	Misura (Campionamento manuale ed analisi di laboratorio)
29/P9T	Temperatura Portata Umidità	Controllo	Semestrale	Misura (Campionamento manuale)
	Polveri	Concentrazione limite come da autorizzazione	Semestrale	Misura (Campionamento manuale ed analisi di laboratorio)
30/PP2	Temperatura Portata Umidità	Controllo	Semestrale	Misura (Campionamento manuale)
	Polveri	Concentrazione limite come da autorizzazione	Semestrale	Misura (Campionamento manuale ed analisi di laboratorio)
31/P9T	Temperatura Portata Umidità	Controllo	Semestrale	Misura (Campionamento manuale)
	Polveri	Concentrazione limite come da autorizzazione	Semestrale	Misura (Campionamento manuale ed analisi di laboratorio)
34/P9T	Temperatura Portata Umidità	Controllo	Semestrale	Misura (Campionamento manuale)
	Polveri	Concentrazione limite come da autorizzazione	Semestrale	Misura (Campionamento manuale ed analisi di laboratorio)
37A/PP2	Temperatura Portata Umidità	Controllo	Semestrale	Misura (Campionamento manuale)
	Polveri	Concentrazione limite come da autorizzazione	Semestrale	Misura (Campionamento manuale ed analisi di laboratorio)
43A/P9T	Temperatura Portata	Controllo	Semestrale	Misura (Campionamento manuale)

Punto di emissione	Parametro	Limite/prescrizione	Frequenza autocontrollo	Rilevazione dati
	Umidità			
	Polveri	Concentrazione limite come da autorizzazione	Semestrale	Misura (Campionamento manuale ed analisi di laboratorio)
43B/P9T	Temperatura Portata Umidità	Controllo	Semestrale	Misura (Campionamento manuale)
	Polveri	Concentrazione limite come da autorizzazione	Semestrale	Misura (Campionamento manuale ed analisi di laboratorio)

3. Il Gestore deve effettuare controlli periodici dei sistemi di trattamento dei fumi secondo le modalità riportate nella tabella seguente.

**Tabella 9 – Sistemi di abbattimento polveri**

Punto Emissione	Sistema di abbattimento	Manutenzione (periodicità)	Parametri di controllo	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione e trasmissione
7/P9T 9/P9T 10/P9T 11/P9T 12/P9T 20/PP2 21/PP2 22/PP2 29/P9T 30/PP2 31/P9T 34/P9T 37A/PP2 43A/P9T 43B/P9T	Filtro a maniche	annuale	Perdite di carico (manometro)	mensile	Registrazione nel registro di conduzione dell'impianto

### ***3.2. Prescrizioni sui transitori degli impianti di combustione***

Non pertinente con la tipologia di installazione

### ***3.3. Torce d'emergenza***

Lo Stabilimento *Basell* di Brindisi è dotato di una torcia PK600 (*ground flare*) (la torcia BT601 è stata dismessa, procedimento ID 122/9698).

Nella tabella seguente sono riassunte le informazioni riguardanti la torcia di emergenza.

**Tabella 2.2.1 – Sistema Torcia**

Punto di emissione	Descrizione	Coordinate UTM WGS84	
		X	Y
PK600 ( <i>ground flare</i> )	Torcia di emergenza a servizio degli impianti P9T e PP2	752688	4502663

Nella seguente Tabella, di cui al prot. N. Prot. CIPPC-00\_2014-0001267 del 09-07-2014, si riporta la descrizione dei gas inviati in torcia e le relative modalità di funzionamento nelle 5 diverse categorie possibili.

**Tabella 10 – Categorie di funzionamento del Sistema Torcia**

Categoria	Eventi tipici <sup>1</sup>	Unità di impianto	Portata max [t/h]	Frequenza stimata	Q anno [t] <sup>2</sup>	Composizione [%]
1 Fiamma pilota – combustibile e quantità	Combustione del gas alimentato ai piloti della torcia. Tale gas è costituito dall'off-gas (gas di spurgo) uscente dall'impianto PP2. In caso di indisponibilità dell'off-gas (impianto PP2 fermo), viene alimentato fuel gas dalla rete di stabilimento.	PP2	0,1	Continua	800	Idrogeno: 0÷ 1,5% Etilene: 0÷ 0,4% Etano: 0÷ 0,1% Propilene: 60÷100% Propano: 0÷30% Superiori C6: 0÷ 1%
2 Stream non riconducibile a stati di emergenza, sicurezza, anomalie e guasti	Invio di off-gas prodotto in caso di fermata programmata per manutenzione dell'unità cracker di Versalis (ex Polimeri Europa).	P9T o PP2	0,25	1 fermata ogni 5 anni	360 <sup>3</sup>	Idrogeno: 0÷20 % Etilene: 0÷50 % Etano: 0÷3 % Propilene: 0÷98 % Propano: 0÷30 % Butene: 0÷20 % Esene: 0÷10 % Esano: 0÷2 % Azoto: 0÷99 %
3 Stream riconducibile a premergenza e sicurezza	Flussaggio con azoto del collettore di torcia per assicurazione ambiente inerte	P9T e PP2	0,2	80 eventi/giorno	1800	Azoto + tracce di idrocarburi
	Fermate programmate per piani di produzione e/o mancanza dei monomeri. Viene eseguito lo svuotamento e la depressurizzazione delle	P9T e PP2	5	15 eventi/anno	160	Idrogeno: 0÷ 20% Etilene: 0÷ 50% Etano: 0÷ 3%

<sup>1</sup> Definite dal Gestore nella nota prot. prot. DVA-2014-0003719 del 13/02/2014

<sup>2</sup> Nella nota prot. DVA-2014-0003719 del 13/02/2014 il Gestore dichiara che i dati relativi alle quantità scaricate nell'anno, sono da intendersi una stima con una variabilità del ± 20%.

<sup>3</sup> Modifica sostanziale ID 122/1088: Quantitativo massimo autorizzato nei casi di manutenzione programmata dell'unità cracker di Versalis (ogni 5 anni).

	apparecchiature, con attività di bonifica delle stesse per garantirne le condizioni di sicurezza.							Propilene: 0÷98% Propano: 0÷30% Butene: 0÷20% Esene: 0÷10% Esano: 0÷2% Azoto: 0÷99% Idrogeno: 0÷20% Etilene: 0÷50% Etano: 0÷3% Propilene: 0÷98% Propano: 0÷30% Butene: 0÷20% Esene: 0÷10% Esano: 0÷2%
	Fermate programmate per le verifiche di legge Viene eseguito lo svuotamento degli impianti, con attività di bonifica al fine i garantire le attività di verifica in sicurezza.	Alternativa mente, P9T o PP2	5	1 fermata all'anno	100		Azoto: 0÷99% Idrogeno: 0÷20% Etilene: 0÷50% Etano: 0÷3% Propilene: 0÷98% Propano: 0÷30% Butene: 0÷20% Esene: 0÷10% Esano: 0÷2%	
	Inserimento o disinserimento del reattore fase gas e inserimento o disinserimento di apparecchiature per garantire in sicurezza assetti operativi o manutenzione.	P9T e PP2	12	72 eventi/anno	400		Azoto: 0÷99% Idrogeno: 0÷20% Etilene: 0÷50% Etano: 0÷3% Propilene: 0÷98% Propano: 0÷30% Butene: 0÷20% Esene: 0÷10% Esano: 0÷2%	

	Disservizi improvvisi di apparecchi e/o macchine e/o intasamenti	P9T e PP2	50	15 eventi/anno	750	<p>Idrogeno: 0÷20%</p> <p>Etilene: 0÷50%</p> <p>Etano: 0÷3%</p> <p>Propilene: 0÷98%</p> <p>Propano: 0÷30%</p> <p>Butene: 0÷20%</p> <p>Esene: 0÷10%</p> <p>Esano: 0÷2%</p> <p>Azoto: 0÷99%</p>
	Disservizi di apparecchi e/o macchine dell'unità cracker di Versalis (ex Polimeri Europa) che ricevono l'off-gas.	P9T e PP2	2	- <sup>4</sup>	250	<p>Idrogeno: 0÷20 %</p> <p>Etilene: 0÷50 %</p> <p>Etano: 0÷3 %</p> <p>Propilene: 0÷98 %</p> <p>Propano: 0÷30 %</p> <p>Butene: 0÷20 %</p> <p>Esene: 0÷10 %</p> <p>Esano: 0÷2 %</p> <p>Azoto: 0÷99 %</p>
4 Stream derivante da emergenza e sicurezza	Fermate di emergenza degli impianti, determinate, essenzialmente, da consistenti indisponibilità delle utilities (Energia Elettrica, vapore, aria strumenti, ecc.) o delle apparecchiature principali di impianto	P9T e PP2	250	- <sup>5</sup>	-	<p>Idrogeno: 0÷20 %</p> <p>Etilene: 0÷50 %</p> <p>Etano: 0÷3 %</p> <p>Propilene: 0÷98 %</p> <p>Propano: 0÷30 %</p> <p>Butene: 0÷20 %</p> <p>Esene: 0÷10 %</p>

<sup>4</sup> Nella nota prot. DV A-2014-0003719 del 13/02/2014 il Gestore dichiara che trattasi di stream determinato da cause di forza maggiore completamente al di fuori del controllo del Gestore, dipendendo da fattori esterni, pertanto non è possibile dare una stima della sua frequenza.

<sup>5</sup> Nella nota prot. DV A-2014-0003719 del 13/02/2014 il Gestore dichiara che trattasi di stream determinato da cause di forza maggiore completamente al di fuori del controllo del Gestore, dipendendo da fattori esterni, pertanto non può, per definizione, avere limiti quantitativi che configureranno con esigenze supreme di sicurezza di persone e impianti.

				<p>Esano: 0÷2 % Azoto: 0÷99 %</p>
<p>5 Stream derivante da anomalie e guasti</p>	<p>Arresto di emergenza del compressore di ricircolo C301 per il PP2 Arresto di emergenza del compressore OFF GAS PK501 per il PP2 Arresto di emergenza del compressore di ricircolo P301 per il P9T Arresto di emergenza del compressore OFF GAS PK1501 per il P9T</p>	<p>P9T e PP2</p>	<p>10</p>	<p>60 eventi/anno</p>
				<p>1500</p>
				<p>Idrogeno: 0÷20 % Etilene: 0÷50 % Etano: 0÷3 % Propilene: 0÷98 % Propano: 0÷30 % Butene: 0÷20 % Esene: 0÷10 % Esano: 0÷2 % Azoto: 0÷99 %</p>

Come prescritto dal provvedimento AIA di cui all'ID 475:

1. Anche in considerazione del fatto che l'impianto si configura come *Impianto a rischio incidente rilevante*, ai sensi del D.Lgs. 105/2015, il Gestore dovrà operare la configurazione riportata in tabella, nel rispetto delle condizioni di utilizzo della torcia come strumento di emergenza e sicurezza, garantendone quindi l'operabilità e la massima efficienza nelle eventuali condizioni di emergenza e sicurezza, anche ed in modo particolare quando opera nelle condizioni di cui alla configurazione identificata in Tabella con la Categoria 2 preventivamente comunicata alla Autorità Competente ed all'Autorità di Controllo<sup>6</sup>.
2. Il Gestore dovrà inserire, nel Sistema di Gestione Ambientale adottato, un'idonea e specifica procedura per consentire che tutte le operazioni di funzionamento della torcia tengano in conto le possibili condizioni di rischio ambientale e di possibile incidente ed in particolare, in tale procedura, il Gestore dovrà:
  - monitorare il corretto e sicuro funzionamento anche continuativo della torcia, in particolare nelle operazioni di bruciamento di off-gas contenente propilene oltre il 90% ed evitare il rischio che si formino possibili miscele esplosive in aria.
  - monitorare in maniera continua il corretto funzionamento delle fiamme pilota per garantirne il funzionamento, prevedendo in caso di loro mancata accensione o funzionamento continuo la prevenzione di possibili condizioni di rischio, tramite il controllo visivo delle fiamme ed il controllo automatico della pressione nella linea di alimentazione alle fiamme pilota e/o altro sistema, con la previsione di adeguati interventi in caso di variazioni di funzionamento delle fiamme stesse.
3. Il Gestore dovrà verificare l'efficienza di combustione della torcia (per tutti gli eventi di accensione) attraverso il calcolo del potere calorifico inferiore e della misurazione della portata e della composizione del gas inviato in torcia.

Come specificato nel provvedimento AIA di cui all'ID 475, il limite di 12 t di gas inviato in torcia è da considerarsi il valore oltre il quale il Gestore dovrà provvedere all'invio di una comunicazione all'Autorità Competente e all'Autorità di Controllo.

Tutte le misurazioni dei parametri già prescritte (portata e composizione del gas, potere calorifico inferiore, ecc.) sono da ritenersi valide per ogni evento di accensione della torcia.

### **Monitoraggio dei sistemi di Torcia**

Il sistema "Torcia", come parte integrante del sistema di sicurezza dello Stabilimento, deve essere normalmente progettato per trattare un largo spettro di flussi di gas e composizioni corrispondenti ai diversi casi dimensionanti.

<sup>6</sup> Il Gestore, infatti, deve comunicare all'Autorità Competente e all'Ente di Controllo, con un anticipo di almeno 30 giorni, gli eventi di invio al sistema di torcia del flusso di off-gas prodotto nei casi di fermata programmata per manutenzione dell'Unità Cracker dello Stabilimento Versalis di Brindisi.

La valutazione del flusso di massa che viene avviato alla torcia non può essere valutato dalla semplice determinazione della velocità di flusso, ma risulta necessario determinarne anche la composizione. Inoltre, poiché il sistema di torcia è integrale al sistema di sicurezza da sovrappressioni, il metodo di misura del flusso deve essere tale da determinare il minimo di perdite di carico nel collettore di torcia al fine di non incrementare la contropressione nel collettore stesso. Quindi i dispositivi di misura devono essere adeguati non solo in termini di accuratezza di misura ma anche in termini di minime perdite di carico.

A tal fine i dispositivi di misura devono avere: un largo intervallo di velocità misurabili, la simultanea misura della massa molecolare del gas e minime perdite di carico.

### **Metodi**

È necessario, anche per motivi di sicurezza, eseguire il campionamento dei gas inviati in torcia esclusivamente con procedura strumentale automatica.

La successiva analisi dei gas inviati in torcia dovrà essere effettuata con procedura strumentale automatica connessa ai campionatori.

I metodi di riferimento applicabili ai composti chimici dichiarati dal Gestore presenti nei gas inviati alle torce dovranno essere concordati con l'Autorità di Controllo, sulla base di una proposta formulata dal Gestore e soggetta ad approvazione. Tale proposta dovrà essere inviata entro 3 mesi dalla data di emissione del presente PMC.

La misurazione di portata deve sempre essere effettuata con procedura strumentale automatica e continua, secondo le prescrizioni di seguito riportate.

### **Misura di portata**

Il flusso di gas mandato alle torce deve essere monitorato continuamente con l'utilizzo di un flussimetro che risponda ai seguenti requisiti minimi:

1. limite di rilevabilità 0,03 metri al secondo,
2. intervallo di misura corrispondente a velocità tra 0,3 e 84 metri al secondo nel punto in cui lo strumento è installato,
3. lo strumento deve essere certificato dal costruttore con un'accuratezza, nell'intervallo di misura specificato al precedente punto 2, di  $\pm 5\%$ ,
4. lo strumento deve essere installato in un punto della tubazione d'adduzione alla torcia tale da essere rappresentativo del flusso di gas bruciato in fiaccola,
5. il Gestore deve garantire, mantenendo una frequenza di taratura annuale, una accuratezza di misura di  $\pm 20\%$ .

### **Soglia di portata**

Al fine di eliminare eventi spuri, il Gestore deve determinare la "soglia" di portata al di sopra della quale il sistema di campionamento dei gas deve essere automaticamente attivato, in corrispondenza della tubazione di adduzione. Tale portata è stabilita in 10 volte la portata minima misurabile, al più basso valore dell'intervallo di misura dello strumento adottato. Il campionamento dei gas inviati in torcia, per portate superiori alla "soglia" sopra definita, deve essere attivato in modalità automatica, come già sopra precisato.

### **Campionamento e analisi del gas**

Il sistema di campionamento dei gas inviati alla torcia dovrà rispettare i seguenti requisiti minimi:

- il punto di campionamento del gas deve essere rappresentativo della reale composizione del gas;
- se il flusso di massa è superiore alla “soglia”, un campione deve essere completamente acquisito entro 15 minuti, e successivamente ad intervalli di 1 ora, fino a quando il flusso di massa sia inferiore alla “soglia”; la durata di ciascun campionamento deve essere sufficiente all’acquisizione di un campione rappresentativo, sulla base della misura da effettuare;
- i campioni acquisiti devono essere analizzati in accordo ai metodi di riferimento specificati.

Con riferimento al sistema di campionamento e analisi in linea continuo, il Gestore potrà adottare le frequenze che ritiene preferibili sia per il campionamento che per le analisi, nel rispetto dei requisiti minimi sopra indicati, ovvero potendo in ogni caso disporre quanto meno di una misura entro 15 minuti dall’attivazione del campionamento e di una misura ogni ora, sino al termine dell’evento, al fine dell’effettuazione delle verifiche di seguito precisate.

### **Determinazione dell’efficacia di distribuzione in torcia**

Con le misure effettuate in conformità a quanto sopra riportato, è possibile stabilire le condizioni operative di funzionamento della torcia (potere calorifico inferiore del gas e velocità massima, ovvero portata massima di adduzione). Le condizioni operative rilevate strumentalmente devono essere confrontate con le condizioni di progetto della torcia, per dimostrare l’efficacia di distruzione dei gas.

In caso di attivazione delle torce, il Gestore dovrà:

- ricercare la causa ed i fattori che hanno contribuito a tale evento;
- adottare le necessarie misure per evitare il ripetersi dell’evento;
- riportare all’Autorità competente, all’Autorità di controllo, al Comune, alla Provincia, all’ARPA e alla USL, entro 10 gg dall’evento, la quantità di gas inviata in torcia in condizioni di emergenza, la sua composizione, la durata e le cause dell’evento e le misure adottate per evitare il ripetersi dello stesso.

Il Gestore, in ottemperanza alle prescrizioni di AIA relative alle torce, dovrà registrare i periodi di funzionamento delle torce nell’arco dell’anno e i dati relativi al flusso e alla composizione dei gas inviati alle torce per ogni evento. Tali dati dovranno essere inseriti nel rapporto annuale.

### 3.4. Emissioni non convogliate

#### Emissioni fuggitive:

1. In ottemperanza alle prescrizioni dell'AIA il Gestore deve mantenere operativo un programma LDAR (*Leak Detection and Repair*) e relativo protocollo di ispezione, i risultati dei quali devono essere trasmessi all'Autorità di controllo con cadenza annuale ed andranno aggiornati a cura del Gestore in funzione di modifiche impiantistiche e/o gestionali.
2. Il programma LDAR deve riportare in particolare:
  - le metodologie che il Gestore adotta per lo *screening* delle sorgenti di emissioni fuggitive;
  - i risultati dello *screening* di tutti i componenti dello Stabilimento che possano dar luogo a rilasci (valvole e flange di processo, pompe, compressori, stoccaggi, trattamenti acque, apparecchiature utilizzate nelle fasi di caricamento, etc.);
  - l'individuazione delle possibili cause di rilascio (usura, malfunzionamenti, rotture o difetti di fabbricazione) dai dispositivi coinvolti;
  - le stime delle emissioni;
  - le azioni intraprese a seguito dell'individuazione di componentistica che dà luogo a emissioni;
  - la programmazione delle azioni di monitoraggio successive.
3. I risultati del programma dovranno essere registrati su database in formato elettronico e su formato cartaceo e saranno allegati al rapporto annuale che il Gestore invierà all'Autorità competente e all'Autorità di controllo.  
La Banca Dati predisposta deve contenere:
  - a) identificazione di tutte le valvole, flange, compressori, pompe, scambiatori e connettori che convogliano fluidi con tensione di vapore superiore a 13,0 millibar a 20 °C, sigla del componente rintracciabile sull'impianto, caratteristica della corrente intercettata (contenente cancerogeni / non contenente cancerogeni);
  - b) procedure per includere nel programma nuovi componenti;
  - c) standard costruttivi per nuovi componenti che potrebbero essere installati al fine di diminuire le perdite dagli elementi riconosciuti come "*emettitori cronici*"<sup>7</sup>;
  - d) identificazione dei responsabili del programma LDAR e del personale impegnato nel monitoraggio;
  - e) procedure che, in caso di lavori di sostituzioni/manutenzioni di impianti, integrano nel programma i nuovi componenti installati;
  - f) la descrizione del programma di formazione del personale addetto al LDAR;
  - g) l'impegno ad eseguire un corso di informazione per il personale non direttamente coinvolto nel programma ma che comunque opera sugli impianti;
  - h) le procedure di QA/QC.
4. Il Gestore deve utilizzare un database elettronico (il software utilizzato deve essere comunicato all'Autorità di Controllo) che sia compatibile con lo standard "Open Office – MS Access".

<sup>7</sup> Emettitore cronico: elemento del programma LDAR per cui la perdita è pari o superiore a 10000 ppmv come Metano per due volte su quattro trimestri consecutivi. Un tale componente deve essere sostituito con un elemento costruttivamente di qualità superiore durante la prima fermata utile per manutenzione programmata dell'unità.

Il database deve essere predisposto per essere interpellabile con *query* di verifica dei seguenti argomenti:

- data di inserimento del componente nel programma LDAR,
- date di inizio/fine della riparazione o data di “slittamento” della riparazione e motivo,
- numero di monitoraggi realizzati nel trimestre,
- numero di componenti monitorati al giorno da ogni tecnico coinvolto nel programma,
- calcolo dei tempi tra due successivi monitoraggi su ogni componente,
- numero di riparazioni fatte oltre i tempi consentiti,
- qualunque altra informazione che il gestore ritiene utile per dimostrare la realizzazione del programma.

Il data base deve essere in ogni momento disponibile alla consultazione, in fase di sopralluogo/ispezione, da parte dell’Autorità di Controllo.

5. La sintesi dei risultati del programma riportata nel rapporto annuale dovrà indicare:
- il numero di linee, apparecchiature, valvole, strumenti, connessioni, prese campione, stacchi flangiati, etc. indagate rispetto al totale di linee, apparecchiature, valvole, strumenti, connessioni, prese campione, stacchi flangiati, etc. presenti;
  - la tipologia e le caratteristiche delle linee, apparecchiature, valvole, strumenti, connessioni, prese campione, stacchi flangiati, etc. oggetto di indagine;
  - le apparecchiature utilizzate;
  - i periodi nei quali sono state effettuate le indagini;
  - le condizioni climatiche presenti;
  - il rumore di fondo riscontrato;
  - la percentuale di componenti fuori soglia [vedi “*Definizione di perdita*”] rispetto al totale ispezionato;
  - gli interventi effettuati di sostituzione, riparazione, manutenzione e le date di effettuazione;
  - la modifica delle frequenze stabilite nel cronoprogramma sulla base degli esiti delle misure effettuate.

### ***Definizione di perdita***

Una perdita è definita ai fini del presente programma come la individuazione di una fuoriuscita con una concentrazione di VOC (espressa in ppm<sub>volume</sub> espressi come CH<sub>4</sub>) superiore a quanto indicato nella seguente tabella e determinata con il metodo US EPA 21:

**Tabella 11**

<b>Componenti</b>	<b>Soglie</b>	<b>Soglie per fluidi classificati H350</b>
Pompe	10.000	5.000
Compressori	10.000	5.000
Valvole	10.000	3.000
Flange	10.000	3.000

A complemento della definizione è considerata perdita, qualunque emissione che risulta all’ispezione visibile e/o udibile e/o odorabile (vapori visibili, perdite di liquidi ecc), indipendentemente dalla

concentrazione, o che possa essere individuata attraverso formazione di bolle utilizzando una soluzione di sapone.

6. In occasione di manutenzione ordinaria, variazioni programmate delle condizioni operative e produttive, malfunzionamenti, fermate non programmate, manutenzione straordinaria, emergenza il Gestore deve registrare le informazioni contenute nelle seguenti tabelle:

**Tabella 12 – Emissioni eccezionali in condizioni prevedibili<sup>8</sup>**

Tipo di Evento	Fase di lavorazione	Modalità di prevenzione	Modalità di controllo	Inizio (data,ora)	Fine (data,ora)	Modalità di comunicazione all'Autorità

**Emissioni eccezionali in condizioni imprevedibili<sup>9</sup>**

Tipo di Evento	Fase di lavorazione	Modalità di prevenzione	Modalità di controllo	Inizio (data,ora)	Fine (data,ora)	Modalità di comunicazione all'Autorità

### **Monitoraggio e tempi di intervento**

7. Al fine del raggiungimento degli obiettivi del programma LDAR, nella tabella successiva sono indicate le frequenze con le quali deve essere eseguito il monitoraggio ed i tempi di intervento e la modalità di registrazione dei risultati sia del monitoraggio sia dei tempi di riparazione.

**Tabella 13**

Componenti	Frequenza del monitoraggio	Tempi di intervento	Annotazione su file elettronico e registri cartacei
Valvole/Flange	<u>Trimestrale</u> (semestrale dopo due periodi consecutivi di perdite inferiori al 2% del totale valutato ed annuale dopo 5 periodi componenti in perdita inferiori al 2% del totale valutato) <sup>10</sup> <u>Annuale</u> se intercettano "stream" con sostanze non cancerogene	La riparazione dovrà iniziare nei 5 giorni lavorativi successivi all'individuazione della perdita e concludersi in 15 giorni dall'inizio della riparazione. Nel caso di unità con fluidi cancerogeni l'intervento deve iniziare	Registrazione della data, dell'apparecchiatura e delle concentrazioni rilevate.  Registrazione delle date di inizio e fine intervento
Tenute delle pompe			

<sup>8</sup> Condizioni prevedibili: fermate temporanee, manutenzione ordinaria, variazioni programmate delle condizioni operative e produttive.

<sup>9</sup> Condizioni imprevedibili: malfunzionamenti, fermate non programmate, manutenzione straordinaria, emergenza.

<sup>10</sup> Negli impianti Basell di Brindisi non sono utilizzate sostanze cancerogene.

Componenti	Frequenza del monitoraggio	Tempi di intervento	Annotazione su file elettronico e registri cartacei
Tenute dei compressori	Trimestrale se intercettano “stream” con sostanze cancerogene Annuale se intercettano “stream” con sostanze non cancerogene	<u>immediatamente dopo l’individuazione della perdita.</u>	
Valvole di sicurezza			
Valvole di sicurezza dopo rilasci	<u>Immediatamente</u> dopo il ripristino della funzionalità della valvola		
Componenti difficili da raggiungere	Biennale		
Ogni componente con perdita visibile	Immediatamente	Immediatamente	
Ogni componente sottoposto a riparazione/manutenzione	Nei successivi 5 giorni lavorativi dalla data di fine lavoro	-	Registrazione della data e dall’apparecchiatura sottoposta a riparazione/manutenzione

### ***Stima delle perdite da connessioni, valvole, pompe e compressori.***

Nella quantificazione delle emissioni fuggitive, per tutti i componenti ispezionati con il Metodo US EPA 21, il Gestore potrà utilizzare in particolare i seguenti metodi:

- *Approach 2: Screening Ranges Approach*
- *Approach 3: EPA Correlation Approach;*

riportati all’interno del Capitolo 2 (*Development of equipment leak emission estimates*) del protocollo EPA 453/R-95-017 “*Protocol for Equipment Leak Emission Estimates*”

In caso di primo anno di screening LDAR, sui componenti non ispezionati con il metodo US EPA 21, la stima dovrà essere effettuata utilizzando i fattori di emissione indicati dal metodo *Average Emission Factor Approach* riportato all’interno del succitato Capitolo 2 del protocollo EPA 453/R-95-017 (Approach 1).

Nelle Appendici da A ad E del protocollo EPA 453/R-95-017, sono riportati tutti i riferimenti necessari alle procedure di stima e gli esempi di calcolo, per tipologia di componente, riferiti all’industria chimica (SOCMI) e alle Raffinerie.

8. Con riferimento agli “emettitori significativi” e agli “emettitori cronici”, qualora gli interventi di manutenzione e/o sostituzione non siano realizzabili con gli impianti in marcia, il Gestore deve procedere immediatamente, nei tempi tecnici strettamente necessari alle esigenze di sicurezza, ad un nuovo fermo impianto per la riparazione/sostituzione del componente interessato.
9. La sostituzione dei componenti fuori soglia deve essere effettuata con componenti in grado di garantire una migliore performance; nella scelta dei componenti da installare il Gestore deve valutare la conformità alle indicazioni riportate nei BREF comunitari, riportandone i risultati del confronto nel *report* periodico all’Autorità Competente e all’Autorità di controllo.

Il Gestore può proporre all'Autorità di controllo un programma e delle procedure equivalenti purché di pari efficacia, ed in ogni caso il Gestore deve comunque argomentare le eventuali scelte diverse dal programma e dalle procedure proposte.

#### 4. EMISSIONI IN ACQUA

La seguente tabella riporta i punti di scarico dello Stabilimento nella situazione attuale e nella situazione a seguito degli interventi previsti dal procedimento ID 122/10050.

Nel rapporto annuale deve essere trasmessa una planimetria, eventualmente aggiornata a seguito di modifiche dell'AIA, riportante l'elenco aggiornato di tutti gli scarichi finali, parziali e dei pozzetti di controllo e relativa georeferenziazione.

Tabella 14

Scarico Parziale	Tipologia di acqua	Impianti di trattamento	Denominazione impianto ricevente	Punti di verifica limiti di accettabilità/Pozzetto di campionamento
<b>Situazione attuale</b>				
PP2-P9T	Acque di processo e acque meteoriche di 1° pioggia	-	Versalis (impianto di trattamento biologico)	PP2-P9T
SR (P9T/3, P9T/4, PP2/A)	Acque di raffreddamento	-	Versalis (vasca separazione solido/liquido))	SR
<b>Situazione post realizzazione delle modifiche di cui al procedimento ID 122/10050</b>				
AI-1	Acque reflue di processo	Vasca D108A (separazione solido/liquido)	Versalis (impianto di trattamento biologico)	AI-1
MI-1	Acque meteoriche di prima pioggia	Vasca D108 (separazione solido/liquido)	Versalis (impianto di trattamento biologico)	MI-1
P9T/3 P9T/4 PP2/A	Acque di raffreddamento	-	Versalis (vasca separazione solido/liquido))	P9T/3 P9T/4 PP2/A

1. I pozzetti di prelievo fiscale o comunque i punti di campionamento devono essere in ogni momento accessibili dall'Autorità di Controllo ed attrezzati per consentire il campionamento delle acque da scaricare.
2. Il Gestore deve predisporre e registrare gli esiti di un piano di ispezioni e manutenzioni delle condotte fognarie presenti presso lo stabilimento al fine di evitare ogni contaminazione delle acque superficiali e sotterranee.
3. Deve essere garantita la conduzione di un monitoraggio costante per il corretto funzionamento degli impianti di trattamento in tutte le loro fasi nonché la corretta gestione e manutenzione di tutte le strutture e delle infrastrutture annesse che devono, inoltre, essere dotate dei migliori sistemi ai fini della garanzia di sicurezza.

4. Al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni presenti nell'AIA, relative ai limiti agli scarichi, devono essere effettuati i controlli previsti nelle seguenti tabelle. In particolare la Tabella 15 e la Tabella 16 riportano i controlli da eseguire nella situazione attuale, mentre la Tabella 17 riporta i controlli da eseguire in seguito alla realizzazione degli interventi di cui al procedimento ID 122/10050.
5. Il Gestore dovrà provvedere alla registrazione su file dei controlli effettuati e dovrà provvedere a fornire, su richiesta, copia della "Registrazione su file" concernente gli autocontrolli effettuati sugli scarichi idrici.

### **CONTROLLI PREVISTI NELLA SITUAZIONE ATTUALE**

**Tabella 15 – Scarichi acque di processo e meteoriche 1<sup>^</sup> pioggia**

<b>Punto di controllo</b>	<b>Parametro</b>	<b>Frequenza</b>	<b>Modalità di registrazione / monitoraggio</b>
Pozzetto fiscale PP2-P9T	Portata	Verifica in continuo	Su formato elettronico
	pH	Verifica in continuo	Su formato elettronico
	Temperatura	Verifica in continuo	Su formato elettronico
	COD	Mensile	Cartacea e su formato elettronico
	Solidi sospesi totali	Mensile	Cartacea e su formato elettronico
	Idrocarburi totali	Mensile	Cartacea e su formato elettronico
	Tensioattivi	Mensile	Cartacea e su formato elettronico

Tabella 16 – Scarichi acque bianche –Raffreddamento<sup>11</sup> e meteoriche 2<sup>^</sup> pioggia<sup>12</sup>

Punto di controllo	Parametro	Frequenza	Modalità di registrazione/ realizzatore monitoraggio
SR Scarico acque raffreddamento (P9T/3, P9T/4, PP2/A)	Portata	Mensile	Cartacea e su formato elettronico
	Temperatura	Mensile	Cartacea e su formato elettronico
	pH	Mensile	Cartacea e su formato elettronico
	solidi sospesi totali	Mensile	Cartacea e su formato elettronico
	Cloro libero residuo	Mensile	Cartacea e su formato elettronico
	Tensioattivi	Mensile	Cartacea e su formato elettronico
	Idrocarburi totali	Semestrale	Cartacea e su formato elettronico
	BOD5	Semestrale in occasione di eventi di pioggia	Cartacea e su formato elettronico
COD	Semestrale in occasione di eventi di pioggia	Cartacea e su formato elettronico	

**CONTROLLI PREVISTI IN SEGUITO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI CUI AL PROCEDIMENTO ID 122/10050**

Tabella 17

Denominazione scarico/Punto di controllo	Tipologia acque	Parametro	Frequenza	Limiti / Prescrizioni
AI-1	Acque reflue di processo	portata	continua	Come da Autorizzazione
		pH	continua	
		temperatura	continua	
		COD	mensile	
		solidi sospesi totali	mensile	
		idrocarburi totali	mensile	

<sup>11</sup> A fini del controllo del limite autorizzato, le acque di scarico del circuito di raffreddamento sono analizzate periodicamente da controlli tramite metodiche accreditate.

Relativamente alle prestazioni del circuito di raffreddamento, le analisi sono effettuate mensilmente dall'impresa specializzata al trattamento delle acque al fine di valutare il corretto funzionamento del sistema, con metodiche non accreditate.

<sup>12</sup> Il controllo delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque meteoriche verrà effettuato 2 volte nel corso dell'anno presso un pozzetto ispezionabile ritenuto significativo, ramo della rete dichiarato dal Gestore separato (in base al quantitativo di acque meteoriche raccolte ed alla sua ubicazione presso l'impianto).

Denominazione scarico/Punto di controllo	Tipologia acque	Parametro	Frequenza	Limiti / Prescrizioni
		tensioattivi	mensile	
		altri parametri di cui alla tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06 e smi	annuale	
MI-1	Acque meteoriche di prima pioggia	portata	continua	Come da Autorizzazione
		pH	continua	
		temperatura	continua	
		COD	mensile	
		solidi sospesi totali	mensile	
		idrocarburi totali	mensile	
		tensioattivi	mensile	
altri parametri di cui alla tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06 e smi	annuale			
P9T/3 P9T/4 PP2/A	Acque di raffreddamento	Portata	continua	Come da Autorizzazione
		pH	mensile	
		Temperatura	mensile	
		COD	mensile	
		Solidi sospesi totali	mensile	
		Idrocarburi totali	mensile	
		Tensioattivi	mensile	
		Cloro attivo libero	mensile	
		BOD5	mensile	

6. Inoltre, al fine rispettare quanto prescritto in AIA, il Gestore dovrà registrare il numero degli eventi di attivazione dello stramazzo delle acque di seconda pioggia scaricate nella rete acque bianche della società Versalis e la relativa durata e stima della portata. Tali dati dovranno essere riportati nel report annuale.

## 5. RIFIUTI

1. Il Gestore dovrà effettuare le opportune analisi sui rifiuti prodotti a norma di legge e secondo quanto prescritto nell'AIA e dovrà prevedere la redazione dai piani di campionamento ed in riferimento alla norma UNI 10802.  
I certificati analitici per la caratterizzazione dei rifiuti prodotti, firmati dal responsabile del laboratorio incaricato, devono riportare la o le metodiche utilizzate e devono essere a disposizione dell'Autorità competente e dell'Autorità di controllo.
2. Il Gestore deve altresì gestire correttamente tutti i flussi di rifiuti generati a livello tecnico e amministrativo attraverso il registro di carico/scarico, FIR formulario di identificazione e rientro della 4 copia firmata dal destinatario per accettazione.
3. Il Gestore deve archiviare e conservare tutti i certificati analitici per la caratterizzazione dei rifiuti prodotti, firmati dal Responsabile del laboratorio incaricato e con la specifica delle metodiche utilizzate, questo al fine di renderli disponibili all'Autorità Controllo.
4. Il Gestore deve comunicare nel rapporto Annuale trasmesso, entro il 30 Aprile, all'Autorità competente, all'Autorità di controllo, alla Regione, alla Provincia, al Comune, all'ARPA e alla ASL territorialmente competente le quantità di rifiuti prodotti per ogni codice CER, l'attività di provenienza, il destino finale con le eventuali quantità recuperate e le relative finalità di recupero. Per i rifiuti non recuperati devono essere specificate le modalità di smaltimento.
5. Le informazioni di cui sopra devono essere specificate per ogni mese solare con relativo raffronto allo stesso mese dell'anno precedente.
6. In ottemperanza alle prescrizioni dell'AIA relative alle condizioni di esercizio dei depositi di rifiuti, il Gestore deve verificare con cadenza mensile la giacenza di ciascuna tipologia di rifiuto nei depositi temporanei e lo stato degli stessi con riferimento alle condizioni prescritte.
7. Il Gestore dovrà garantire la corretta applicazione del deposito temporaneo in conformità alle norme tecniche di gestione, progettazione e realizzazione: Qualora il Gestore riterrà in futuro di variare l'attuale modalità di gestione dei rifiuti (vedi ad es. 'deposito quantitativo'), deve chiedere all'Autorità Competente la necessaria comunicazione prima di procedere.
8. Il Gestore dovrà verificare, nell'ambito degli obblighi di monitoraggio e controllo, ogni mese, lo stato di giacenza dei depositi, sia come somma delle quantità dei rifiuti pericolosi e somma delle quantità di rifiuti non pericolosi sia in termini di mantenimento delle caratteristiche tecniche dei depositi stessi. Dovranno altresì essere controllate le etichettature.
9. Il Gestore deve compilare mensilmente le seguenti tabelle (resta inteso che per i parametri della tabella 16 che hanno come base temporale l'anno – ad esempio l'indice di recupero dei rifiuti o la produzione specifica di rifiuti – la compilazione della relativa colonna della tabella sarà annuale):

Tabella 18 – Monitoraggio delle aree di Deposito Temporaneo

Area e modalità di stoccaggio	Coordinate Gauss-Boaga		Data del controllo	Codici CER presenti	Quantità presente (m <sup>3</sup> )	Quantità presente (t)	Produzione specifica di rifiuti <sup>13</sup>	Indice di recupero rifiuti annuo (%) <sup>14</sup>	Stato dell'area in relazione alle prescrizioni in AIA
	E	N							

10. Inoltre per ogni rifiuto prodotto il Gestore deve compilare la seguente tabella.

Tabella 19

Tipologia di intervento	Parametri	Frequenza	Modalità di registrazione
Analisi chimica* di classificazione per i rifiuti non pericolosi identificati da codici a specchio LG SNPA 61/2019	I parametri da ricercarsi devono essere correlati al processo produttivo che genera il rifiuto e alle sostanze pericolose utilizzate.	Annuale e ad ogni modifica del ciclo produttivo o delle sostanze utilizzate che potrebbero influire sulla pericolosità del rifiuto prodotto	Archiviazione certificati analitici e inserimento in relazione annuale di una valutazione su accertamenti effettuati sui rifiuti prodotti
Analisi chimica per verifica conformità impianti di destino	D.M. 27/09/10 o comunque quelli richiesti dall'impianto di smaltimento	Almeno annuale o con la frequenza richiesta dal destinatario	

\* nei casi in cui i rifiuti presentino caratteristiche morfologiche disomogenee da rendere impossibile eseguire un campionamento rappresentativo o se non sono disponibili metodi analitici, l'analisi chimica può essere sostituita da una caratterizzazione di base. Quest'ultima dovrà contenere l'indicazione precisa della composizione e delle caratteristiche specifiche dei rifiuti che lo hanno generato, incluse informazioni dettagliate sulla classificazione di pericolosità e i motivi che non consentono l'esecuzione del campionamento o dell'analisi. Per rifiuti costituiti da prodotti integri (es. prodotti chimici obsoleti) l'analisi chimica potrà essere sostituita da scheda di sicurezza.

11. Il Gestore, per ogni operazione di conferimento dalle aree di deposito, deve registrare le quantità di rifiuti inviati:
- in discarica;
  - a recupero interno;
  - a recupero esterno.
12. Nel caso in cui la tipologia di rifiuti prodotti subisca delle variazioni rispetto a quanto riportato dichiarato in sede di riesame/rilascio dell'AIA sarà cura dell'azienda evidenziarlo nel report annuale e durante i controlli dell'organo competente.

<sup>13</sup> kg annui rifiuti prodotti/t di prodotto generato (si deve considerare il prodotto da cui si generano i rifiuti);

<sup>14</sup> kg annui rifiuti inviati a recupero/ kg annui rifiuti prodotti

Il Gestore dovrà provvedere alla registrazione su file dei controlli effettuati e dovrà provvedere a fornire, su richiesta, copia della “Registrazione su file” concernente gli autocontrolli effettuati.

## 6. EMISSIONI ACUSTICHE

1. Il Gestore dovrà effettuare un aggiornamento della valutazione di impatto acustico nei confronti dell'esterno ogni 4 anni, per la verifica del rispetto dei limiti posti dalla classificazione acustica comunale e comunque di quelli normativi.
2. Nei casi di modifiche impiantistiche che possono comportare una variazione dell'impatto acustico nei confronti dell'esterno, il Gestore dovrà:
  - effettuare una valutazione preventiva dell'impatto acustico;
  - verificare con le misure, le valutazioni a valle della messa in esercizio delle modifiche apportate.
3. La relazione di impatto acustico dovrà comprendere le misure di  $L_{eq}$  riferite a tutto il periodo diurno e notturno, i valori di  $L_{eq}$  orari, la descrizione delle modalità di funzionamento delle sorgenti durante la campagna delle misure e la georeferenziazione dei punti di misura.  
Le misure di verifica del rispetto dei limiti e dei valori prescritti dovranno essere effettuate escludendo i contributi provenienti da altre sorgenti sonore diverse dallo stabilimento.  
Sarà cura del tecnico competente in acustica rivalutare, eventualmente, i punti di misura già presi in considerazione per avere la migliore rappresentazione dell'impatto emissivo della sorgente. Gli eventuali nuovi punti di misura selezionati dal tecnico competente in acustica devono essere comunicati all'Autorità di controllo almeno quindici giorni prima dell'effettuazione della campagna di misura.
4. Qualora si registrino superamenti dei limiti di legge che assumano connotazione assimilabile a livello persistente, in relazione ai quali sia stato accertato che l'origine della fonte sia riconducibile agli impianti di stabilimento, il Gestore dovrà redigere un piano di interventi di mitigazione dell'impatto acustico da sottoporre alla valutazione dell'Autorità Competente.
5. I risultati dei controlli sopra riportati dovranno essere riportati nella seguente tabella e riportati nel rapporto annuale.

**Tabella 20**

Postazione di misura	Descrittore	Modalità di controllo	Frequenza della misurazione	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Indirizzo recettore/i	$L_{Aeq}$	Verifica limite differenziale diurno/ notturno e/o  Verifica limiti di immissione assoluti e di emissione  Oppure	Quadriennale e a seguito di modifiche impiantistiche rilevanti o successivamente ad interventi di mitigazione acustica	Archiviazione esiti fonometrie e rapporto rilevamento acustico – Inserimento degli esiti (breve relazione tecnica con annessa scheda di rilevazione di cui al DD.le 13/01/2000 n 18) nella relazione annuale quando

Postazione di misura	Descrittore	Modalità di controllo	Frequenza della misurazione	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
		Test-point: Campionamento per verifica di mantenimento del rispetto dei limiti  D.M. 16.03.1998 UNI 10885		coincidente con l'effettuazione delle misure

## 7. EMISSIONI ODORIGENE

1. Il Gestore, in ottemperanza alle prescrizioni dell'AIA (procedimento ID 122/10050, prescrizione n. 5), deve effettuare, entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA, il monitoraggio delle emissioni odorigene.
2. Tale programma di monitoraggio deve essere volto all'analisi, individuazione, stima e controllo degli impatti olfattivi indotti dalle emissioni di sostanze odorigene dai processi produttivi all'interno dello stabilimento secondo una procedura articolata nelle seguenti fasi:
  - Caratterizzazione dei parametri dell'emissione odorigena - quantificazione dell'impatto odorigeno indotto dall'emissione attraverso la correlazione degli odor threshold (OT) di ciascun composto e/o delle odour units (OU/m<sup>3</sup>) emesse tenuto conto della composizione della miscela odorigena;
  - Valutazione dell'impatto olfattivo delle emissioni odorigene sul territorio tramite l'utilizzo di modelli di dispersione degli odori.
3. Il Gestore dovrà seguire il documento "Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene - Documento di sintesi" adottato con Delibera 38/2018 dal Consiglio nazionale del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) utilizzando l'analisi olfattometrica in conformità con la norma UNI EN 13725:2004 per la quantificazione delle emissioni e la VDI 3940 "*Determination of odorants in ambient air by field inspection*" per la valutazione delle ricadute.
4. A seguito dell'implementazione del programma di monitoraggio e valutazione degli odori il Gestore dovrà implementare una contestuale analisi tecnica dei possibili interventi di mitigazione degli impatti olfattivi identificando eventuali ulteriori interventi oltre a quelli già effettuati.
5. Il Gestore deve trasmettere annualmente a ISPRA un rapporto in cui siano indicate le sorgenti individuate di sostanze odorigene e le contromisure implementate per il contenimento degli odori (tenute stoccaggi, copertura trattamento reflui, sostituzione sostanze, convogliamento, abbattimento).
6. Le campagne di monitoraggio dovranno essere effettuate presso opportuni recettori collocati all'interno del perimetro di stabilimento (da individuare a cura del Gestore in accordo con ISPRA e ARPA).  
A chiusura di ogni campagna di monitoraggio, i dati dovranno essere raccolti in *un Rapporto finale del monitoraggio del disturbo olfattivo*, nel quale saranno indicati:
  - i metodi di campionamento e di prova;
  - l'indicazione dei punti di campionamento ed una mappa per la loro individuazione planimetrica;

- il numero di misure anno;
- i risultati delle analisi eseguite sui campioni prelevati;
- la durata media di percezione del disturbo;
- il numero complessivo di ore in cui il disturbo risulta essere stato percepito;
- le eventuali proposte di adeguamento per l'abbattimento delle emissioni odorigene;

I risultati dei controlli sopra riportati dovranno essere contenuti nel rapporto annuale.

Sulla base delle risultanze delle indagini, l'Autorità di controllo potrà rivalutare il numero di punti di campionamento e la frequenza del monitoraggio degli odori.

Qualora gli esiti dei monitoraggi, nonché la valutazione degli odori, evidenzino elementi di criticità riconducibili alle emissioni olfattive dello stabilimento, il Gestore dovrà redigere un Piano degli interventi di mitigazione degli impatti da sottoporre alla valutazione dell'Autorità Competente.

7. Il Gestore deve altresì trasmettere all'Autorità di controllo un *Rapporto Annuale* in cui siano indicate le sorgenti individuate di sostanze odorigene e le contromisure implementate per il contenimento degli odori (tenute stoccaggi, copertura trattamento reflui, sostituzione sostanze, convogliamento, abbattimento).
8. Il Gestore deve predisporre un registro delle segnalazioni effettuate dalla popolazione in merito ad episodi riconducibili alle emissioni odorigene di area, corredato di commento sull'origine emissiva della stessa segnalazione.

## 8. IMPIANTI E APPARECCHIATURE CRITICHE

Con cadenza annuale, il Gestore deve presentare all'Autorità di Controllo, anche quando non interessato da aggiornamenti:

1. l'elenco delle apparecchiature, delle linee, dei serbatoi, della strumentazione e delle parti di impianto ritenuti critici/rilevanti dal punto di vista ambientale; si precisa che tale elenco dovrà comprendere, ma non in via esaustiva, le apparecchiature, le linee e i serbatoi contenenti sostanze classificate pericolose ai sensi del DM 28.02.2006 e s.m.i. integrato dalla indicazione dei relativi sistemi di sicurezza, nonché dei sistemi di trattamento delle emissioni atmosferiche e idriche; l'elenco delle apparecchiature deve essere corredato da un'analisi di rischio che motivi la scelta effettuata con i relativi criteri; l'elenco dovrà comunque includere tutta la strumentazione necessaria al controllo delle fasi critiche per l'ambiente (pHmetri, misuratori di portata, termometri, analizzatori in continuo, ecc).
2. gli esiti dell'attuazione del programma dei controlli, delle verifiche e delle manutenzioni avente ad oggetto i componenti di cui al punto precedente, che dovranno essere integrati da una valutazione di quanto deducibile in ordine al richiesto stato di conservazione delle dette parti rilevanti ed inoltre, ove occorrente e/o ritenuto, dall'indicazione delle azioni correttive previste e/o attuate per la rimozione di inconvenienti e/o anomalie manifestatesi in conseguenza delle esperite verifiche.
3. le attività di manutenzione di cui al punto precedente dovranno essere eseguite secondo le modalità e le frequenze dettate dalle ditte fornitrici dei macchinari/apparecchiature/impianti o, qualora non reperibili, dalle istruzioni elaborate internamente. Il Gestore dovrà altresì, valutare la frequenza di manutenzione in relazione all'invecchiamento dei macchinari/apparecchiature/impianti. Tali attività dovranno essere registrate sul registro di conduzione dell'impianto, dove dovranno essere annotati,

oltre alla data e alla descrizione dell'intervento, anche il riferimento alla documentazione interna ovvero al certificato rilasciato dalla ditta che effettua la manutenzione.

4. una sintesi degli esiti di tale manutenzione e le valutazioni conseguenti dovranno essere inserite nella relazione annuale.
5. Il Gestore deve inoltre compilare mensilmente le seguenti tabelle:

**Tabella 21 – Sistemi di controllo delle fasi critiche di processo dal punto di vista ambientale**

Attività/ Fase di lavorazio ne	Macchina	Parametri e frequenze				Modalità di registrazione e trasmissione
		Parametri	Frequenz a dei controlli	Modalità di controllo	Tipo di intervento	
						Registrazione nel registro di conduzione dell'impianto (Vedi paragrafo Gestione e presentazione dei dati)

**Tabella 22 – Interventi di manutenzione ordinaria sui macchinari  
(di cui alle fasi critiche di processo individuate)**

Macchinario	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione e trasmissione
			Registrazione nel registro di conduzione dell'impianto (Vedi paragrafo Gestione e presentazione dei dati)

Con particolare riferimento ai serbatoi, inoltre, il Gestore deve:

6. Presentare all'Autorità di controllo un programma di controlli e verifiche a rotazione dei serbatoi e dei relativi bacini di contenimento (ove presenti), aggiornato con cadenza annuale e compilato sulla base della successiva tabella.

**Tabella 23**

Struttura contenimento (serbatoio)	Contenitore			Bacino di contenimento		
	Tipo di controllo <sup>15</sup>	Frequenze	Modalità di registrazione	Tipo di controllo <sup>15</sup>	Frequenze	Modalità di registrazione

7. Tale programma deve prevedere, per ciascun serbatoio, almeno un controllo/verifica dell'integrità dello stesso (ad es: magnetoscopia, ultrasuoni, ecc.) almeno ogni 5 anni.

<sup>15</sup> Indicare sia i controlli interni sia le ispezioni esterne.

8. Il programma dovrà prevedere le tempistiche dei controlli, il numero ed il tipo di serbatoi da verificare dando priorità a quelli contenenti le sostanze ritenute maggiormente critiche per l'ambiente ed i metodi con i quali si intendere effettuare le verifiche e deve essere corredato da un'analisi di rischio al fine di motivare le scelte effettuate.
9. Laddove esistessero serbatoi che non sono mai stati oggetto di verifica, tale verifica dovrà essere effettuata entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di Riesame dell'AIA.
10. Le modalità dovranno essere ricomprese e avvenire in accordo con il Sistema di Gestione Ambientale (SGA) adottato dallo Stabilimento.
11. Ai fini della predisposizione e aggiornamento del programma di controllo e verifica a rotazione, restano valide le verifiche e le misure eventualmente effettuate antecedentemente il rilascio dell'AIA purché non più vecchie di 5 anni.
12. Eventuali aggiornamenti al programma dovranno essere preliminarmente concordati con l'Autorità di controllo.
13. Le modalità dovranno avvenire in accordo con il Sistema di Gestione Ambientale (SGA) certificato ISO 14001 adottato dallo Stabilimento o, qualora non già compresa nelle modalità gestionali già attuate dal Gestore anche in modalità equivalente.
14. Gli esiti di tale attività devono essere archiviati su supporto informatico e cartaceo (secondo quanto definito nel paragrafo *Gestione e presentazione dei dati* ed inseriti nel rapporto annuale trasmesso all'Autorità Competente e all'Autorità di Controllo.
15. Il Gestore, con la frequenza delle ispezioni previste sui serbatoi, deve effettuare anche il monitoraggio della corrosione mediante l'analisi dei dati di spessore rilevati, al fine di determinare la velocità di corrosione nel lungo e nel breve periodo<sup>16</sup> e la vita residua dei serbatoi.<sup>17</sup> (il gestore per determinare la velocità di corrosione e la vita residua dei serbatoi potrà utilizzare, in alternativa al calcolo riportato nelle note 16 e 17 in calce, metodi alternativi equivalenti, basati anche su software specifici).

---

<sup>16</sup> Velocità di corrosione nel lungo periodo: 
$$\frac{(\text{Spessore iniziale} - \text{Ultimo Spessore}) [\text{mm}]}{\text{Tempo tra ispezione iniziale e ultima ispezione} [\text{anni}]}$$

Velocità di corrosione nel breve periodo: 
$$\frac{(\text{Spessore precedente} - \text{Ultimo Spessore}) [\text{mm}]}{\text{Tempo tra le due ispezioni} [\text{anni}]}$$

<sup>17</sup> Vita residua : 
$$\frac{(\text{Spessore misurato} - \text{Spessore minimo}) [\text{mm}]}{\text{Velocità di corrosione} [\text{mm/anno}]}$$

## ***SEZIONE 2 – METODOLOGIE PER I CONTROLLI***

### **9. ATTIVITÀ DI QA/QC**

1. Il Gestore dovrà garantire che:
  - a) tutte le attività di campo e di laboratorio siano svolte da personale qualificato
  - b) il laboratorio incaricato utilizzi per le specifiche attività procedure, piani operativi e metodiche di campionamento e analisi documentate e codificate conformemente all'assicurazione di qualità e basate su metodiche riconosciute a livello europeo, nazionale od internazionale. Per le finalità sopra enunciate le attività di laboratorio, siano esse interne o affidate a terzi, devono essere eseguite in strutture accreditate secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e i relativi metodi di prova per i parametri da monitorare.
2. Il Gestore potrà affidarsi a strutture interne od esterne accreditate che rispondano a requisiti di qualità ed imparzialità. Il laboratorio dovrà operare secondo un programma che assicuri la qualità ed il controllo per i seguenti aspetti:
  - a) campionamento, trasporto, stoccaggio e trattamento del campione;
  - b) documentazione relativa alle procedure analitiche utilizzate basate su norme tecniche riconosciute a livello internazionale (CEN, ISO, EPA) o nazionale (UNI, metodi proposti dall'ISPRA o da CNR-IRSA);
  - c) determinazione dei limiti di rilevabilità e di quantificazione, calcolo dell'incertezza;
  - d) piani di formazione del personale;
  - e) procedure per la predisposizione dei rapporti di prova e per la gestione delle informazioni.

Tutta la documentazione dovrà essere gestita in modo che possa essere visionabile dall'autorità di controllo.

#### ***9.1. Sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera (SME)***

Non pertinente con la tipologia di installazione.

#### ***9.2. Sistema di monitoraggio in discontinuo delle emissioni in atmosfera e degli scarichi idrici***

1. I campionamenti e le analisi devono effettuarsi tramite affidamento a laboratori accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.
2. Le fasi operative relative al campionamento ed alla conservazione del campione dovranno essere codificate in procedure operative scritte dal laboratorio di analisi. La strumentazione utilizzata per i campionamenti dovrà essere sottoposta ai controlli volti a verificarne l'operabilità e l'efficienza della prestazione con la frequenza indicata dal costruttore; dovranno altresì essere rispettati i criteri per la conservazione del campione previsti per le differenti classi di analiti.

3. Dovrà essere compilato un registro di campo con indicati: codice del campione, data e ora del prelievo, tipologia del contenitore (da scegliere sulla base degli analiti da ricercare), conservazione del campione (es. aggiunta stabilizzanti), dati di campo, analisi richieste e firma dal tecnico che ha effettuato il campionamento.
4. All'atto del trasferimento in laboratorio il campione sarà preso in carico dal tecnico di analisi che registrerà il codice del campione e la data di arrivo sul registro del laboratorio. Il tecnico firmerà il registro di laboratorio.
5. Il laboratorio effettuerà i controlli di qualità interni in relazione alle sostanze determinate in accordo a quanto previsto dal metodo utilizzato ed alle procedure previste secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

### ***9.3. Strumentazione di processo utilizzata a fini di verifica di conformità***

1. Il Gestore dovrà conservare un rapporto informatizzato di tutte le operazioni di taratura, verifica della calibrazione ed eventuali manutenzioni eseguite sugli strumenti.  
Il rapporto dovrà contenere la data e l'ora dell'intervento (inizio e fine del lavoro), il codice dello strumento, la spiegazione dell'intervento, la descrizione succinta dell'azione eseguita e la firma dal tecnico che ha effettuato il lavoro.
2. Tutti i documenti del Gestore attinenti alla generazione dei dati saranno mantenuti nell'impianto per un periodo non inferiore alla durata dell'AIA, (di norma 10 anni) per assicurarne la traccia.
3. Qualora, per motivi al momento non prevedibili, fosse necessario attuare delle modifiche di processo e/o tecnologiche che cambino la natura della misura e/o la catena di riferibilità del dato allo specifico strumento indicato nel presente piano di monitoraggio, il Gestore dovrà darne comunicazione preventiva all'Ente di controllo.  
La notifica dovrà essere corredata da una relazione che spieghi le ragioni della variazione del processo/tecnologica, le conseguenze sulla misurazione e le proposte di eventuali alternative. Dovrà essere prodotta, anche, la copia del nuovo PI&D con l'indicazione delle sigle degli strumenti modificate e/o la nuova posizione sulle linee.

## **10. METODI ANALITICI CHIMICI E FISICI**

1. Le determinazioni analitiche in laboratorio devono essere effettuate con metodi di analisi ufficiali riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale ed in regime di buone pratiche di laboratorio e di qualità ovvero con metodiche CEN, UNI, ISO, US EPA, APAT/IRSA-CNR, ISS, ecc.
2. È ammesso l'utilizzo di metodi diversi da quelli di riferimento riportati nel presente documento (ad eccezione dei metodi di riferimento per l'assicurazione della qualità dello SME, ove presente nell'installazione) purché dotati di apposita certificazione di equivalenza secondo la norma UNI EN 14793:2017. Il metodo proposto può essere una norma tecnica italiana o estera o un metodo interno redatto secondo la norma UNI CEN/TS 15674:2008.

3. In questo caso il Gestore, prima dell'avvio delle attività di monitoraggio e controllo, dovrà presentare la propria proposta all'ISPRA trasmettendo una relazione contenente la descrizione del metodo in termini di pretrattamento e analisi, e tutte le fasi di confronto del metodo proposto con il metodo indicato al fine di dimostrare l'equivalenza tra i due.
4. I laboratori di cui si avvarranno i gestori dovranno possedere l'accreditamento sia per la prova di riferimento che per il metodo equivalente.
5. I dati relativi ai controlli analitici discontinui effettuati alle emissioni in atmosfera devono essere riportati dal Gestore su appositi registri in formato editabile (es. foglio di calcolo excel), ai quali devono essere allegati i certificati analitici (v. punto 2.7 dell'allegato VI alla parte quinta del DLgs 152/2006). Il registro deve essere tenuto a disposizione dell'Autorità competente al controllo.
6. Il Gestore dovrà inoltre conservare tutta la documentazione relativa alle attività analitiche effettuate sulle altre matrici per un periodo non inferiore alla durata dell'AIA (di norma 10 anni). Tutta la documentazione dovrà essere a disposizione degli Enti di Controllo.
7. In caso di misure discontinue (eseguite con metodi che prevedono rilevazioni con strumentazione in continuo o con prelievo in campo e successiva analisi in laboratorio), le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi che siano effettuati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento individuati nel presente documento e che siano rappresentativi di almeno 90 minuti di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione. Nel caso in cui i metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione prevedano, per specifiche sostanze, un periodo minimo di campionamento superiore o uguale alle sei ore, è possibile utilizzare un unico campione ai fini della valutazione della conformità delle emissioni ai valori limite.
8. In generale per i parametri per i quali è previsto un monitoraggio secondo le BAT Conclusions, i campionamenti devono avvenire secondo quanto indicato nella seguente tabella suddivisa per tipologia di produzione:

Tabella 24

<b>Modalità di campionamento per la verifica del valore limite di emissione come da documenti sulle conclusioni sulle BAT per le misurazioni in discontinuo</b>		
<b>Documento BATC</b>	<b>Emissioni in atmosfera</b>	<b>Emissioni in acqua</b>
DECISIONE 2014/738/UE del 09/10/2014 - Conclusioni sulle BAT concernenti la raffinazione di petrolio e gas	Valore medio di tre campionamenti spot ciascuno della durata di almeno 30 minuti	Media su un periodo di campionamento di 24 ore, con prelevamento di un campione composito proporzionale al flusso o, se è dimostrata una sufficiente stabilità del flusso, di un campione proporzionale nel tempo.
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/902 DELLA COMMISSIONE del 30 maggio 2016 - Conclusioni sulle BAT sui sistemi comuni di	-	Media ponderata rispetto alla portata di campioni composti proporzionali al flusso prelevati su 24 ore, alla frequenza minima prevista per il parametro in

<b>Modalità di campionamento per la verifica del valore limite di emissione come da documenti sulle conclusioni sulle BAT per le misurazioni in discontinuo</b>		
<b>Documento BATC</b>	<b>Emissioni in atmosfera</b>	<b>Emissioni in acqua</b>
trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica		questione e in condizioni operative normali. Si può ricorrere al campionamento proporzionale al tempo purché sia dimostrata una sufficiente stabilità della portata
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1442 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 2017 - Conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione	Valore medio di tre misurazioni consecutive di almeno 30 minuti ciascuna. Per i parametri che, a causa di limitazioni di campionamento o di analisi, non si prestano a misurazioni di 30 minuti, si ricorre a un periodo di campionamento adeguato. Per le PCDD e i PCDF si applica un periodo di campionamento compreso tra 6 e 8 ore.	Campioni compositi proporzionali al flusso prelevati su 24 ore. Si possono utilizzare campioni compositi proporzionali al tempo purché sia dimostrata una sufficiente stabilità del flusso.
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2117 DELLA COMMISSIONE del 21 novembre 2017 - Conclusioni sulle BAT per la fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi	Valore medio di tre misurazioni consecutive di almeno 30 minuti ciascuna. Per i parametri che, a causa di limitazioni di campionamento o di analisi, non si prestano a misurazioni di 30 minuti, si ricorre a un periodo di campionamento adeguato. Per le PCDD e i PCDF si applica un periodo di campionamento compreso tra 6 e 8 ore.	Valore medio ponderato rispetto alla portata di campioni compositi proporzionali al flusso prelevati su 24 ore in condizioni di esercizio normali. Si possono utilizzare campioni compositi proporzionali al tempo purché sia dimostrata una sufficiente stabilità del flusso.
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL 09.12.2013 N. 2013/732/UE - Conclusioni sulle BAT concernenti la produzione di Cloro-Alcali	EMISSIONI DI CLORO E BLOSSIDO DI CLORO - BAT 8: valore medio di almeno 3 misurazioni consecutive della durata di 1 ora	EMISSIONI DI MERCURIO IN FASE DI DECOMMISSIONING CELLE – BAT 3: campioni compositi di flusso proporzionale raccolti in un periodo di 24 ore, prelevati giornalmente.
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1032 DELLA COMMISSIONE DEL 13 GIUGNO 2016 - Conclusioni sulle BAT per le industrie dei metalli non ferrosi	Valore medio di tre misurazioni consecutive di almeno 30 minuti ciascuna, salvo altrimenti stabilito. Per i processi discontinui, si può utilizzare la media di un numero rappresentativo di misurazioni effettuate nel corso dell'intero processo o il risultato di una misurazione effettuata nel corso dell'intero processo.	Media su un periodo di campionamento di 24 ore, di un campione composito proporzionale al flusso (o un campione proporzionale al tempo, a condizione di dimostrare la sufficiente stabilità del flusso). Per i flussi discontinui, può essere utilizzata una procedura di campionamento diverso (per esempio campionamento puntuale) che produca risultati rappresentativi.

9. Nella definizione delle regole decisionali per la conformità dei risultati ai limiti di legge si faccia riferimento alla Linea Guida ISPRA 52/2009.

### **10.1. Emissioni in atmosfera**

In riferimento alle analisi delle emissioni in atmosfera, nella tabella seguente sono indicati i metodi analitici riconosciuti a livello europeo come metodi di riferimento per i parametri soggetti a controllo. Qualora per alcuni inquinanti non sia disponibile il metodo di riferimento dovranno essere utilizzati metodi aggiornati, non ritirati (in ordine di priorità) CEN, UNI, ISO, US EPA, APAT/IRSA-CNR, ISS, ecc.

Tutti i risultati delle analisi relative ai flussi convogliati devono fare riferimento a gas secco in condizioni standard di 273,15 K e 101,3 kPa. Inoltre devono essere normalizzati al contenuto di ossigeno nei fumi.

**Tabella 25**

<b>Parametro</b>	<b>Metodo</b>	<b>Principio del metodo</b>
Portata/Velocità	UNI EN 16911-1:2013	Metodo manuale che prevede l'utilizzo di due tipi di tubi di Pitot (L e S). Nel presente metodo sono indicate anche le procedure per la determinazione della temperatura e della pressione statica assoluta del gas e della pressione differenziale dinamica.
Ossigeno	UNI EN 14789:2017	Determinazione analitica mediante un analizzatore paramagnetico (nella norma vengono definiti anche i criteri per il campionamento ed il sistema di condizionamento del gas)
Vapore acqueo	UNI EN 14790:2017	Determinazione analitica del peso/volume previa condensazione/adsorbimento (nella norma vengono definiti anche i criteri per il campionamento del gas)
NO <sub>x</sub>	UNI EN 14792:2017	Determinazione analitica mediante chemiluminescenza (nella norma vengono definiti anche i criteri per il campionamento ed il sistema di condizionamento del gas)
SO <sub>2</sub>	UNI EN 14791:2017	Determinazione analitica mediante cromatografia ionica o metodo di Thorin (nella norma vengono definiti anche i criteri per il campionamento del gas)
CO	UNI EN 15058:2017	Determinazione analitica mediante tecnica ad infrarossi non dispersiva (nella norma vengono definiti anche i criteri per il campionamento ed il sistema di condizionamento del gas)
Polveri	UNI EN 13284-1:2017	Determinazione gravimetrica e campionamento isocinetico del gas

Parametro	Metodo	Principio del metodo
COV (come COT)	UNI EN 12619:2013	Determinazione analitica mediante ionizzazione di fiamma – FID
IPA	DM 25.08.2000 n.158 All.3 (sostituisce M.U. 825 cap.2) <sup>(1)</sup>	Determinazione mediante gascromatografia previa purificazione mediante cromatografia su strato sottile
	ISO 11338-1,2:2003	Determinazione mediante cromatografia liquida ad alta prestazione o gascromatografia accoppiata alla spettrometria di massa previo campionamento isocinetico (parte 1 descrive tre differenti metodi)
Hg totale	UNI EN 13211:2003	Determinazione mediante spettroscopia in assorbimento atomico previa riduzione con sodio boridruro e campionamento come descritto dal metodo
Composti organici volatili (singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015	Determinazione analitica mediante gascromatografia ad alta risoluzione con rivelatore FID o accoppiata a spettrometro di massa
Diossine-Furani	UNI EN 1948-1,2,3:2006	Determinazione mediante gascromatografia accoppiata allo spettrometro di massa previa diluizione isotopica dell'estratto purificato
PCB dioxins like	UNI EN 1948-4:2007	Determinazione mediante gascromatografia accoppiata allo spettrometro di massa previa diluizione isotopica dell'estratto purificato
HCl,	UNI EN 1911: 2010	Determinazione mediante cromatografia ionica previo utilizzo di assorbitori a gorgogliamento.
Cl <sub>2</sub>	M.U. 607:83	Flussi gassosi convogliati - Determinazione del cloro e dell'acido cloridrico - Metodo colorimetrico
HF	ISO 15713: 2006	Determinazione potenziometrica mediante elettrodo iono-selettivo previa estrazione mediante assorbitore per gorgogliamento con soluzione alcalina
H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	NIOSH 7908 <sup>(2)</sup>	Determinazione mediante cromatografia ionica previo utilizzo di assorbitori a gorgogliamento.
Benzene	UNI CEN/TS 13649:2015	Determinazione della concentrazione in massa di singoli composti organici in forma gassosa - Metodo per adsorbimento seguito da estrazione con solventi o desorbimento termico
MCB	UNI CEN/TS 13649:2015	Determinazione della concentrazione in massa di singoli composti organici in forma gassosa - Metodo per adsorbimento seguito da estrazione con solventi o desorbimento termico

Parametro	Metodo	Principio del metodo
DCB, p-DCB	UNI CEN/TS 13649:2015	Determinazione della concentrazione in massa di singoli composti organici in forma gassosa - Metodo per adsorbimento seguito da estrazione con solventi o desorbimento termico
CT	UNI CEN/TS 13649:2015	Determinazione della concentrazione in massa di singoli composti organici in forma gassosa - Metodo per adsorbimento seguito da estrazione con solventi o desorbimento termico
DCT	UNI CEN/TS 13649:2015	Determinazione della concentrazione in massa di singoli composti organici in forma gassosa - Metodo per adsorbimento seguito da estrazione con solventi o desorbimento termico
Toluene	UNI CEN/TS 13649:2015	Determinazione della concentrazione in massa di singoli composti organici in forma gassosa - Metodo per adsorbimento seguito da estrazione con solventi o desorbimento termico
Metanolo	UNI CEN/TS 13649:2015	Determinazione della concentrazione in massa di singoli composti organici in forma gassosa - Metodo per adsorbimento seguito da estrazione con solventi o desorbimento termico
CO <sub>2</sub>	ISO 12039 :2001 EPA 3A :2006	Determinazione analitica mediante un analizzatore paramagnetico.
Acetone	UNI CEN/TS 13649:2015	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di singoli composti organici in forma gassosa - Metodo mediante carboni attivi e desorbimento con solvente
HCN	NIOSH 6010:1994	Determinazione mediante spettrofotometria e assorbimento visibile
	ASTM D7295 :2011	Standard Practice for Sampling and Determination of Hydrogen Cyanide (HCN) in Combustion Effluents and Other Stationary Sources
NH <sub>3</sub>	EPA CTM 027/97	Determinazione mediante cromatografia ionica dello ione ammonio
Solfato ammonico	NIOSH 7907 (acidi inorganici volatili) NIOSH 7908 (acidi inorganici non volatili)	Determinazione mediante cromatografia ionica
Aldeidi	CARB Method 430 (EPA CALIFORNIA)	Determinazione mediante HPLC

Parametro	Metodo	Principio del metodo
	NIOSH 2016 :2003	Le metodiche NIOSH, sono metodiche utilizzate nelle determinazioni di aria ambiente. Per questo motivo a volte sono previsti delle membrane filtranti che non tollerano le temperature delle emissioni gassose in atmosfera. In questo caso è possibile utilizzare delle membrane resistenti alle alte temperature (es. filtri in fibra di quarzo)
Antimonio, Arsenico, Cadmio, Cobalto, Cromo, Manganese, Nichel, Piombo, Rame, Tallio, Vanadio	UNI EN 14385:2004	Determinazione mediante spettroscopia in assorbimento o emissione previo campionamento isocinetico ai camini su filtri e soluzioni di assorbimento e digestione in forno a microonde
Alluminio, Argento, Berillio, Oro, Palladio, Platino, Rodio, Selenio, Tellurio, Zinco, Stagno	UNI EN 13284-1:2017 + M.U: 723:86 + UNI EN ISO 11885:2009	Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Parte 1: Metodo manuale gravimetrico + determinazione dei metalli mediante tecniche di spettrometria (EM/22)
H <sub>2</sub> S	M.U. 634:84	Determinazione del solfuro di idrogeno - Metodo volumetrico (EM/18)
PM <sub>10</sub> PM <sub>2.5</sub>	UNI EN ISO 23210:2009	Determinazione della concentrazione in massa di PM10/PM2,5 negli effluenti gassosi - Misurazione a basse concentrazioni mediante l'uso di impattatori
N <sub>2</sub> O	UNI EN ISO 21258 : 2010	Determinazione della concentrazione in massa di monossido di diazoto (N <sub>2</sub> O)
CH <sub>4</sub>	UNI EN ISO 25140: 2010	Emissioni da sorgente fissa. Metodo automatico per la determinazione della concentrazione di metano utilizzando un rilevatore a ionizzazione di fiamma
	UNI EN ISO 25139:2011	Emissioni da sorgente fissa - Metodo manuale per la determinazione della concentrazione di metano utilizzando gascromatografia.

- (1) Non esiste un metodo analitico riconosciuto a livello europeo per la determinazione degli IPA, pertanto è stato riportato il metodo riconosciuto a livello nazionale e indicato nel D.M. 25/08/2000 per la determinazione degli IPA ritenuti cancerogeni. Il metodo è applicabile, in particolare, alla determinazione degli IPA classificati dalla IARC (1987) come "probabilmente" o "possibilmente cancerogeni" per l'uomo (Tabella 1; nota 1). Tra tali IPA sono inclusi quelli la cui determinazione è richiesta - quali "sostanze ritenute cancerogene" - dalla normativa per le emissioni degli impianti industriali (Gazzetta Ufficiale, 1990) (Tabella 1; nota 2) Le "sostanze ritenute cancerogene" sono elencate, nel citato decreto, in allegato 1, Tabella A1, classe I. In tale elenco, è riportato il 'dibenzo[a]pirene': con questa nomenclatura - impropria - non è possibile identificare un singolo composto; esso va inteso quindi come l'insieme dei quattro dibenzo[a]pireni - cioè i composti ottenuti dalla condensazione del pirene con due anelli benzenici, di cui uno sul lato a del pirene - classificati dalla IARC (1987) come "possibili cancerogeni per l'uomo".
- (2) Qualora il Gestore intenda utilizzare l' EPA Method8 del 1999 per la determinazione del parametro H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, tale richiesta deve essere approvata dall'Autorità di Controllo previa presentazione, da parte del Gestore, di opportuna documentazione comprovante l'equivalenza dei metodi.

## 10.2. Scarichi idrici

In riferimento alle analisi delle acque di scarico, nella tabella seguente sono riportati i metodi analitici che devono essere utilizzati ai fini della verifica del rispetto dei limiti.

**Tabella 26 – Metodi di misura degli inquinanti per le acque di scarico e sotterranee**

Inquinante	Metodo analitico	Principio del metodo
pH	APAT-IRSA 2060; UNI EN ISO 10523 :2012	Determinazione potenziometrica con elettrodo combinato, sonda per compensazione automatica della temperatura e taratura con soluzioni tampone a pH 4 e 7.
temperatura	APAT-IRSA 2100	Determinazione mediante strumenti aventi sensibilità pari a 1/10°C e una precisione di $\pm 0,1^\circ\text{C}$
conducibilità	APAT-IRSA 2030 UNI EN 27888:1995	-
Solidi sospesi totali	APAT-IRSA 2090 B	Determinazione gravimetrica del particolato raccolto su filtro da 0,45 $\mu\text{m}$ di diametro dei pori previa essiccazione a 103-105 °C.
Solidi sedimentabili	APAT-IRSA 2090C	Determinazione per via volumetrica o gravimetrica
BOD <sub>5</sub>	APAT -IRSA 5120	Determinazione dell'ossigeno disciolto prima e dopo incubazione a 20 °C per cinque giorni al buio. La differenza fra le due determinazioni dà il valore del BOD <sub>5</sub>
	UNI EN 1899-1:2001	Determinazione della domanda biochimica di ossigeno dopo n giorni (BOD <sub>n</sub> ) - Metodo con diluizione e inoculo con aggiunta di alliltiurea
	UNI EN 1899-2:2000	Determinazione della domanda biochimica di ossigeno dopo n giorni (BOD <sub>n</sub> ) - Metodo per campioni non diluiti
COD	APAT-IRSA 5130	Ossidazione con dicromato in presenza di acido solforico concentrato e solfato di argento. L'eccesso di dicromato viene titolato con una soluzione di solfato di ammonio e ferro(II)
	ISPRA Man 117/2014 ISO 15705:2002	Procedura di determinazione della Richiesta Chimica di Ossigeno mediante test in cuvetta
Azoto totale <sup>(1)</sup>	APAT-IRSA 4060	Determinazione spettrofotometrica previa ossidazione con una miscela di perossi disolfato, acido borico e idrossido di sodio
Azoto ammoniacale	APAT-IRSA 4030C	Distillazione a pH tamponato della NH <sub>3</sub> e determinazione mediante spettrofotometria con il reattivo di Nessler o mediante titolazione con acido solforico. La scelta tra i due metodi di determinazione dipende dalla concentrazione dell'ammoniaca.
	UNI 11669:2017	Determinazione dell'Azoto ammoniacale (N-NH <sub>4</sub> ) in acque di diversa natura mediante prova (test) in cuvetta
Azoto nitroso	APAT-IRSA 4020;	Determinazione mediante cromatografia ionica.

Inquinante	Metodo analitico	Principio del metodo
	UNI EN ISO 10304-1 :2009	Determinazione di anioni disciolti mediante cromatografia ionica in fase liquida - Parte 1: Determinazione di bromuri, cloruri, fluoruri, nitrati, nitriti, fosfati e solfati
Azoto nitrico	APAT-IRSA 4020;	determinazione mediante cromatografia ionica.
	UNI EN ISO 10304-1 :2009	Determinazione di anioni disciolti mediante cromatografia ionica in fase liquida - Parte 1: Determinazione di bromuri, cloruri, fluoruri, nitrati, nitriti, fosfati e solfati
Fosforo totale	APAT-IRSA 4110 A2	Determinazione spettrofotometrica previa mineralizzazione acida con persolfato di potassio e successiva reazione con molibdato d'ammonio e potassio antimonil tartrato, in ambiente acido, e riduzione con acido ascorbico a blu di molibdeno
	APAT-IRSA 4060	Determinazione spettrofotometrica previa ossidazione con una miscela di perossidossolato, acido borico e idrossido di sodio
	UNI EN ISO 11885:2009	Determinazione di alcuni elementi (tra cui il fosforo) mediante spettrometria di emissione ottica al plasma accoppiato induttivamente
Alluminio	UNI EN ISO 17294-2:2016	Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS)
	APAT –IRSA 3020	Determinazione mediante spettroscopia di emissione atomica (ICP-OES)
	UNI EN ISO 11885:2009	
Arsenico	APAT –IRSA 3020 UNI EN ISO 11885:2009	Determinazione mediante spettroscopia di emissione atomica (ICP-OES)
	UNI EN ISO 17294-2:2016	Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS)
Bario	UNI EN ISO 17294-2:2016	Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS)
	APAT –IRSA 3020	Determinazione mediante spettroscopia di emissione atomica (ICP-OES)
Boro	UNI EN ISO 17294-2:2016	Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS)
	APAT –IRSA 3020 UNI EN ISO 11885:2009	Determinazione mediante spettroscopia di emissione atomica (ICP-OES)
Cadmio	UNI EN ISO 17294-2:2016	Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS)

Inquinante	Metodo analitico	Principio del metodo
	APAT –IRSA 3010 + 3120 B	Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante microonde e determinazione mediante spettrometria di assorbimento atomico con atomizzazione elettrotermica
	APAT –IRSA 3020 UNI EN ISO 11885:2009	Determinazione mediante spettroscopia di emissione atomica (ICP-OES)
Cromo totale	UNI EN ISO 17294-2:2016	Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS)
	APAT –IRSA 3020 UNI EN ISO 11885:2009	Determinazione mediante spettroscopia di emissione atomica (ICP-OES)
Cromo esavalente	APAT -IRSA 3150B2	Metodo per spettrometria di assorbimento atomico con atomizzazione elettrotermica, previa estrazione del complesso APDC–Cromo (VI)
	APAT -IRSA 3150C	Determinazione del cromo esavalente per via spettrofotometrica previa reazione con 1,5 difenilcarbazide
Ferro	APAT -IRSA 3010 + 3160B	Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) in forno a microonde e determinazione mediante spettrometria di assorbimento atomico con atomizzazione elettrotermica
	APAT –IRSA 3020 UNI EN ISO 11885:2009	Determinazione mediante spettroscopia di emissione atomica (ICP-OES)
	UNI EN ISO 17294-2:2016	Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS)
Manganese	UNI EN ISO 17294-2:2016	Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS)
	APAT –IRSA 3020 UNI EN ISO 11885:2009	Determinazione mediante spettroscopia di emissione atomica (ICP-OES)
Mercurio	APAT-IRSA 3200 A1	Determinazione mediante spettrometria di assorbimento atomico a vapori freddi e amalgama su oro (A3) previa riduzione a Hg metallico con sodio boridruro
	UNI EN ISO 12846 :2013	Determinazione del mercurio - Metodo mediante spettrometria di assorbimento atomico (AAS) con e senza arricchimento
	UNI EN ISO 17294-2:2016	Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS)
Nichel	UNI EN ISO 17294-2: 2016	Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante microonde e determinazione con spettroscopia di

Inquinante	Metodo analitico	Principio del metodo
		emissione al plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS)
	APAT –IRSA 3020 UNI EN ISO 11885:2009	Determinazione mediante spettroscopia di emissione atomica (ICP-OES)
Piombo	UNI EN ISO 17294-2: 2016	Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS)
	APAT –IRSA 3020 UNI EN ISO 11885:2009	Determinazione mediante spettroscopia di emissione atomica (ICP-OES)
Rame	UNI EN ISO 17294-2: 2016	Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS)
	APAT –IRSA 3020 UNI EN ISO 11885:2009	Determinazione mediante spettroscopia di emissione atomica (ICP-OES)
	UNI EN ISO 17294-2: 2016	Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS)
	APAT –IRSA 3020 UNI EN ISO 11885:2009	Determinazione mediante spettroscopia di emissione atomica (ICP-OES)
Stagno	UNI EN ISO 17294-2: 2016	Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS)
	APAT –IRSA 3020 UNI EN ISO 11885:2009	Determinazione mediante spettroscopia di emissione atomica (ICP-OES)
Zinco	UNI EN ISO 17294-2: 2016	Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS)
	APAT –IRSA 3020 UNI EN ISO 11885:2009	Determinazione mediante spettroscopia di emissione atomica (ICP-OES)
Tensioattivi anionici	APAT-IRSA 5170	Determinazione spettrofotometrica previa formazione di un composto colorato con il blu di metilene
Tensioattivi non ionici	APAT-IRSA 5180	Determinazione mediante titolazione con pirrolidinditiocarbammato di sodio del Bi rilasciato dopo ridissoluzione del precipitato formatosi dalla reazione tra tensioattivi e il reattivo di Dragendorff
Fenoli totali	APAT IRSA 5070A2	Determinazione spettrofotometrica previa formazione di un composto colorato dopo reazione con 4-amminoantipiridina in ambiente basico
Fenoli clorurati	UNI EN ISO 12673:2001	Determinazione mediante gascromatografia ad alta risoluzione con rivelatore a cattura di elettroni (HRGC/ECD) previa estrazione liquido-liquido

Inquinante	Metodo analitico	Principio del metodo
	EPA 3510C :1996 + EPA 8270E :2018	Determinazione mediante gascromatografia a alta risoluzione con rivelatore massa (HRGC-LRMS) previa estrazione liquido-liquido
Solventi clorurati <sup>(2)</sup>	UNI EN ISO 10301:1999	Determinazione mediante gascromatografia con colonna capillare e rivelatore ECD mediante estrazione a spazio di testa statico e/o dinamico
	EPA 5021A :2014 +EPA 8260D :2017	Spazio di testa statico + determinazione mediante gascromatografia accoppiata a spettrometria di massa
	UNI EN ISO 15680:2003	Determinazione mediante gascromatografia accoppiata a spettrometria di massa mediante desorbimento termico
Aromatici non clorurati	APAT-IRSA 5140	Determinazione mediante gascromatografia accoppiata a spazio di testa statico o dinamico
	EPA 5021A :2014 +EPA 8260D :2017	Spazio di testa statico + determinazione mediante gascromatografia accoppiata a spettrometria di massa
Cloro Aromatici totali	APAT-IRSA 5140 - 5150	Determinazione mediante gascromatografia accoppiata a spazio di testa statico o dinamico
	EPA 5021A :2014 +EPA 8260D :2017	Spazio di testa statico + determinazione mediante gascromatografia accoppiata a spettrometria di massa
BTEXS <sup>(3)</sup>	UNI EN ISO 15680:2003	Determinazione mediante gascromatografia accoppiata spazio di testa dinamico con spettrometro di massa come rivelatore
	EPA 5021A :2014 +EPA 8260D :2017	Spazio di testa statico + determinazione mediante gascromatografia accoppiata a spettrometria di massa
	APAT-IRSA 5140	Determinazione mediante gascromatografia accoppiata a spazio di testa statico o dinamico
Pesticidi clorurati <sup>(4)</sup>	EPA 3510 + EPA 8270D	Estrazione liquido-liquido e successiva determinazione mediante gascromatografia accoppiata a spettrometro di massa
	APAT IRSA 5090 UNI EN ISO 6468:1999	Estrazione liq-liq, purificazione e successiva determinazione mediante gascromatografia con rivelatore a cattura di elettroni
	APAT IRSA 5060	Estrazione liq-liq o adsorbimento su resine e successiva determinazione mediante gascromatografia accoppiata a spettrometro di massa
$\Sigma$ pesticidi organo fosforici <sup>(5)</sup>	APAT IRSA 5100	Determinazione gascromatografica previa estrazione con diclorometano e concentrazione dell'estratto
$\Sigma$ erbicidi e assimilabili	APAT IRSA 5060	Estrazione liq-liq o adsorbimento su resine e successiva determinazione mediante gascromatografia accoppiata a spettrometro di massa
	UNI EN ISO 11369:2000	Estrazione mediante adsorbimento su resine e successiva determinazione mediante cromatografia liquida ad alta prestazione e rivelazione UV
Cloro residuo	APAT-IRSA 4080	Determinazione mediante spettrofotometria del cloro libero (OCI-, HOCl e Cl <sub>2</sub> (aq)) previa formazione di un composto colorato a seguito di reazione con N,N-diethyl-p-fenilendiammina (DPD) a pH 6,2-6,5

Inquinante	Metodo analitico	Principio del metodo
	UNI EN ISO 7393-2:2018	Determinazione di cloro libero e cloro totale - Parte 2: Metodo colorimetrico mediante N-N-dialchil-1,4-fenilendiammina, metodo per controllo routinario
Fosfati	APAT-IRSA 4020;	Determinazione mediante cromatografia ionica.
	UNI EN ISO 10304-1 :2009	Determinazione di anioni disciolti mediante cromatografia ionica in fase liquida - Parte 1: Determinazione di bromuri, cloruri, fluoruri, nitrati, nitriti, fosfati e solfati
Fluoruri	APAT-IRSA 4020;	Determinazione mediante cromatografia ionica.
	UNI EN ISO 10304-1 :2009	Determinazione di anioni disciolti mediante cromatografia ionica in fase liquida - Parte 1: Determinazione di bromuri, cloruri, fluoruri, nitrati, nitriti, fosfati e solfati
Cianuri	APAT-IRSA 4070	Determinazione spettrofotometrica previa reazione con cloraminaT
	M.U. 2251:2008	Determinazione spettrofotometrica mediante l'utilizzo dei test in cuvetta.
Cloruri	APAT-IRSA 4020;	Determinazione mediante cromatografia ionica.
	UNI EN ISO 10304-1 :2009	Determinazione di anioni disciolti mediante cromatografia ionica in fase liquida - Parte 1: Determinazione di bromuri, cloruri, fluoruri, nitrati, nitriti, fosfati e solfati
Solfuri	APAT-IRSA 4160	Determinazione mediante titolazione con tiosolfato di sodio dell'eccesso di iodio non reagito in ambiente acido
Solfiti	APAT IRSA 4150B	Determinazione mediante cromatografia ionica.
Solfati	APAT-IRSA 4020;	Determinazione mediante cromatografia ionica.
	UNI EN ISO 10304-1 :2009	Sostituita metodica EPA con metodica EN riportata nel Bref monitoring 2018
Nitrati	APAT CNR IRSA 4020 Man 29-2003	Determinazione mediante cromatografia ionica.
	UNI EN ISO 10304-1 :2009	Determinazione di anioni disciolti mediante cromatografia ionica in fase liquida - Parte 1: Determinazione di bromuri, cloruri, fluoruri, nitrati, nitriti, fosfati e solfati
Grassi ed oli animali e vegetali	APAT IRSA 5160 B1 + APAT IRSA 5160B2	Determinazione mediante metodo FTIR
TOC	APAT IRSA 5040	Determinazione mediante combustione catalitica con rivelazione all' infrarosso non dispersivo (in alternativa rivelazione con rivelatore a ionizzazione di fiamma)
Idrocarburi totali	APAT IRSA 5160B2	Determinazione mediante spettrometria FTIR previa estrazione con solvente
	UNI EN ISO 9377-2:2002	Determinazione dell'indice di idrocarburi, metodo mediante estrazione con solvente e gascromatografia
IPA <sup>(6)</sup>	APAT IRSA 5080A	Determinazione mediante analisi in gascromatografia/spettrometria di massa previa estrazione liquido-liquido o su fase solida
	UNI EN ISO 17993:2005	Determinazione mediante analisi in cromatografia liquida ad alta risoluzione con rivelazione a fluorescenza previa estrazione liquido-liquido

Inquinante	Metodo analitico	Principio del metodo
Diossine e furani <sup>(7)</sup>	EPA 3500 + 8290A	Determinazione mediante analisi in gascromatografia ad alta risoluzione/spettrometria di massa ad alta risoluzione previa estrazione con cloruro di metilene e purificazione
	EPA 1613:1994	Determinazione mediante analisi in gascromatografia ad alta risoluzione/spettrometria di massa ad alta risoluzione
Policlorobifenili	APAT IRSA 5110	Determinazione mediante analisi in gascromatografia/spettrometria di massa previa estrazione con miscela n-esano/diclorometano e purificazione a tre step
	EPA 1668:2010	Determinazione mediante analisi in gascromatografia ad alta risoluzione/spettrometria di massa ad alta risoluzione
Aldeidi	APAT IRSA 5010B1	Determinazione mediante HPLC-UV
Composti organici azotati	UNI EN ISO 10695:2006	Determinazione mediante gas-cromatografia accoppiata allo spettrometro di massa previa estrazione liquido-liquido
Composti organici alogenati	EPA 5021A :2014 +EPA 8260D :2017	Spazio di testa statico + determinazione mediante gascromatografia accoppiata a spettrometria di massa
Residuo Fisso (o Solidi totali disciolti)	UNI 10506:1996	Determinazione per gravimetria
<i>Escherichia coli</i>	APAT IRSA 7030C	Conteggio del numero di colonie di <i>Escherichia coli</i> cresciute in terreno colturale agarizzato dopo un periodo di incubazione di 18 o 24 h a 44±1°C
Saggio di tossicità acuta	APAT-IRSA 8030	Determinazione dell'inibizione della bioluminescenza del <i>Vibrio fischeri</i> espressa come percentuale di effetto (EC <sub>50</sub> nel caso si ottenga il 50%) rispetto ad un controllo.

- (1) Sommatoria di: Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Azoto organico.
- (2) I solventi clorurati determinati sono Tetraclorometano, Cloroformio, 1,2-Dicloroetano, Tricloroetilene, Tetracloroetilene, Triclorobenzene, Esaclorobutadiene, Tetraclorobenzene.
- (3) Benzene, Etilbenzene, Toluene, Xilene, Stirene, n-propilbenzene, iso-propilbenzene (Cumene).
- (4) Aldrin, Dieldrin, Endrin, Clordano, DDT (totale), Eptacloro, Endosulfano, Esaclorocicloesano, Esaclorobenzene.
- (5) Azintos-Metile, clorophirifos, Malathion, Parathion-Etile, Demeton.
- (6) Antracene, Naftalene, Fluorantene, Benzo(a)antracene, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(g, h, i)perilene, Crisene, Dibenzo(a, h)antracene, Indeno(1, 2, 3-cd)pirene.
- (7) 2,3,7,8-TCDD, 1,2,3,7,8-PeCDD, 1,2,3,4,7,8-HxCDD, 1,2,3,6,7,8-HxCDD, 1,2,3,7,8,9-HxCDD, 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD, OCDD, 1,2,3,7,8-TCDF, 1,2,3,7,8-PeCDF, 2,3,4,7,8-PeCDF, 1,2,3,4,7,8-HxCDF, 1,2,3,6,7,8-HxCDF, 1,2,3,7,8,9-HxCDF, 1,2,3,4,6,7,8-HxCDF, 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF, 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF, OCDF.

### ***10.3. Livelli sonori***

Il metodo di misura deve essere scelto in modo da soddisfare le specifiche di cui all'allegato b del DM 16.3.1998. Le misure dovranno essere effettuate da tecnico competente in acustica ambientale, iscritto all'albo nazionale, fatte nel corso di una giornata tipo, con tutte le sorgenti sonore normalmente in funzione e comunque eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, neve o nebbia e con velocità del vento inferiore a 5 m/s, sempre in accordo con le norme tecniche vigenti. La strumentazione utilizzata (fonometro, microfono, calibratore) deve essere anch'essa conforme a quanto indicato nel succitato decreto e certificata da centri di taratura.

Per impianti a ciclo continuo, ubicati in aree diverse dalle "esclusivamente industriali" va valutato il criterio differenziale, come indicato nelle vigenti normative.

### ***10.4. Emissioni odorigene***

1. Il monitoraggio olfattometrico deve essere eseguito in conformità con il documento "Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene - Documento di sintesi" adottato con Delibera 38/2018 dal Consiglio nazionale del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA).
2. Il Gestore dovrà utilizzare l'analisi olfattometrica in conformità con la norma UNI EN 13725:2004 per la determinazione della concentrazione di odori e la VDI 3940 "Determination of odorants in ambient air by field inspection" per la valutazione delle ricadute.
3. Il monitoraggio deve essere eseguito utilizzando una procedura di monitoraggio della qualità dell'aria ambiente per il parametro odore, da implementare all'interno del Sistema di Gestione Ambientale una volta acquisito.

### ***10.5. Rifiuti***

1. Nell'effettuazione delle attività, si dovrà far riferimento alle norme di settore quali, ad esempio, quelle di seguito indicate:
  - UNI 10802:2013 – campionamento, preparazione campione e analisi eluati
  - UNI/TR 11682:2017 – esempi di piani di campionamento per l'applicazione della UNI 10802
  - UNI EN 14899 – campionamento e applicazione piani campionamento
  - UNI CEN TR 15310-1/2/4/6 – diversi criteri per il campionamento
2. Le analisi devono essere eseguite in strutture accreditate secondo la norma UNI CEI ENISO/IEC 17025.
3. Per le analisi dovranno essere adottate metodiche analitiche ufficiali riconosciute a livello nazionale ed internazionale, con particolare riferimento a:
  - Metodi APAT/IRSA;
  - Metodi UNI EN ISO;
  - Metodi elaborati dall'Environmental Protection Agency statunitense (USEPA);
  - Metodi interni validati.

## ***10.6. Misure di laboratorio***

Il laboratorio, in conformità a quanto previsto dalla UNI CEI EN ISO/IEC 17025, organizzerà una serie di controlli sulle procedure di campionamento, verificando, in particolare, che le apparecchiature di campionamento siano sottoposte a manutenzione con la frequenza indicata dal costruttore e che le procedure di conservazione del campione siano quelle indicate dal metodo di analisi o che siano state codificate dal laboratorio in procedure operative scritte.

Dovrà altresì essere compilato un registro informatizzato di campo con indicati: la data e l'ora del prelievo, il trattamento di conservazione, il tipo di contenitore in cui il campione è conservato, le analisi richieste, il codice del campione, i dati di campo (pH, flusso, temperatura, ecc.) e il nominativo dal tecnico che ha effettuato il campionamento.

All'atto del trasferimento in laboratorio il campione sarà preso in carico dal tecnico di analisi che registrerà il codice del campione e la data e l'ora di arrivo sul registro del laboratorio. Inoltre, verificherà che:

- i contenitori utilizzati siano conformi ai parametri ed i relativi metodi utilizzati per la loro ricerca;
- sia garantita la catena di custodia della temperatura definita per il campione sulla base dei parametri da ricercare

Il tecnico indicherà il proprio nominativo sul registro di laboratorio.

Tutti i documenti attinenti la generazione dei dati di monitoraggio devono essere conservati dal Gestore per un periodo non inferiore a 2 anni, per assicurare la traccia dei dati per ogni azione eseguita sui campioni.

## **SEZIONE 3 – REPORTING**

### **11. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL PMC**

#### **11.1. Definizioni**

**Limite di quantificazione** - concentrazione che dà un segnale pari al segnale medio di n misure replicate del bianco più dieci volte la deviazione standard di tali misure.

**Trattamento dei dati sotto il limite di quantificazione** - nel caso di misure puntuali, per il calcolo dei valori medi i dati di monitoraggio che risulteranno sotto il LdQ verranno, ai fini del presente rapporto, sostituiti da un valore pari alla metà del LdQ stesso (condizione conservativa). I medesimi dati saranno, invece, posti uguale a zero nel caso di calcolo di medie di misure continue.

**Media oraria** - valore medio validato, cioè calcolato su almeno il 70% delle letture continue. **Media giornaliera** - valore medio validato, cioè calcolato su almeno 17 valori medi orari nel caso di misure continue, o come valore medio su 3 repliche nel caso di misure non continue.

**Media mensile** - valore medio validato, cioè calcolato su almeno l'80% valori medi orari. Nel caso di misure settimanali agli scarichi la media mensile è rappresentata dalla media aritmetica di almeno quattro campionamenti effettuati nelle quattro settimane distinte del mese.

**Media annuale** - Valore medio validato, cioè calcolato su almeno 12 valori medi mensili o di 2 misure semestrali, nel caso di misure non continue).

**Flusso medio giornaliero** - valore medio validato, cioè calcolato su almeno 17 valori medi orari nel caso di misure continue, o come valore medio di 3 misure istantanee fatte in un giorno ad intervalli di otto ore. La stima di flusso di scarichi intermittenti va effettuata considerando la media di un minimo di 3 misure fatte nell'arco della giornata di scarico.

**Flusso medio mensile** - valore medio validato, cioè calcolato su almeno l'80% valori medi orari. Nel caso di scarichi intermittenti il flusso medio mensile corrisponderà alla somma dei singoli flussi giornalieri, controllati nel mese, diviso per i giorni di scarico.

**Flusso medio annuale** - valore medio validato, cioè calcolato su almeno 12 valori medi mensili.

**Carico termico giornaliero dei forni e caldaie** è la misura virtuale derivata dalle quantità misurate e registrate di combustibile utilizzato giornalmente per il suo potere calorifico misurato in joule.

**Frequenza di carico termico dei forni e caldaie** è la distribuzione su base giornaliera dei carichi termici per ogni forno valutata per il periodo di un anno e raggruppando i carichi entro differenze di 500 megajoule.

**Media annuale delle misure semestrali ai camini**, è il valore medio validato, calcolato come media di almeno due misure semestrali del valore medio di tre repliche. Le campagne semestrali devono essere realizzate in condizioni di esercizio delle unità corrispondenti alla frequenza più alta della capacità di carico termico dei forni. Qualora tra due classi di distribuzione dei carichi termici ci fosse una differenza inferiore al 15% è considerata frequenza più alta quella corrispondente ai carichi più elevati (condizione conservativa).

**Megawattora generato mese** - ammontare totale di energia elettrica prodotta nel mese dall'unità di generazione e misurata al terminale dell'unità stessa in megawattora (MWh).

**Rendimento elettrico medio effettivo** - rapporto tra l'energia elettrica media (**netta**) immessa in rete mensilmente e l'energia prodotta dalla combustione del metano, bruciato nello stesso mese di riferimento. L'energia generata in caldaia è data dal prodotto della quantità di combustibile combusto nel mese, moltiplicata per il suo potere calorifico inferiore medio. I dati di potere calorifico possono

essere ottenuti dall'analisi della composizione del combustibile, quindi attraverso **calcolo** o per **misura** diretta strumentale del potere calorifico inferiore.

**Numero di cifre significative** - il numero di cifre significative da riportare è pari al numero di cifre significative della misura con minore precisione. Gli arrotondamenti dovranno essere fatti secondo il seguente schema:

- se il numero finale è 6,7,8 e 9 l'arrotondamento è fatto alla cifra significativa superiore (es. 1,06 arrotondato ad 1,1);
- se il numero finale è 1,2,3, e 4 l'arrotondamento è fatto alla cifra significativa inferiore (es. 1,04 arrotondato ad 1,0);
- se il numero finale è esattamente 5 l'arrotondamento è fatto alla cifra pari (lo zero è considerato pari) più prossima (es. 1,05 arrotondato ad 1,0).

Qualora nell'ottenere i dati si riscontrino condizioni tali da non verificare le definizioni sopraccitate, sarà cura del redattore del rapporto specificare i termini entro cui i numeri rilevati risultano rappresentativi. La precisazione della definizione di media costituisce la componente obbligatoria dell'informazione, cioè la precisazione su quanti dati è stata calcolata la media è un fattore fondamentale del rapporto.

## 11.2. Formule di calcolo

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera le quantità annue di inquinante emesso dovranno essere calcolate a partire dai valori di concentrazione di inquinante e di flusso dei fumi misurati ai camini.

La formula per il calcolo è la seguente:

$$Q = \sum_{i=1}^H (\bar{C}_{\text{mese}} \times \bar{F}_{\text{mese}}) \times 10^{-9}$$

Q = quantità emessa nell'anno espressa in t/anno

$\bar{C}_{\text{mese}}$  = concentrazione media mensile espressa in mg/Nm<sup>3</sup>

$\bar{F}_{\text{mese}}$  = flusso medio mensile espresso in Nm<sup>3</sup>/mese

H = numero di mesi di funzionamento nell'anno.

Nel caso di misure discontinue (annuali o semestrali) la misura o le misure (queste ultime mediate come indicato nel paragrafo definizioni) sono considerate media annuale della concentrazione e la quantità emessa è valutata dal prodotto della concentrazione per la portata annuale (o volume).

Questa procedura è basata sul fatto che le concentrazioni sono misurate nelle situazioni di esercizio dell'impianto rappresentative delle condizioni medie di funzionamento.

La determinazione della concentrazione, quindi, è condizionata dalla necessità di fissare le condizioni di riferimento, che nei casi dei forni e caldaie, sarà valutata dalla distribuzione dei carichi termici nell'anno in classi costituite da intervalli di 500 megajoule.

Per quanto riguarda gli scarichi idrici le quantità annue di inquinante emesso dovranno essere calcolate a partire dai valori di concentrazione di inquinante e di flusso delle acque misurati agli scarichi.

La formula per il calcolo è la seguente:

$$Q = (\bar{C}_{\text{anno}} \times \bar{F}_{\text{anno}}) \times 10^{-6}$$

Q = quantità emessa nell'anno espressa in kg/anno

$\bar{C}_{\text{anno}}$  = concentrazione media annua espressa in mg/l

$\bar{F}_{\text{anno}}$  = flusso medio annuo espresso in l/anno.

Qualora si riscontrino difficoltà nell'applicazione rigorosa delle formule sarà cura del redattore del rapporto precisare la modifica apportata, spiegare il perché è stata fatta la variazione e valutare la rappresentatività del valore ottenuto.

### ***11.3. Criteri di monitoraggio per la conformità a limiti in quantità***

Nel caso in cui l'AIA stabilisca limiti di emissione espressi in quantità totale rispetto ad una determinata base temporale (ad esempio mese o anno), devono essere adottati i seguenti criteri:

1. deve essere installato un sistema di misura o calcolo con acquisizione in continuo delle quantità emesse, con le stesse modalità di gestione seguite per gli SME;
2. deve essere implementato un sistema di registrazione, elaborazione e conservazione dei dati, misurati o calcolati, e devono essere stabilite delle procedure scritte di gestione e manutenzione dei dispositivi (sia di misura sia di calcolo); i criteri di conservazione sono quelli già rappresentati per gli SME;
3. deve essere codificato un metodo per la sostituzione dei dati mancanti (dovuti ad esempio, ma non solo, a manutenzioni, guasti, prove di taratura, transitori ecc) dei sistemi continui di misura o calcolo, nei casi in cui tali mancanze siano significative al fine del calcolo delle masse emesse; tale metodo non deve in alcun caso comportare la modifica dei dati SME ma deve essere in grado di sostituire i dati mancanti solo nell'algoritmo di elaborazione dei dati in continuo, ovvero dei dati stimati, ai fini del calcolo delle masse emesse, in modo da non pregiudicare l'elaborazione dei valori orari, giornalieri, settimanali, mensili e annuali; la sostituzione effettuata deve essere riconoscibile e tracciabile;
4. devono essere generati e registrati in automatico report giornalieri, mensili e annuali delle quantità emesse.

I sistemi di monitoraggio (misura o calcolo) devono garantire un'incertezza estesa nella determinazione delle masse emesse, in ogni condizione di esercizio, inferiore al 12% per anidride solforosa, monossido di carbonio e ossidi di azoto (espressi come NO<sub>2</sub>) e inferiore al 18% per le polveri totali. I valori di incertezza estesa summenzionati sono stati fissati in conformità ai valori degli intervalli di fiducia al 95% di un singolo risultato di misurazione stabiliti dal testo unico ambientale per le misurazioni strumentali dei medesimi inquinanti in atmosfera. Per tener conto dell'effetto di combinazione dell'incertezza di misura (o di stima) delle concentrazioni e delle portate di effluenti i valori degli intervalli di fiducia statuiti dal testo unico ambientale sono stati incrementati del 20%.

Con riferimento alle emissioni monitorate in continuo ai camini, i valori degli intervalli di fiducia al 95% di un singolo risultato di misurazione non devono superare le seguenti percentuali dei valori limite di emissione:

- |                   |      |
|-------------------|------|
| - SO <sub>2</sub> | 20 % |
| - NO <sub>x</sub> | 20 % |
| - Polveri         | 30 % |
| - CO              | 10%  |

A differenza della verifica di conformità a limiti espressi in concentrazione, il calcolo delle emissioni in massa, per sua natura, deve sommare tutti i contributi emissivi, inclusi quelli non dovuti a funzionamento di regime.

Quest'ultimo criterio generale non è applicabile solo nei casi in cui l'AIA, espressamente, stabilisca che il criterio di conformità ai limiti stabiliti in massa comporta la contabilizzazione dei soli contributi dovuti al funzionamento a regime.

Il manuale di gestione del sistema di misura o calcolo e la valutazione dell'incertezza estesa determinata alle normali condizioni operative (intendendo per normali le condizioni operative che corrispondono al raggiungimento dei parametri operativi prestabiliti e che vengono rispettati e mantenuti ragionevolmente costanti nel tempo) devono essere trasmessi in allegato al primo report annuale utile.

### ***11.4. Indisponibilità dei dati di monitoraggio***

In caso di indisponibilità dei dati di monitoraggio, che possa compromettere la realizzazione del rapporto annuale, dovuta a fattori al momento non prevedibili, il Gestore deve dare comunicazione preventiva all'Ente di controllo della situazione, indicando le cause che hanno condotto alla carenza dei dati e le azioni intraprese per l'eliminazione dei problemi riscontrati.

### ***11.5. Violazione delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale***

(rif. articolo 29-decies, Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale)

1. *In caso di violazione delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale il Gestore provvede ad effettuare immediatamente la comunicazione della violazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.*

Tale comunicazione deve essere inviata, immediatamente e comunque entro otto ore, per mezzo PEC, all'Autorità Competente, ai comuni interessati, nonché all'ISPRA e all'ARPA territorialmente competente.

Tale comunicazione deve contenere:

- a) la descrizione della violazione delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale,
- b) le matrici ambientali coinvolte,
- c) l'elenco sostanze rilasciate (anche in riferimento alla classe di pericolosità delle sostanze/miscele ai sensi del regolamento 1907/06),
- d) la durata,
- e) le misure di emergenza adottate,
- f) i dati e le informazioni disponibili per valutare le conseguenze della violazione.

Al termine dell'evento incidentale, il Gestore dovrà integrare la precedente comunicazione anche avvalendosi delle procedure del proprio Sistema di Gestione Ambientale, con:

- g) l'analisi delle cause,
- h) le informazioni sulle misure previste per limitare gli effetti dell'incidente a medio e lungo termine ed evitare che esso si ripeta,
- i) la verifica dell'efficacia delle suddette misure (ove possibile).

2. Inoltre deve essere predisposta una registrazione su file delle comunicazioni di cui sopra, anche avvalendosi delle procedure del proprio Sistema di Gestione Ambientale. Le registrazioni devono essere conservate presso l'impianto e messe a disposizione dell'Autorità di Controllo.
3. All'interno del report annuale il Gestore deve riportare una tabella di sintesi delle eventuali violazioni rilevate e trasmesse all'Autorità Competente assieme all'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascuna violazione.

### ***11.6. Comunicazioni in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente***

(rif. articolo 29-undecies (Incidenti o imprevisti))

1. In caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il Gestore deve informarne immediatamente (per mezzo PEC e non oltre 1 ora dal verificarsi dell'evento), l'Autorità Competente, il Comune, ISPRA ed ARPA e deve adottare immediatamente misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti.

La comunicazione di cui sopra deve contenere:

- a) la descrizione dell'incidente o degli eventi imprevisti,
  - b) le sostanze rilasciate (anche in riferimento alla classe di pericolosità delle sostanze/miscele ai sensi del regolamento 1907/06),
  - c) la durata,
  - d) matrici ambientali coinvolte
  - e) misure da adottare immediatamente per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti.
2. Entro le successive 8 ore il Gestore deve inviare un'ulteriore comunicazione (per mezzo PEC) che contenga i seguenti elementi:
    - a) la descrizione dettagliata dell'incidente o evento imprevisto,
    - b) elenco di tutte le sostanze rilasciate (anche in riferimento alla classe di pericolosità delle sostanze/miscele ai sensi del regolamento 1907/06),
    - c) la durata,
    - d) matrici ambientali coinvolte,
    - e) i dati disponibili per valutare le conseguenze dell'incidente per l'ambiente,
    - f) l'analisi delle cause,
    - g) le misure di emergenza adottate,
    - h) le informazioni sulle misure previste per limitare gli effetti dell'incidente a medio e lungo termine ed evitare che esso si ripeta.

I criteri minimi secondo i quali il Gestore deve comunicare i suddetti incidenti o eventi imprevisti, che incidano significativamente sull'ambiente, sono principalmente quelli che danno luogo a rilasci incontrollati di sostanze inquinanti ai sensi dell'allegato X alla parte seconda del D.lgs 152/06 e smi, a seguito di:

- a) Superamenti dei limiti per le matrici ambientali;

- b) malfunzionamenti dei presidi ambientali (ad esempio degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera e/o impianti di depurazione ecc.)
  - c) danneggiamenti o rotture di apparecchiature/attrezzature (serbatoi, tubazioni, ecc.) e degli impianti produttivi;
  - d) incendio;
  - e) esplosione;
  - f) gestione non adeguata degli impianti di produzione e dei presidi ambientali, da parte del personale preposto e che comportano un rilascio incontrollato di sostanze inquinanti;
  - g) interruzioni elettriche nel caso di impossibilità a gestire il processo produttivo con sistemi alternativi (es. gruppi elettrogeni) o in generale interruzioni della fornitura di utilities (es. vapore, o acqua di raffreddamento ecc.);
  - h) rilascio non programmato e non controllato di qualsiasi sostanza pericolosa (infiammabile e/o tossica) da un contenimento primario. Il contenimento primario può essere: ad esempio un serbatoio, recipiente, tubo, autobotte, ferrocisterna, apparecchiatura destinata a contenere la sostanza o usata per il trasferimento dello stesso;
  - i) eventi naturali.
3. Alla conclusione dello stato di allarme il Gestore deve redigere e trasmettere, per mezzo PEC, all'Autorità di Controllo, all'Autorità Competente, ai Comuni interessati e all'ARPA territorialmente competente, un rapporto conclusivo, che contenga le seguenti informazioni:
- a) Nome del Gestore e della società che controlla l'impianto;
  - b) Collocazione territoriale (indirizzo o collocazione geografica);
  - c) Nome dell'impianto e unità di processo sorgente emissione in situazione di emergenza;
  - d) Punto di rilascio (anche mediante georeferenziazione);;
  - e) Tipo di evento/superamento del limite (descrizione dettagliata dell'incidente o evento imprevisto);
  - f) Data, ora e durata dell'evento occorso;
  - g) Elenco delle sostanze rilasciate (anche in riferimento alla classe di pericolosità delle sostanze/miscele ai sensi del regolamento 1907/06);
  - h) Stima della quantità emessa (viene riportata la quantità totale in **kg** (chilogrammi) delle sostanze emesse. La stima può essere anche basata, nel caso di superamenti del limite, sui dati di monitoraggio e, nel caso di incidente con rilascio di sostanze, su misure di volumi e/o pesi di sostanze contenute in serbatoi, La metodologia di stima dovrà essere descritta all'interno del rapporto.
  - i) Analisi delle cause (Root cause analysis), nella forma più accurata possibile per quanto riguarda la descrizione, che hanno generato il rilascio;
  - j) Azioni intraprese per il contenimento e/o cessazione dell'evento (manovre effettuate per riportare sotto controllo la situazione di emergenza e le iniziative ultimate per ricondurre in sicurezza l'impianto) ed eventuali azioni future da implementare.
4. Il Gestore, dove già non effettuato nell'ambito delle procedure del Sistema di Gestione Ambientale, dovrà comunque individuare preventivamente tutti gli scenari incidentali dal punto di vista ambientale che metterà a disposizione agli Enti di Controllo nelle fasi ispettive. Tale individuazione

dovrà basarsi anche sulle analisi e risultanze dell'implementazione dei sistemi di gestione ambientale certificati UNI EN ISO 14001:2015 o registrati EMAS nell'ambito dei quali potrebbero essere stati individuati ulteriori criteri e scenari di incidenti ambientali.

5. Il Gestore, qualora soggetto, dovrà attenersi a tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 105/2005 e s.m.i, e in particolare agli obblighi relativi all'accadimento di incidente rilevante.
6. Tutte le informazioni di cui sopra dovranno essere sintetizzate in una tabella e trasmesse in appendice nel Rapporto annuale.

### ***11.7. Comunicazioni in caso di manutenzione straordinaria e arresto dell'installazione per manutenzione***

1. Il Gestore registra e comunica (a mezzo PEC) all'Autorità competente e all'Autorità di controllo, Comune ed ARPA gli eventi di fermata per manutenzione straordinaria di impianti (o parti di essi) ritenuti critici dal punto di vista ambientale. La suddetta comunicazione deve avvenire non oltre 8 ore dal verificarsi dell'evento di fermata.
2. In caso di arresto dell'intera installazione per l'attuazione di interventi di manutenzione, il Gestore, almeno 7 giorni prima del suddetto intervento, deve darne comunicazione (a mezzo PEC) all'Autorità competente e all'Autorità di controllo al Comune e ad ARPA. Qualora gli interventi devono essere effettuati con urgenza il Gestore dovrà darne comunicazione prima dell'inizio degli stessi all'Autorità competente e all'Autorità di controllo al Comune e ad ARPA.
3. Se non già previsto nell'ambito del Sistema di gestione Ambientale o da software dedicati, il Gestore dovrà redigere un manuale di manutenzione che comprenda le procedure di manutenzione adottate a partire dai manuali tecnici e considerando l'eventuale invecchiamento; le registrazioni delle manutenzioni dovranno essere messe a disposizione per verifiche da parte dell'Autorità di controllo.
4. Il Gestore deve riportare su dedicato registro, da mantenere a disposizione per verifiche da parte dell'Autorità Competente, dell'Autorità di Controllo, Comune e ARPA, tutte le anomalie, guasti e malfunzionamenti occorsi in impianto.
5. Tutte le informazioni di cui sopra dovranno essere sintetizzate in una tabella e trasmesse in appendice nel Rapporto annuale.

### ***11.8. Obbligo di comunicazione annuale***

Entro il **30 Aprile di ogni anno**, il Gestore è tenuto alla trasmissione, all'Autorità Competente (oggi il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale), all'Ente di controllo (oggi l'ISPRA), alla Regione, alla Provincia, al Comune interessato e all'ARPA territorialmente competente, di un **Rapporto annuale che descriva l'esercizio dell'impianto nell'anno precedente**.

I contenuti del Rapporto annuale dovranno essere forniti in forma tabellare (in formato excel) accompagnati da una relazione di dettaglio che descriva i vari aspetti.

Le modalità di compilazione delle seguenti tabelle potranno essere oggetto di chiarimento in accordo con L'Autorità di Controllo nel corso della fase di attuazione del presente PMC.

A titolo di esempio, ogni tabella dovrà essere relativa ai singoli aspetti secondo il punto elenco successivo (contenuti minimo del rapporto, punti 1 – 3 - 4 – 5 – 7 – 10 - 11) e dovrà essere organizzata secondo il format seguente:

COLONNA 1	COLONNA 2	COLONNA 3		COLONNA 4	COLONNA 5n			ULTIMA COLONNA
Codice_ impianto	Denominazione_ installazione	Lat_ N	Long_ E	Singoli item	Informazione richiesta dal PMC per singolo item			Indicatore di prestazione correlato

Ogni intestazione non deve contenere spazi o simboli fra le parole. Al posto degli spazi va inserito il simbolo “underscore”.

Il formato delle celle deve essere “numero” per i numeri e “testo” per i testi.

Ogni singolo foglio del file excel dovrà riportare il contenuto di riferimento (es. informazioni generali, produzione, consumi idrici, consumi di combustibili, emissioni in atmosfera, ecc...) e dovrà essere rinominato di conseguenza

Pertanto, ogni singolo foglio di lavoro dovrà riportare una tabella così costruita:

- Nella COLONNA1: il codice identificativo assegnato dal MATTM per l’installazione IPPC in oggetto, riportandolo per ogni riga della tabella<sup>18</sup>;
- Nella COLONNA2: la denominazione dell’installazione IPPC, riportandola per ogni riga della tabella<sup>19</sup>;
- Nella COLONNA3: le coordinate geografiche baricentriche dell’installazione IPPC, riportandole per ogni riga della tabella<sup>20</sup>;
- Nella COLONNA4: il singolo item di riferimento (es. tipologia di prodotto, tipologia di acqua per ogni singolo punto di approvvigionamento, tipo di materia prima/ausiliaria, tipologia di combustibile, singolo punto di emissione autorizzato, singolo scarico idrico autorizzato ecc...);

<sup>18</sup> Le corrispondenze devono essere univoche e quindi, in una stessa tabella ad ogni informazione richiesta deve corrispondere uno (ed unico) codice impianto, un’unica denominazione installazione ed un’unica coppia di coordinate geografiche.

<sup>19</sup> Le corrispondenze devono essere univoche e quindi, in una stessa tabella ad ogni informazione richiesta deve corrispondere uno (ed unico) codice impianto, un’unica denominazione installazione ed un’unica coppia di coordinate geografiche.

<sup>20</sup> Le corrispondenze devono essere univoche e quindi, in una stessa tabella ad ogni informazione richiesta deve corrispondere uno (ed unico) codice impianto, un’unica denominazione installazione ed un’unica coppia di coordinate geografiche.

- e) Dalla COLONNA5 in poi (fino all'n.ma colonna necessaria): l'informazione richiesta dal PMC per singolo item (es. quantità consumate, parametri di controllo, quantità emesse per singolo inquinante, ecc...) e la corrispondente unità di misura. Per i singoli inquinanti dai camini/scarichi idrici dovranno essere riportati i dati in concentrazione come richiesti nei singoli punti elenco e successivamente replicate le colonne per gli eventuali flussi di massa.
- f) Nell'ULTIMA COLONNA: il corrispettivo indicatore di prestazione.

Tali tabelle dovranno essere fornite **in aggiunta** a quelle richieste (sempre in formato excel) all'interno del PMC e all'interno dei singoli punti elenco.

I **contenuti minimi del rapporto** (da riportare nelle tabelle di cui sopra) sono i seguenti:

### 1. Informazioni generali:

- ◆ Nome dell'impianto
- ◆ Nome del gestore e della società che controlla l'impianto
- ◆ N° ore di effettivo funzionamento dei reparti produttivi
- ◆ N° di avvii e spegnimenti anno dei reparti produttivi
- ◆ Principali prodotti e relative quantità mensili e annuali
- ◆ Per gli impianti di produzione di energia elettrica e termica
  - N° di ore di normale funzionamento delle singole unità
  - N° di avvii e spegnimenti anno differenziando per tipologia (caldo/tiepido/freddo) per ciascuna unità
  - Durata (numero di ore) di ciascun transitorio per tipologia (caldo/tiepido/freddo) per ciascuna unità;
  - Rendimento elettrico medio effettivo su base temporale mensile, per ciascuna unità;
  - Consumo totale netto su base temporale mensile di combustibile<sup>21</sup> per ciascuna unità di combustione;
- ◆ Tabella riassuntiva dei dati di impianto nell'attuale assetto autorizzato (a seguito della prima AIA e successivi Riesami/modifiche/adempimenti)

**Tabella 27 – TABELLA RIASSUNTIVA DEI DATI DI IMPIANTO  
(Dati alla Massima Capacità Produttiva)**

<i>Società</i>		
<i>Capacità produttiva autorizzata</i>	Prodotto	Quantità (t/a)
<b>EMISSIONI IN ATMOSFERA</b>		

<sup>21</sup> Rapporto tra l'energia netta prodotta (meno l'energia elettrica e/o termica importata) e l'energia fornita dal combustibile (sotto forma del potere calorifico inferiore del combustibile) entro i confini dell'impianto di combustione in un determinato periodo di tempo.

<b>Società</b>		
<i>Camini autorizzati (sigla – fase di provenienza)</i>		
<i>Emissioni autorizzate come non significative (sigla – fase di provenienza)</i>		
<i>Valori limite AIA per ogni camino (specificare rif. O<sub>2</sub>)</i>	<b>Inquinante</b>	<b>Valore limite di emissione (mg/Nm<sup>3</sup> – media temporale) – (t/a)</b>
<i>Numero SME – parametri per ogni SME</i>		
<i>Numero/Sigla Torce di emergenza</i>		
<i>Applicazione programma LDAR</i>		
<i>Applicazione metodo di stima emissioni diffuse</i>		
<b>EMISSIONI IN ACQUA</b>		
<i>Scarichi idrici finali/parziali autorizzati (sigla – fase di provenienza – corpo idrico recettore)</i>		
<i>Valori limite AIA per ogni scarico idrico (finale/parziale)</i>	<b>Inquinante</b>	<b>Valore limite di emissione (mg/l – media temporale)</b>
<i>Impianto di trattamento interno</i>		
<i>Invio a impianto di trattamento esterno (specificare denominazione e estremi dell'autorizzazione all'esercizio in possesso dell'impianto esterno)</i>		
<b>CONSUMI</b>		
<b>Item</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Quantità</b>
<i>Materie prime (t/anno)</i>		
<i>Consumi idrici (m<sup>3</sup>/anno)</i>		
<i>Consumi energia (MWh)</i>	Energia elettrica	
	Energia termica	
<i>Consumo Combustibili (Sm<sup>3</sup>)</i>		
<b>PRODUZIONE ENERGIA</b>		
<b>Item</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Quantità</b>
<i>Produzione di energia (MWh)</i>	Energia elettrica	
	Energia termica	

<i>Società</i>				
% energia prodotta da combustibili solidi (MWh/MWh TOTALI)				
% energia prodotta da combustibili liquidi (MWh/MWh TOTALI)				
% energia prodotta da combustibili gassosi (MWh/MWh TOTALI)				
PRODUZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI				
Modalità di gestione	Tipologia	Quantità	% smaltimento/recupero	
<i>Deposito temporaneo (t/a)</i>	Rifiuti pericolosi			
	Rifiuti non pericolosi			
<i>Deposito preliminare (t/a)</i>	Rifiuti pericolosi			
	Rifiuti non pericolosi			
SERBATOI				
<i>Serbatoi contenenti idrocarburi</i>	n. totale	n. totale bacini di contenimento/doppio fondo	n. totale serbatoi a tetto fisso/collegati a sistema di recupero vapori (SI-NO)	n. totale serbatoi a tetto galleggiante/ Sistema di tenuta ad elevata efficienza (SI-NO)
<i>Serbatoi contenenti sostanze liquide pericolose</i>	n. totale	n. totale bacini di contenimento/doppio fondo	n. totale serbatoi a tetto fisso/collegati a sistema di recupero vapori (SI-NO)	n. totale serbatoi a tetto galleggiante/ Sistema di tenuta ad elevata efficienza (SI-NO)
INQUADRAMENTO AMBIENTALE/TERRITORIALE				
<i>Ubicazione in perimetrazione SIN</i>				
<i>Sito sottoposto a procedura di bonifica</i>				

## 2. Dichiarazione di conformità all'autorizzazione integrata ambientale:

- ♦ il Gestore deve formalmente dichiarare che l'esercizio dell'impianto, nel periodo di riferimento del rapporto, è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e condizioni stabilite nell'autorizzazione integrata ambientale;
- ♦ il Gestore deve riportare il riassunto delle eventuali non conformità rilevate e trasmesse ad Autorità Competente e ISPRA, assieme all'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascuna non conformità;

- ♦ il Gestore deve riportare il riassunto degli eventi incidentali di cui si è data comunicazione ad Autorità Competente e ISPRA, corredato dell'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascun evento.

### 3. Produzione dalle varie attività:

- ♦ quantità di prodotti nell'anno;
- ♦ produzione di energia elettrica e termica nell'anno (ove pertinente);
- ♦ quantità di sottoprodotti, suddivise per tipologie, prodotte e cedute nell'anno nonché i rispettivi cessionari degli stessi.

### 4. Consumi:

- ♦ consumo di materie prime e materie ausiliarie nell'anno;
- ♦ consumo di combustibili nell'anno;
- ♦ caratteristiche dei combustibili;
- ♦ consumo di risorse idriche nell'anno;
- ♦ consumo di energia nell'anno.

### 5. Emissioni – ARIA:

- ♦ quantità emessa nell'anno di ogni inquinante e ulteriore parametro monitorato per ciascun punto di emissione;
- ♦ risultati (in formato excel) delle analisi di controllo previste dal PMC, di tutti gli inquinanti in tutte le emissioni, secondo i seguenti schemi:

**Tabella 28**

Mese	Concentrazioni misurate in emissione					
	Parametro	Misure in continuo (indicare % O <sub>2</sub> rif.)		Misure non in continuo (indicare % O <sub>2</sub> rif.)		
		Valore medio <sup>(1)</sup> (mg/Nm <sup>3</sup> )	Valore limite AIA (mg/Nm <sup>3</sup> )	Valori misurati (indicare frequenza e date dei prelievi effettuati)		Valore limite AIA ove prescritto (mg/Nm <sup>3</sup> )
		Frequenza/ Date dei prelievi effettuati	Valore misurato (mg/Nm <sup>3</sup> )			

Mese	Concentrazioni misurate in emissione				
	Parametro	Misure in continuo (indicare % O <sub>2</sub> rif.)		Misure non in continuo (indicare % O <sub>2</sub> rif.)	
		Valore medio <sup>(1)</sup> (mg/Nm <sup>3</sup> )	Valore limite AIA (mg/Nm <sup>3</sup> )	Valori misurati (indicare frequenza e date dei prelievi effettuati)	
Punto di emissione			Frequenza/ Date dei prelievi effettuati	Valore misurato (mg/Nm <sup>3</sup> )	

(1) nel caso in cui il decreto AIA prescriva dei valori limite come medie giornaliere, mensili, annuali, ecc. il dato calcolato (come media dei singoli valori misurati nell'arco di tempo considerato – giorno, mese, ecc.) va indicato in questa colonna, assieme all'indicazione del periodo di mediazione (media giornaliera, media mensile, ecc.)

- ◆ quantità emessa nell'anno di inquinante (espresso come tonnellate/anno) ai camini autorizzati;
- ◆ quantità specifica di inquinante emessa ai camini autorizzati (espresso come kg/quantità di prodotto principale dell'unità di riferimento del camino);
- ◆ concentrazione media annuale, valore minimo, valore massimo e 95° percentile (in mg/Nm<sup>3</sup>) di tutte le sostanze regolamentate nell'autorizzazione in termini di emissioni in aria;
- ◆ controlli da eseguire presso i sistemi di trattamento dei fumi;
- ◆ risultati del programma LDAR (ove effettuato) come previsto dal presente PMC che riporti anche:
  - risultati del monitoraggio delle emissioni fuggitive (espresso in t/a o kg/a e m<sup>3</sup>/a) compreso il confronto con gli anni precedenti,
  - il piano di riduzione delle emissioni fuggitive che s'intende trarre nell'anno successivo specificando le relative azioni tecniche e/o gestionali che consentono il raggiungimento del target;
- ◆ risultati del monitoraggio delle emissioni diffuse (ove effettuato).

#### 6. Immissioni – ARIA:

- ◆ acquisizione dei dati relativi alle concentrazioni medie mensili ed annuali delle centraline/a di monitoraggio della qualità dell'aria più rappresentative e/o eventualmente rilevate al suolo da soggetti anche diversi dal Gestore mediante reti o campagne di monitoraggio, con riferimento agli inquinanti da queste monitorate.

#### 7. Emissioni per l'intero impianto – ACQUA:

- ◆ quantità emessa nell'anno di ogni inquinante monitorato;

- ♦ risultati (in formato excel) delle analisi di controllo di tutti gli inquinanti in tutti gli scarichi, come previsto dal PMC, secondo i seguenti schemi:

Tabella 29

Parametri di cui alle prescrizioni dell'AIA													
Scarico:													
Mese		Parametro / VLE (mg/l)			Parametro / VLE (mg/l)			Parametro / VLE (mg/l)			Parametro / VLE (mg/l)		
		medio	max	min									
Gennaio	mg/l												
Febbraio	mg/l												
Marzo	mg/l												
Aprile	mg/l												
Maggio	mg/l												
Giugno	mg/l												
Luglio	mg/l												
Agosto	mg/l												
Settembre	mg/l												
Ottobre	mg/l												
Novembre	mg/l												
Dicembre	mg/l												

Tabella 30

Parametri di cui alle prescrizioni dell'AIA				
Mese:	Concentrazioni misurate in emissione			
Scarico	Parametro	Frequenza	Valori misurati (mg/l)	Valore limite AIA (mg/l)

- ◆ numero degli eventi di attivazione dello stramazzo delle acque di seconda pioggia scaricate nella rete acque bianche della società Versalis, relativa durata e stima della portata,
- ◆ controlli da eseguire presso l'impianto di trattamento acque;
- ◆ database del Piano di sorveglianza ed ispezioni della rete fognaria.

#### 8. Emissioni per l'intero impianto – RIFIUTI:

- ◆ codici, descrizione qualitativa e quantità di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) prodotti nell'anno, loro destino ed attività di origine;
- ◆ produzione specifica di rifiuti: kg annui di rifiuti di processo prodotti / tonnellate annue di prodotto principale;
- ◆ indice annuo di recupero rifiuti (%): kg annui di rifiuti inviati a recupero / kg annui di rifiuti prodotti;
- ◆ % di rifiuti inviati a discarica/recupero interno/recupero esterno sul totale prodotto;
- ◆ conferma del criterio di gestione del deposito temporaneo di rifiuti adottato per l'anno in corso (temporale o quantitativo).
- ◆ piano di riduzione dei rifiuti speciali di processo con quantificazione degli indicatori eventualmente definiti dal gestore.

#### 9. Emissioni per l'intero impianto – RUMORE:

- ◆ risultanze delle campagne di misura al perimetro suddivise in misure diurne e misure notturne;
- ◆ risultanze delle campagne di misura presso eventuali ricettori (misure o simulazioni) diurne e notturne;
- ◆ Tabella di confronto delle risultanze delle campagne di misura e/o simulazione con gli obiettivi di qualità nelle aree limitrofe e/o presso eventuali ricettori, e il 90° percentile (L90), in foglio di calcolo ed es. excel editabile.

**Tabella 31 – Tabella di confronto delle risultanze delle campagne di misura**

	Valori limite di emissione in dB(A)		Valori limite assoluti di immissione in dB(A)		Valori di qualità in dB(A)
	Al perimetro aziendale	Aree limitrofe o c/o ricettori	Al perimetro aziendale	Aree limitrofe o c/o ricettori	Aree limitrofe o c/o ricettori
<b>Periodo diurno (ore 6.00 – 22.00)</b>					
<b>Periodo notturno (ore 22.00 – 6.00)</b>					

#### 10. Emissioni per l'intero impianto - ODORI:

- ◆ risultati del monitoraggio previsto dal PMC.

Tabella 32 – Tabella di confronto delle risultanze delle campagne di misura

Sorgente di emissione	Sostanze individuate	Concentrazione di odori misurate (UO/m <sup>3</sup> )	Valori di emissione dalla sorgente in UO/s	Ricettori	Valori di immissione al recettore in UO/s

## 11. Indicatori di prestazione

- ♦ Vanno indicati gli indicatori di *performance* (consumi e/o le emissioni riferiti all'unità di produzione annua o all'unità di materia prima, o altri indicatori individuati).

In particolare è opportuno che ciascun indicatore prenda a riferimento al numeratore il consumo di risorsa/inquinante emesso/rifiuto generato mentre al denominatore la quantità di prodotto principale dell'Attività IPPC dell'impianto.

Tabella 33 – Monitoraggio degli indicatori di performance

Indicatore di performance	Descrizione	UM	Modalità di calcolo (specificare se M, S o C)*	Frequenza autocontrollo
Consumi di energia non autoprodotta	Energia termica	MWht/q.tà di prodotto		
	Energia elettrica	Mwhe/q.tà di prodotto		
Consumi di combustibile	Consumo di combustibile solido/liquido/gassoso (da differenziare per ogni combustibile utilizzato)	t/qtà di prodotto		
		Sm <sup>3</sup> /q.tà di prodotto		
Consumi di risorse idriche	Acque di raffreddamento da approvvigionamento esterno (mare, fiume, lago, pozzo)	m <sup>3</sup> /q.tà di prodotto		
	Acque industriali da approvvigionamento esterno (mare, fiume, lago, pozzo)	m <sup>3</sup> /q.tà di prodotto		
	Acque a riuso interno per raffreddamento	m <sup>3</sup> /q.tà di prodotto		
	Acque a riuso interno per uso industriale	m <sup>3</sup> /q.tà di prodotto		

Indicatore di performance	Descrizione	UM	Modalità di calcolo (specificare se M, S o C)*	Frequenza autocontrollo
Emissioni in atmosfera di tipo convogliato	Quantità per ogni singolo inquinante per ogni punto di emissione	t/q.tà di prodotto		
Emissioni in atmosfera di tipo non convogliato	Quantità per ogni singolo inquinante (differenziando tra emissioni diffuse e emissioni fuggitive)	t/q.tà di prodotto		
Emissioni in acqua	Quantità per ogni singolo inquinante per ogni scarico	t/q.tà di prodotto		
Produzione di rifiuti pericolosi	-	t/q.tà di prodotto		
Rifiuti pericolosi inviati a recupero/smaltimento	-	t/q.tà di prodotto		
Produzioni specifiche delle varie tipologie di sottoprodotti	Quantità per ogni singolo sottoprodotto	kg/q.tà di prodotto		
Altri indicatori				

\* M, S, C = Misura, Stima, Calcolo

## 12. Effetti ambientali per manutenzioni o malfunzionamenti:

- ♦ quanto previsto al Capitolo 8 e al capitolo 11.7 del presente PMC.
- ♦ Tabella di riepilogo delle risultanze delle attività di controllo, in foglio excel editabile, delle fasi critiche di processo.

**Tabella 34 – Sistemi di controllo delle fasi critiche di processo**

Attività/Fase di lavorazione/Apparecchiatura	Matrici ambientali coinvolte	Parametri e frequenze				Note
		Tipologia di controllo	Frequenza dei controlli	Modalità di controllo	Tipo di intervento	

- ♦ Tabella di riepilogo delle risultanze delle attività di manutenzione ordinaria/straordinaria, in foglio excel editabile, sui macchinari di cui alle fasi critiche di processo individuate nella tabella precedente

**Tabella 35 – Interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria sui macchinari (di cui alle fasi critiche di processo individuate)**

Attività/Fasce di lavoro/ Apparecchiatura	Tipologia di intervento manutentivo (ordinaria/straordinaria)	Motivazione dell'intervento	Tipo di intervento eseguito	Data di esecuzione dell'intervento/durata dell'intervento	Eventuali matrici ambientali coinvolte	n. interventi eseguiti (in passato) sulla medesima apparecchiatura	Note

### 13. Ulteriori informazioni:

- ◆ risultati dei controlli previsti dal PMC ed effettuati sulle matrici suolo, sottosuolo e acque sotterranee (ove previsti).
- ◆ risultati dei controlli effettuati su impianti, apparecchiature e linee di distribuzione, come previsto dal presente PMC;
- ◆ risultati dei controlli effettuati sui serbatoi: risultati delle attività di ispezione e controllo eseguite sui serbatoi di materie prime e combustibili, come previsto dal presente PMC;

### 14. Informazioni PRTR

In applicazione al DPR 157/2011, a commento finale del report annuale il Gestore trasmetta anche una sintetica relazione inerente l'adempimento a tale disposizione, secondo uno dei due seguenti schemi di seguito elencati:

- ◆ nel caso il complesso sia escluso dall'obbligo di presentazione della dichiarazione PRTR il Gestore dovrà indicare in allegato al report:
  - a. codice PRTR attività principale (cfr. tabella 1, Appendice 1 del DPR 157/2011);
  - b. motivo di esclusione dalla dichiarazione<sup>22</sup>;
- ◆ nel caso il Gestore abbia effettuato la dichiarazione PRTR:
  - a. codice PRTR attività principale (cfr. tabella 1, Appendice 1 del DPR 157/2011);
  - b. esplicitazione dei calcoli effettuati per l'inserimento dei dati<sup>23</sup> contenuti nella dichiarazione trasmessa ad ISPRA entro il 30 aprile.

### 15. Eventuali problemi di gestione del piano:

- ◆ indicare le problematiche che afferiscono al periodo in esame.

<sup>22</sup> L'obbligo di dichiarazione sussiste se:

- l'emissione di almeno un inquinante nell'aria, o nell'acqua o nel suolo risulta superiore al corrispondente valore soglia individuato dalla tab. A2 del DPR 157/2011 (che corrisponde allegato II del Regolamento CE n. 166/06);
- il trasferimento fuori sito di inquinanti nelle acque reflue risulta superiore al corrispondente al valore soglia individuato dalla tab. A2 del DPR 157/2011 (che corrisponde allegato II del Regolamento CE n. 166/06);
- il trasferimento fuori sito di rifiuti risulta superiore ai valori soglia che sono 2 t/anno e 2000 t/anno rispettivamente per i rifiuti pericolosi e non pericolosi.

<sup>23</sup> L'emissione di uno o più inquinanti in aria, nell'acqua o nel suolo, trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque reflue e/o trasferimento di rifiuti fuori sito.

Il rapporto potrà essere completato con tutte le informazioni che il Gestore vorrà aggiungere per rendere più chiara la valutazione dell'esercizio dell'impianto.

### ***11.9. Reporting in situazioni di emergenza***

La società deve effettuare il reporting nelle 24 ore successive alla prima notifica<sup>24</sup> di un superamento di un limite o l'accadimento di un evento incidentale, con rilascio di materiali, episodi, questi, che possano determinare situazione di inquinamento significativo.

Alla conclusione dello stato di allarme deve seguire un secondo<sup>25</sup> rapporto, che trasmette tutte le informazioni richieste.

Il reporting deve contenere le seguenti informazioni:

- **Tipo di rapporto** (iniziale o finale);
- **Nome del Gestore e della società che controlla l'impianto;**
- **Collocazione territoriale** (indirizzo o collocazione geografica);
- **Nome dell'impianto e unità di processo sorgente emissione in situazione di emergenza;**
- **Punto di emissione** (nome con cui il personale che lavora sul sito identifica il luogo);
- **Tipo di evento/superamento del limite;**
- **Data e tempo;** oltre alla data ed all'ora in cui l'accadimento è stato scoperto sarebbe utile avere una stima del tempo intercorso tra il manifestarsi della non conformità e l'accadimento dell'evento (incidentale o superamento del limite);
- **Durata dell'evento;**
- **Lista di composti rilasciati;**
- **Limiti di emissione autorizzati;**
- **Stima della quantità emessa** (viene riportata la quantità totale in **kg** (chilogrammi) delle sostanze emesse. La stima sarà imperniata, nel caso di superamenti del limite, sui dati di monitoraggio e, nel caso di incidente con rilascio di sostanze, su misure di volumi e/o pesi di sostanze contenute in serbatoi, reattori etc. prima e dopo la fuoriuscita. In tutti i casi la richiesta è di utilizzare una metodologia di stima affidabile e documentabile. La metodologia può essere diversa tra il rapporto iniziale e finale, purché vengano fornite le motivazioni tecniche a supporto della variazione.);
- **Cause** (L'esposizione dovrà essere la più precisa ed accurata possibile nella descrizione delle cause che hanno condotto al rilascio);
- **Azioni intraprese o che saranno prese per il contenimento e/o cessazione dell'emissione** (decisioni prese per riportare sotto controllo la situazione di emergenza e le iniziative ultimate per ricondurre in sicurezza l'impianto. Sarà altresì possibile riferirsi a piani in possesso dell'amministrazione pubblica citando la documentazione di riferimento e l'ufficio dove poterla reperire);

<sup>24</sup> La notifica dell'accadimento deve essere fatta all'Ente di Controllo immediatamente dopo l'evento, comunque nel più breve tempo possibile.

<sup>25</sup> Se l'evento si conclude nelle 24 ore il report sarà uno solo.

- **Descrizione dei metodi usati per determinare le quantità emesse** (indicare le procedure utilizzate per il calcolo dell'emissione. Se necessario, sarà possibile riferirsi a documentazione esterna, purché venga successivamente fornita o sia già disponibile negli archivi dell'amministrazione);
- **Generalità e numero di telefono della persona che ha compilato il rapporto;**
- **Autorità con competenza sull'incidente a cui è stata fatta notifica**, la casella di testo dovrà riportare l'elenco delle autorità (se ce ne sono) che sono state o che saranno successivamente avvertite dell'accadimento.

### ***11.10. Conservazione dei dati provenienti dallo SME***

I dati registrati dallo SME devono essere conservati possibilmente per l'intera vita operativa dell'impianto. In alternativa a quest'ultima indicazione, i dati devono essere obbligatoriamente conservati per un periodo di tempo pari alla durata dell'AIA, con una logica di finestra scorrevole e comunque sino al rinnovo dell'AIA. Ciò vuol dire, ad esempio, che in caso di AIA di durata 10 anni, i dati acquisiti il primo giorno di validità dell'AIA devono essere conservati per almeno 10 anni ma non possono essere eliminati dopo l'ottavo anno se non è subentrato il rinnovo. Dopo il rinnovo possono essere eliminati unicamente tutti i dati anteriori a 10 anni.

Tutti i dati registrati devono essere univocamente riferiti alla data e orario della loro acquisizione. Tutti i dati registrati devono inoltre essere univocamente correlati ai parametri operativi caratterizzanti il processo, quali ad esempio l'alimentazione del combustibile e la potenza termica (o elettrica, se applicabile) generata, nonché ai segnali di stato delle apparecchiature principali.

Tutti i dati registrati e conservati devono essere resi disponibili, su richiesta delle autorità o dell'Autorità di controllo, anche tramite creazione di *files* esportabili, e devono essere memorizzati secondo un formato che consenta un'agevole e immediata lettura ed elaborazione, con i comuni strumenti informatici. Lo schema base deve essere stabilito su un'organizzazione a matrice, in cui le singole colonne rappresentino ciascuna grandezza misurata, ovvero ciascuna grandezza o segnale di stato associato, e ciascuna riga rappresenti l'istante cui la grandezza in colonna si riferisce. La colonna contenente gli istanti di riferimento deve essere sempre la prima a sinistra e tutte le colonne devono contenere, come primi due *record*, l'indicazione della grandezza misurata e dell'unità di misura pertinente (ove applicabile).

Le modalità suddette devono essere riportate ed illustrate, nella loro attuazione, nel manuale di gestione dello SME. Esse potrebbero comportare la necessità di intervenire sui sistemi esistenti. In tal caso, la procedura di attuazione deve essere intesa come segue:

- 1) il Gestore dovrà, entro due mesi dalla data di rilascio dell'AIA, mettere in atto una procedura provvisoria, anche manuale, che consenta di conservare i valori elementari oggi prodotti dai sistemi esistenti, con le modalità di acquisizione e memorizzazione correnti, per mezzo di "registrazione" su memorie di massa esterne che dovranno essere conservate nel rispetto dei tempi stabiliti,
- 2) il Gestore potrà utilizzare un tempo massimo di 12 mesi dalla data di rilascio dell'AIA, per garantire che il sistema SME operi secondo le modalità sopra stabilite.



### ***11.11. Gestione e presentazione dei dati***

Vedi § *Prescrizioni generali di riferimento per l'esecuzione del piano.*

Tutti i rapporti dovranno essere trasmessi su **supporto informatico editabile**. Il formato dei rapporti deve essere compatibile con lo standard “Open Office Word Processor” per le parti testo e “Open Office – Foglio di Calcolo” (o con esso compatibile) per i fogli di calcolo e i diagrammi riassuntivi.

## 12. QUADRO SINOTTICO DEI CONTROLLI E PARTECIPAZIONE DELL'AUTORITA' DI CONTROLLO

Tabella 36 – Quadro sinottico degli autocontrolli

FASI	GESTORE	GESTORE	ISPRA ARPA	ISPRA ARPA	ISPRA ARPA
	Autocontrollo	Rapporto	Sopralluogo programmato	Campioni e analisi	Esame Rapporto
<b>Consumi</b>					
Materie prime	Controlli alla ricezione Mensile	Annuale	Annuale	Vedi tabella seguente	Annuale
Combustibili	Mensile	Annuale			
Risorse idriche	Mensile	Annuale			
Energia	Mensile	Annuale			
<b>Aria</b>					
Emissioni convogliate	Come specificato	Annuale	Annuale	Vedi tabella seguente	Annuale
Emissioni fuggitive	<i>Secondo il programma di Leak Detection And Repair</i>	Annuale	Annuale	Vedi tabella seguente	Annuale
Sistemi di abbattimento	Annuale	Annuale	Annuale	Vedi tabella seguente	Annuale
<b>Acqua</b>					
Emissioni	Come specificato	Annuale	Annuale	Vedi tabella seguente	Annuale
<b>Rumore</b>					
Sorgenti e ricettori	come specificato	Annuale	Biennale	Vedi tabella seguente	Annuale
<b>Rifiuti</b>					
Verifiche periodiche	come specificato	Annuale	Annuale	Vedi tabella seguente	Annuale

Tabella 37 – Attività a carico dell'Ente di controllo (previsione)

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	FREQUENZA	COMPONENTE AMBIENTALE INTERESSATA
Visita di controllo in esercizio per verifiche autocontrolli	Rif. D.lgs 46/2014	Tutte
Valutazione rapporto	Annuale	Tutte
Campionamenti	Rif. D.lgs 46/2014	Campionamento a discrezione dell'ISPRA, degli inquinanti emessi dai camini
		Campionamento a discrezione dell'ISPRA, degli inquinanti emessi agli scarichi
Analisi campioni	Rif. D.lgs 46/2014	Analisi dei campioni prelevati
		Analisi dei campioni prelevati